

XVI legislatura

**A.S. 3066:**

**"Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-legge 6  
dicembre 2011, n. 201, recante  
disposizioni urgenti per la crescita,  
l'equità e il consolidamento dei  
conti pubblici"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2011

n. 115



servizio del bilancio  
del Senato

nota di lettura



## Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

## Segreteria

tel. 5790

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Hanno collaborato la dott.ssa Claudia Sanna e la  
dott.ssa Angela Pettoruso nell'ambito di uno stage di  
studio presso il Servizio Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

# INDICE

<b>TITOLO I SVILUPPO ED EQUITÀ .....</b>	<b>1</b>
<i>Articolo 1 (Aiuto alla crescita economica (ACE)).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 4 (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie) .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 6 (Equo indennizzo e pensioni privilegiate).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 6-bis (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito).....</i>	<i>15</i>
<b>TITOLO II RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE .....</b>	<b>16</b>
<i>Articolo 7 (Partecipazione italiana a banche e fondi).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 8 (Misure per la stabilità del sistema creditizio).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 9 (Imposte differite attive).....</i>	<i>23</i>
<b>TITOLO III CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI .....</b>	<b>25</b>
<b>CAPO I MISURE PER L'EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE.....</b>	<b>25</b>
<i>Articolo 10 (Regime premiale per favorire la trasparenza).....</i>	<i>25</i>
Commi da 1 a 13 (Regime agevolato opzionale per talune tipologie di contribuenti) .....	25
Commi 13-bis e 13-ter (Riscossione di imposte).....	26
Commi da 13-quater a 13-septies (Remunerazione degli agenti della riscossione).....	27
Commi 13-octies e 13-novies (Posticipo cessazione Equitalia per entrate locali).....	27
Commi 13-decies e 13-undecies (Rateizzazioni debiti tributari) .....	28
Commi 13-duodecies e 13-terdecies (Invio elettronico fatture verso P.A.) .....	29
<i>Articolo 11 (Emersione di base imponibile) .....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 11-bis (Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie).....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante).....</i>	<i>31</i>

## **CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE..33**

<i>Articolo 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) .</i>	<i>33</i>
Commi da 1 a 16 (Modifiche in materia di IMU) .....	33
Commi da 17 a 19 (Riduzione risorse erariali).....	39
Comma 20 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)....	40
<i>Articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 14-bis (Disposizioni in materia di riscossione dei comuni) .....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di accise).....</i>	<i>45</i>
<i>Articolo 16 (Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei).....</i>	<i>46</i>
<i>Articolo 17 (Canone RAD).....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 18 (Clausola di salvaguardia).....</i>	<i>48</i>
<i>Articolo 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero) .....</i>	<i>50</i>
Commi da 1 a 5 (Imposta di bollo).....	50
Commi da 6 a 12 (Scudo fiscale).....	51
Commi da 13 a 17 (Imposta sui valori degli immobili situati all'estero).....	53
Commi da 18 a 24 (Disposizioni in materia di imposta su attività finanziarie detenute all'estero) .....	54
<i>Articolo 20 (Riallineamento partecipazioni).....</i>	<i>55</i>

## **CAPO III RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI .....57**

<i>Articolo 21 (Soppressione enti e organismi) .....</i>	<i>57</i>
<i>Articolo 22 (Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici).....</i>	<i>67</i>
<i>Articolo 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province).....</i>	<i>73</i>
Commi 1-13 (Costo delle Authority, misure di riordino del CNEL, disposizioni varie per il contenimento della spesa).....	73
Commi 14-22 (Riduzione dei costi di funzionamento delle province) .....	79
<i>Articolo 23-bis (Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze).....</i>	<i>81</i>
<i>Articolo 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici).....</i>	<i>82</i>

## **CAPO IV RIDUZIONI DI SPESA. PENSIONI .....84**

<i>Articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) .....</i>	<i>84</i>
---	-----------

## **CAPO V MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO105**

<i>Articolo 25 (Riduzione del debito pubblico) .....</i>	<i>105</i>
<i>Articolo 26 (Prescrizione anticipata delle lire in circolazione).....</i>	<i>106</i>
<i>Articolo 27 (Dismissioni immobili).....</i>	<i>107</i>

<b>CAPO VI CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI .....</b>	<b>112</b>
<i>Articolo 28 (Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese).....</i>	<i>112</i>
<b>CAPO VII ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE.....</b>	<b>117</b>
<i>Articolo 29 (Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria).....</i>	<i>117</i>
<i>Articolo 29-bis (Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione) .....</i>	<i>119</i>
<b>CAPO VIII ESIGENZE INDIFFERIBILI.....</b>	<b>119</b>
<i>Articolo 30 (Esigenze indifferibili) .....</i>	<i>119</i>
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA .....</b>	<b>126</b>
<b>CAPO I LIBERALIZZAZIONI .....</b>	<b>126</b>
<i>Articolo 31 (Esercizi commerciali).....</i>	<i>126</i>
<i>Articolo 32 (Farmacie) .....</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 33 (Suppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali).....</i>	<i>127</i>
<b>CAPO II CONCORRENZA .....</b>	<b>128</b>
<i>Articoli 34 e 35 (Liberalizzazioni di attività economiche e compiti dell'Antitrust).....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 36 (Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari).....</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 36-bis (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).....</i>	<i>129</i>
<i>Articolo 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti).....</i>	<i>130</i>
<b>CAPO III MISURE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE.....</b>	<b>131</b>
<i>Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale) .....</i>	<i>131</i>
<i>Articolo 39 (Misure per le micro, piccole e medie imprese).....</i>	<i>131</i>
<i>Articolo 40 (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).....</i>	<i>133</i>
<b>CAPO IV MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE... </b>	<b>134</b>
<i>Articolo 41 (Misure per le opere di interesse strategico).....</i>	<i>134</i>
<i>Articolo 42 (Misure per l'attrazione di capitali privati) .....</i>	<i>136</i>
<i>Articolo 43 (Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure) .....</i>	<i>140</i>
<i>Articolo 44 (Disposizioni in materia di appalti pubblici) .....</i>	<i>141</i>

<i>Articolo 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incomplete)</i> .....	142
<i>Articolo 45 (Disposizioni in materia edilizia)</i> .....	143
<i>Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)</i> .....	143
<i>Articolo 47 (Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)</i> .....	144
<i>Articolo 48 (Clausola di finalizzazione)</i> .....	145
<i>Articolo 49 (Norma di copertura)</i> .....	146

# TITOLO I

## SVILUPPO ED EQUITÀ

### *Articolo 1*

#### *(Aiuto alla crescita economica (ACE))*

L'articolo in esame ha come obiettivo il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano che si intende raggiungere mediante l'esclusione dalla base imponibile, a fini IRES ed IRPEF, di un importo commisurato agli incrementi dei mezzi propri<sup>1</sup> rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

L'importo da escludere ai fini della tassazione sui redditi è determinato moltiplicando la variazione in aumento del capitale proprio (la norma si riferisce al solo nuovo capitale proprio, pertanto incrementale, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011) per l'aliquota percentuale individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno<sup>2</sup>; tuttavia per il primo triennio di applicazione della disposizione in esame è la norma stessa a fissare nel 3 per cento l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.

I soggetti beneficiari di detta disposizione sono le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti (contribuenti IRES), nonché le imprese individuali e le società di persone (per questi che rappresentano i contribuenti IRPEF, saranno stabilite le modalità applicative con apposito decreto ministeriale).

In sede di esame presso la Camera dei Deputati è stato modificato il comma 5 dell'articolo in questione, nel senso di specificare che il patrimonio netto a cui si fa riferimento, al fine di definirne l'ammontare, è quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

**La RT** ai fini della stima degli effetti finanziari utilizza una specifica simulazione pluriennale per valutare l'andamento a medio termine del gettito; in particolare elabora tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO società di capitale ed enti commerciali relative ai periodi di imposta dal 2006 al 2009 (UNICO 2007-2010) e ricostruisce in capo ad ogni soggetto presente l'andamento nel tempo delle

---

<sup>1</sup> In particolare la norma, al comma 5, considera incrementi i conferimenti in denaro da parte dei soci e gli utili destinati a riserva; per quanto attiene i decrementi di capitale il medesimo comma considera le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni ai soci, gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o rami di aziende.

<sup>2</sup> Detta aliquota terrà conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

consistenze reddituali e dei flussi temporali al fine di considerare sia le modifiche nella redditività che nella patrimonializzazione<sup>3</sup>.

Quantifica l'incremento delle partecipazioni di controllo utilizzando i dati dei bilanci civilistici CERVED (anni dal 2006 al 2008) e Bureau Van Dijk.

Per ogni simulazione è stata calcolata la perdita IRES ad aliquota ordinaria (27,5 per cento) e ad aliquota incrementata per effetto dell'addizionale sull'energia ove dovuta (pari al 10,5 per cento); si è tenuto conto anche delle situazioni di incapienza e quindi di eccedenza della remunerazione figurativa rispetto al reddito di un esercizio, computando l'eccedenza in aumento dell'importo deducibile dal reddito degli esercizi successivi.

Infine l'estensione della disposizione anche nei confronti delle ditte individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria è stata stimata in misura pari al 10 per cento di quanto risulta per le società di capitale.

La stima degli effetti complessivi di competenza e di cassa, assumendo che ai fini dell'andamento di cassa si considera un acconto IRES del 75 per cento ed un acconto per l'addizionale energetica del 100 per cento<sup>4</sup>, è quantificata nel seguente modo:

*(milioni di euro)*

CASSA	2012	2013	2014
IRES ordinaria	-851,0	-1.298,5	-2.617,3
Addizionale energetica	-14,4	-18,0	-50,0
IRPEF Soc. di persone + Ditte individuali	-85,1	-129,8	-261,7
<b>TOTALE</b>	<b>-950,5</b>	<b>-1.446,3</b>	<b>-2.929,0</b>

Inoltre dal riepilogo degli oneri della manovra annesso alla RT si evidenzia che a decorrere dall'anno 2015 la perdita di gettito sarà pari a 3.393,195 mln di euro.

In merito alla modifica apportata in sede di analisi del provvedimento presso la camera dei Deputati non è stata presentata relazione tecnica aggiuntiva.

**Al riguardo** si evidenzia che la RT non consente la verifica delle quantificazioni espone in quanto non fornisce dati ed elementi quali l'ammontare dell'incremento del patrimonio netto, l'ammontare delle

<sup>3</sup> In particolare le variazioni in aumento del capitale proprio sono state ottenute elaborando i dati risultanti dal quadro RF (determinazione del reddito d'impresa).

<sup>4</sup> Per il calcolo il calcolo dell'acconto per le imposte dirette si è utilizzato il metodo previsionale.



partecipazioni di controllo, di collegamento e di gruppo che ne rettificano il valore, così come i valori di patrimonio su cui calcolare il beneficio fiscale dei soggetti che pagano anche l'addizionale IRES.

Per quanto concerne la stima di minor gettito dovuta all'applicazione del beneficio alle imprese individuali e società di persone nulla viene detto in merito ai criteri logico- matematici che permettono di rapportarla ad una misura pari al 10 per cento di quanto quantificato per le società di capitali, anche se tale dato sembrerebbe coerente con la circostanza che, presumendo il beneficio in parola essere direttamente correlato alla dimensione aziendale, sembrerebbero ad esso più interessate le imprese di grandi dimensioni e ad alta intensità di capitale. Inoltre non si evince se, sempre per i soggetti IRPEF, tale beneficio riguardi anche le addizionali regionale e comunale.

La RT, pur preannunciandola, non fornisce l'ammontare della perdita di gettito in termini di competenza, con ciò rendendo difficile la verifica delle quantificazioni in termini di cassa specialmente con riferimento all'ammontare di acconto IRES (ordinaria ed addizionale) e dell'andamento nel medio lungo periodo della perdita di gettito.

In merito a tale ultimo aspetto giova sottolineare che il prospetto degli oneri della manovra, annesso alla RT, considera stabile nel tempo la perdita di gettito a decorrere dal 2015 che viene quantificata in circa 3.393 mln di euro annui. Pur nella consapevolezza della complessità di stima della perdita di gettito per gli anni a venire dal 2015 in poi, la circostanza che, decorso il periodo transitorio, l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio sarà rideterminata con variazioni<sup>5</sup> e considerata la portata incentivante dell'istituto, sembrerebbe difficilmente ipotizzabile una invarianza dell'onere nel tempo.

Queste considerazioni inducono pertanto a ritenere che si sarebbe dovuto tenere conto nelle stime di minor gettito, in via prudenziale, del possibile effetto incentivante della norma, così come si sarebbero dovute tenere in considerazione possibili pratiche elusive per le quali la norma non sembra contenere disposizioni di contrasto

---

<sup>5</sup> Su questo punto infatti bisogna considerare che laddove queste pratiche potrebbero non esser allettanti nel triennio iniziale della norma in quanto il rendimento nozionale è pari al 3 per cento e quindi inferiore a qualunque investimento finanziario con rischi contenuti, potrebbero invece divenirlo negli anni a venire in quanto il rendimento nozionale dovrà tener conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di ulteriori tre punti di percentuale a titolo di compensazione del maggior rischio.

(ad esempio la possibilità per le imprese esistenti di chiudere e di riaprire la propria attività al fine di ottenere il beneficio fiscale in esame).

Un ultimo aspetto riguarda la mancanza di rilievo della tipologia di impieghi che l'impresa effettuerà con i mezzi finanziari che andranno ad incrementare il capitale proprio (nella forma di nuovi conferimenti da parte dei soci o di destinazione degli utili a riserva), con possibili riflessi rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dalla norma (maggiore competitività ed efficienza produttiva).

Infine in merito alla modifica apportata con emendamento presso la Camera dei Deputati non si hanno rilievi da formulare sotto il profilo finanziario, atteso che la variazione mira a chiarire le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'articolo all'esame.

Sugli aspetti problematici su esposti si chiedono chiarimenti al Governo.

## *Articolo 2*

### *(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani)*

L'articolo in esame, al comma 1, rende totalmente deducibile ai fini delle imposte IRES ed IRPEF la quota di IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente ed assimilato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012<sup>6</sup>.

Si interviene altresì sulla disciplina dell'IRAP al fine di incentivare l'occupazione femminile e giovanile. In particolare, la norma, al comma 2, modifica l'articolo 11 comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 446 del 1997 aumentando l'agevolazione vigente da euro 4.600 ad euro 10.600 per ogni lavoratore di sesso femminile nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo determinato nel periodo di imposta considerato; inoltre la disposizione modifica il medesimo articolo 11, comma 1, lettera a) numero 3) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 elevando a 15.200 euro l'importo ammesso in deduzione per i suddetti lavoratori di sesso femminile e di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo indeterminato da soggetti passivi di imposta a titolo IRAP, fiscalmente domiciliati

---

<sup>6</sup> La deducibilità è ammessa per i soggetti società di capitali ed enti commerciali, società di persone ed imprese individuali, banche ed altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, imprese esercenti arti e professioni nonché gli enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello stato, nonché le amministrazioni pubbliche con riferimento all'esercizio di attività commerciali.

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia<sup>7</sup>.

Durante l'esame presso la Camera dei Deputati sono stati introdotti i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

In particolare il nuovo comma 1-*bis* espunge dall'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008 la possibilità di effettuare la deduzione forfetaria del 10 per cento dalle imposte sui redditi, anche in presenza di oneri per il personale dipendente; pertanto la predetta deduzione forfetaria é ora riconosciuta con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati.

Il comma 1-*ter* specifica che la disposizione contenuta nel citato comma 1-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

**La RT** utilizza il modello di microsimulazione IRES ed i dati dichiarati ai fini IRAP ed IRPEF per effettuare un'apposita simulazione, estrapolando i dati dalle dichiarazioni UNICO 2010, e fornire una stima delle deduzioni disciplinate dall'articolo in esame.

Per quanto attiene la deduzione dall'IRES della quota di IRAP calcolata sul costo del lavoro, la RT utilizza dati tratti dal modello 770, anno d'imposta 2009, e dati relativi all'ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente tratti dalla dichiarazione IRAP, applicando le nuove aliquote IRAP introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011.

Effettua, quindi, una simulazione in capo ad ogni singolo contribuente società di capitali ottenendo la nuova deduzione a legislazione proposta stimando un importo deducibile pari a circa 10mld di euro a cui corrisponde una perdita di gettito di competenza a titolo di IRES per circa 1.842 mln di euro.

La deduzione ha inoltre effetti sulla addizionale energetica per la quale si evidenzia una riduzione in termini di competenza di circa 19 mln di euro.

Per i soggetti persone fisiche utilizza i dati tratti da UNICO 2010 e stima la maggiore deduzione capiente nel reddito di impresa ordinario, semplificato ed autonomo con esclusione dei regimi forfetari.

La quantificazione di minor gettito in termini di competenza per tali soggetti a titolo di IRPEF è pari a 264,3 mln di euro.

Per quanto riguarda invece la deduzione IRAP per i lavoratori di sesso femminile e per coloro di età inferiore ai 35 anni utilizza i dati, risultanti dal citato modello di microsimulazione, relativi ai lavoratori

---

<sup>7</sup> La disposizione prevede inoltre siano escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento nonché delle amministrazioni pubbliche e delle amministrazioni previste dalla Costituzione; per l'incremento della deduzione territoriale, oltre ai soggetti qui elencati si aggiungono anche le banche, gli altri enti finanziari, e le imprese di assicurazione.

per i quali i sostituiti d'imposta hanno beneficiato delle vigenti agevolazioni e li incrocia con i dati risultati dal data base ISTAT; si arriva quindi a definire che sono circa 1,1 mln i lavoratori di sesso maschile che hanno un'età inferiore ai 35 anni e che sono circa 2,8 mln i lavoratori di sesso femminile; pertanto la platea di soggetti per i quali sarà possibile ottenere l'agevolazione in questione è pari a circa 3,9 mln di dipendenti.

Applicando le specifiche maggiori deduzioni pari a 6.000 euro pro capite e considerando un'aliquota media IRAP del 4,2 per cento, si ottiene un minor gettito di competenza a titolo di IRAP pari a circa 994 mln di euro.

Inoltre considera che la normativa proposta genera una riduzione dell'IRAP a seguito dell'incremento della deducibilità del costo del lavoro con conseguenti effetti ai fini IRES riducendo, da un lato, l'imposta su cui calcolare la deduzione forfetaria del 10 per cento di cui al citato decreto-legge n. 185 del 2008, dall'altro, riducendo il costo del lavoro dedotto ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame.

Pertanto gli effetti complessivi in termini di cassa, considerando un acconto IRES del 75 per cento, un acconto IRAP dell'85 per cento e l'uso del metodo previsionale per la determinazione dell'acconto IRAP, con un effetto pari al 15 per cento del minor gettito stimato, e a titolo di IRES pari al 75 per cento, sono quantificati nel seguente modo<sup>8</sup>:

(milioni di euro)

CASSA	2012	2013	2014
IRAP	-149	-1.690	-994
IRES/IRPEF	-1.457,7	-1.903,6	-2.024,4
Addiz. Energetica IRES	-17,5	-17,5	-17,1
<b>Totale</b>	<b>-1.624,2</b>	<b>-3.611,1</b>	<b>-3.035,5</b>

Nel prospetto riepilogativo degli oneri della manovra a decorrere dall'anno 2015 in misura stabile il minor gettito è fatto pari a complessivi 3.014 mln di euro di cui 994 mln di euro a titolo di deduzione IRAP per giovani e donne e 2.020 mln di euro a titolo di deducibilità IRAP sulle imposte dirette.

In merito alle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati (comma 1-bis) è stata presentata relazione

<sup>8</sup> Il dato di competenza è suddiviso in minor gettito a titolo di IRAP costante negli anni a decorrere dal 2012 e pari a 994 mln di euro, a titolo di IRES/IRPEF pari a 1.920,5 mln di euro per il 2012 e pari a 1.979,9 mln di euro a decorrere dal 2013, mentre a titolo di addizionale energetica IRES si ha un minor gettito pari a 17,5 mln di euro per il 2012 e 17,3 mln di euro a decorrere dal 2013.

tecnica aggiuntiva in cui si evidenzia che la disposizione è di mero coordinamento e non determina alcun effetto di maggior gettito in quanto, si legge nella RT, il contribuente che attualmente abbia solo costo del lavoro e non interessi passivi sarà incentivato, per continuare ad usufruire delle deduzione del 10 per cento dell'IRAP, ad accendere un debito oneroso, seppur minimo.

Al riguardo, si evidenzia che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente la verifica puntuale delle variabili utilizzate nella quantificazione proposta; in particolare non si conosce l'ammontare medio del costo del lavoro, la stima della capienza della maggiore deduzione dal reddito di impresa per le persone fisiche, nonché l'ammontare delle deduzioni già effettuate e relative al costo del lavoro ed in più nulla viene detto in merito all'aliquota media IRES/IRPEF stimata sulla quale si calcola la perdita di gettito.

In merito a tale ultimo aspetto si evidenzia che l'aliquota media IRES risulta pari a circa il 18,42 per cento<sup>9</sup> ed è ricavabile dalla riparametrazione tra l'importo deducibile a titolo di IRAP e la conseguente minore IRES che la RT stima in circa 1.842 mln di euro; tale considerazione induce a ritenere opportuno un approfondimento da parte del Governo atteso che detta variabile incide direttamente sulle stime di minor gettito e che, ad un primo calcolo effettuato utilizzando i dati tratti dal modello UNICO 2009 – società di capitali, forniti dal sistema SINTESI della SOGEI, sembra evincersi che l'aliquota media IRES si attesti su valori medi più elevati rispetto a quelli prospettati in RT<sup>10</sup>.

Altro aspetto che sarebbe necessario chiarire riguarda la sostanziale invarianza, a partire dal 2015, della perdita di gettito a titolo di imposte dirette e IRAP, come si evince chiaramente nel prospetto degli oneri della manovra nel quale le minori entrate non subiscono variazioni in relazione all'evoluzione tendenziale del gettito.

Infine in merito alla modifica presentata con emendamento presso la Camera dei Deputati si apprende che, per motivi prudenziali, non si ascrivono effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla diminuzione della deduzione forfetaria IRAP, ai sensi

---

<sup>9</sup> Dato ricavato dal seguente rapporto: 1.842/10.000 mln di euro.

<sup>10</sup> In particolare il rapporto tra il rigo RN17 (IRES dovuta) ed il rigo RN6 col. 2 (reddito imponibile) genera un'aliquota media pari a circa il 25,47 per cento; se si tiene conto anche dei dati forniti dal consolidato IRES l'aliquota media tende a salire.

del citato decreto-legge n. 185 del 2008, in quanto ora diviene applicabile solo in presenza di interessi passivi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare essendo verosimile ipotizzare che la platea di soggetti che avranno diritto alla deduzione forfetaria in argomento diminuiranno necessariamente in vista dell'applicazione della disciplina recata dal presente articolo.

### *Articolo 3*

#### *(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifi naziamento fondo di garanzia)*

I commi da 1 a 3 integrano l'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012) in materia di patto di stabilità interno per regioni e province autonome, disponendo che dal computo delle spese finali siano escluse, nel limite di 1 mld per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, quelle effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.

Di conseguenza, viene istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo di compensazione ripartito tra le singole regioni, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1 mld per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del Fondo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame.

**La RT** afferma che l'esclusione riguarda le spese sostenute dalle regioni a valere sulle risorse regionali, nonché su quelle statali loro trasferite dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. In tal modo si realizza una accelerazione delle spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie e un significativo miglioramento delle capacità di tiraggio dei fondi strutturali a disposizione nel triennio 2012-2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Fondo compensazione interventi per lo sviluppo				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 incrementa di 400 mln di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

La RT, oltre a descrivere la norma, aggiunge che gli effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Dotazione fondo di garanzia PMI	400	400	400	50	100	150	50	100	150

Al riguardo, andrebbe esplicitato il criterio di spendibilità adottato per le risorse in esame, ai fini della quantificazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 5 dispone il versamento di 300 mln di euro complessivi dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura di 150 mln nel 2012 e 150 mln nel 2013, per essere riassegnate al fondo per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione di cui all'articolo 3 della legge n. 295 del 1973. Al relativo onere in termini di fabbisogno ed indebitamento netto si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

La RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Fondo export				100	100	100	100	100	100

Al riguardo, andrebbe esplicitato il criterio di spendibilità adottato, ai fini della quantificazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Inoltre, il riversamento di risorse provenienti dal medesimo conto di tesoreria è previsto anche al comma 3 dell'articolo 7 del presente provvedimento (utilizzo di 226 mln di euro). Andrebbe pertanto chiarito se tali utilizzi possano pregiudicare le finalità a legislazione vigente da realizzare con le risorse esistenti sul citato conto di tesoreria.

#### *Articolo 4*

#### *(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)*

L'articolo 4 introduce a regime la detrazione a fini Irpef del 36 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Rispetto alla vigente regolamentazione, viene inserita la possibilità di detrarre le spese per gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In base ad una modifica approvata in prima lettura, è stato specificato che lo stato di emergenza può essere stato dichiarato anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012, con una modifica all'articolo 1, comma 48, della legge di stabilità per il 2011, le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), estendendole per il solo anno 2012 anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; agli oneri relativi a tale estensione, valutati in 6,58 mln per l'anno 2014 e in 2,75 mln a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante una specifica copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente. A decorrere dal 1° gennaio 2013 alle fattispecie di riqualificazione energetica verrà invece applicata la detrazione del 36 per cento, come disciplinata dal nuovo articolo 16-*bis* del Tuir.

La RT considera separatamente gli effetti delle agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per il 2012 e le agevolazioni tributarie per recupero del patrimonio edilizio a partire dal 2013. In entrambi i casi viene effettuata un'analisi del minor gettito (Irpef) associato alle agevolazioni introdotte e del maggior gettito



(prevalentemente in termini di Iva, ma anche per Irpef, Ires e Irap) che si ipotizza venga prodotto in conseguenza delle agevolazioni stesse. Con riferimento alla riqualificazione energetica, si assume che il 25 per cento delle spese sia relativo ad un effetto indotto della norma stessa, con la conseguente necessità della stima dei maggiori introiti in termini di IVA e imposte dirette. Per quanto riguarda invece gli effetti delle disposizioni a regime, utilizzando come riferimento il risultato di uno studio sugli effetti indotti delle detrazioni in oggetto sul mercato delle ristrutturazioni, dal quale risulta che nel periodo 1998-2006 l'incentivo ha portato ad un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni pari a circa 1.150 mln, si ipotizza che gli investimenti indotti determinati dalle disposizioni in oggetto superino tale valore del 50 per cento, giungendo quindi a 1.725 mln di euro.

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare le detrazioni in oggetto per gli eventuali interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti in quelli previsti dalla normativa del 36 per cento, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la RT correlata all'emendamento approvato non indica ulteriori effetti di gettito rispetto a quanto contemplato dalla RT originaria, in considerazione del fatto che le suddette fattispecie (stimabili di non rilevante entità) potrebbero in linea di massima già rientrare nella casistica dei lavori per i quali si fruisce della detrazione del 36 per cento.

Con riferimento all'ampliamento introdotto in prima lettura in relazione all'installazione di scaldacqua a pompa di calore, la RT integrativa quantifica in 75 mln la spesa effettuata nel 2012, nel presupposto che si tratti di circa 50.000 unità e che la spesa media sia di 1.500 euro. Inoltre, viene chiarito che ai fini della quantificazione degli effetti dell'agevolazione è applicata la medesima metodologia utilizzata nella RT originaria.

**Al riguardo**, dal punto di vista metodologico si rileva che la RT tiene conto - sia pure implicitamente - dell'effetto del cosiddetto "peso morto", inteso in questo caso come quella quota degli interventi di ristrutturazione che sarebbero stati attivati anche in assenza delle agevolazioni. Infatti, gli effetti onerosi (detrazioni di una quota pari al

36 per cento delle spese per recupero edilizio e, con riferimento all'anno 2012, del 55 per cento delle spese per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici) sono stati calcolati sulla base dell'intero ammontare di spesa previsto, mentre gli effetti positivi in termini di maggiori entrate attese sono stati quantificati solo in relazione a quella parte degli interventi di ristrutturazione che si stima possa avere luogo in conseguenza delle incentivazioni stesse.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi alle agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per l'anno 2012, non ci sono particolari osservazioni.

Si osserva invece che la RT, per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio, stima effetti indotti di entità particolarmente consistente, cosicché il minor gettito Irpef derivante dalle agevolazioni (pari, in termini di competenza annua, a 3.123 mln, da suddividere in 10 quote annuali) risulta nel calcolo più che compensato (tenendo conto del meccanismo saldo/acconto ai fini della quantificazione del gettito di cassa) dai citati effetti indotti.

Il corrispondente gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente:

*(milioni di euro)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>IRPEF</b>	0	-46,8	-499,7	-858,8	-1.171,1	-1.483,4
<b>IRPEF/IRES/IRAP</b>	0	+70,6	+752,7	+470,5	+470,5	+470,5
<b>IVA</b>	0	+156,8	+156,8	+156,8	+156,8	+156,8
<b>Totale</b>	0	+180,6	+409,8	-231,5	-543,8	-856,1

In proposito, si sottolinea che le stime della RT sembrano presupporre una capacità di spesa da parte delle famiglie che non apparirebbe coerente con la attuale situazione economica.

Si evidenzia poi che, dal punto di vista concettuale, la stabilizzazione di una agevolazione tende a determinare effetti indotti meno consistenti di quelli associabili ad interventi limitati nel tempo, venendo meno lo stimolo legato all'anticipazione di un certo comportamento da parte del beneficiario.

Tali considerazioni inducono a ritenere che le stime della RT abbiano carattere non prudenziale.

Sotto un altro profilo, si osserva che, mentre negli esercizi 2012-2014 la perdita di gettito per le detrazioni risulta più che compensata dai citati effetti indotti, per gli esercizi successivi al triennio la RT espone effetti crescenti di perdita di gettito.

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>IRPEF</b>	-24,8	-310,6	-664,6	-1.023,7	-1.336,0	-1.648,3
<b>IRPEF/IRES/IRAP</b>	46,0	561,5	522,6	470,5	470,5	470,5
<b>IVA</b>	102,3	156,8	156,8	156,8	156,8	156,8
<b>Totale</b>	123,5	407,7	14,9	-396,4	-708,7	-1.021,0

Per quanto riguarda gli effetti dell'estensione dell'agevolazione all'installazione di scaldacqua a pompa di calore, si rileva che non viene esplicitato in base a quali criteri sia stata effettuata la stima di 50.000 unità. Si osserva peraltro che, trattandosi di una fattispecie nuova e di durata limitata al solo esercizio 2012, l'ipotesi della RT in merito al peso degli effetti indotti - ovvero che, nell'ambito della spesa complessiva effettuata, il 25 per cento sia stato indotto dall'agevolazione stessa - appare plausibile.

Da ultimo si richiama l'attenzione sull'andamento significativamente crescente degli oneri (gettito IRPEF) correlato alla stabilizzazione della detrazione in esame, che rapportato alle previsioni nel tempo del maggior gettito derivante dagli effetti indotti, evidenzia uno squilibrio crescente dell'onere per gli esercizi futuri (rispetto alle previsioni di cui all'articolo 17 della legge di contabilità).

### *Articolo 5*

#### *(Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)*

L'articolo in esame dispone che, con successivo Dpcm, da emanare entro il 31 maggio 2012, saranno riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di una più efficace considerazione delle componenti patrimoniali e reddituali dei diversi soggetti che compongono il nucleo familiare rispetto alla vigente disciplina. Con lo stesso provvedimento sarà individuata la soglia dell'ISEE al di sopra della quale, a decorrere dal 1 gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute le agevolazioni fiscali o tariffarie o le prestazioni assistenziali indicate dallo stesso. Le modifiche approvate dalla Camera dei deputati prevedono un rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE e specificano meglio i criteri ai quali il provvedimento attuativo dovrà conformarsi nella revisione dell'istituto, precisandone nel contempo la sua natura regolamentare.

Si dispone che dall'attuazione della norma in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si disciplina nel contempo la destinazione dei risparmi che conseguiranno dalla nuova regolamentazione.

La RT non ascrive alla disposizione in esame effetti finanziari, in quanto i risparmi derivanti dalla revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione delle politiche sociali.

Al riguardo, nulla da osservare, sebbene la norma in esame rinvii ad un successivo atto (D.P.C.M) la determinazione sia del limite dell'ISEE per la fruizione dei benefici sia delle agevolazioni e prestazioni assistenziali non più riconosciute per effetto del superamento di detto limite.

Tuttavia occorrerebbe verificare se il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE possa essere realizzato mediante le risorse già a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti coinvolti e quindi senza effettivi oneri aggiuntivi, atteso che la norma prevede specificatamente la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. In merito è opportuno un chiarimento da parte del Governo.

## *Articolo 6*

### *(Equo indennizzo e pensioni privilegiate)*

L'articolo prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico, nonché ai vigili del fuoco. Inoltre non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

La RT afferma che la disposizione realizza economie quantificabili solo a consuntivo atteso che l'esclusione esplicita di alcune categorie di personale, nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione, determina nel primo triennio effetti non

puntualmente quantificabili tenuto conto anche dei tempi di liquidazione dei benefici previsti. Pertanto, non sono prudenzialmente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica nel prospetto riepilogativo.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

### *Articolo 6-bis*

#### *(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito)*

L'articolo dispone che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento per trimestre della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

Il comma 3 sancisce la nullità di clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede l'adozione di disposizioni applicative del presente articolo da parte del CICR.

La RT illustra le norme ed afferma la natura ordinamentale delle stesse, escludendo pertanto la sussistenza di oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## TITOLO II

### RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

#### *Articolo 7*

#### *(Partecipazione italiana a banche e fondi)*

Il comma 1 autorizza il presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). In tal senso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze è dato mandato di procedere all'esecuzione dei rapporti con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.

Il comma 2 autorizza la prosecuzione degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali per una spesa di 87 milioni di euro nell'anno 2012, di 125 milioni di euro nel 2013 e di 121 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale

Il comma 3 prevede che, per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, sia stanziata la somma di 226 milioni di euro tratte dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, che sono versate all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnate nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

**La RT** precisa che la disposizione di cui al comma 1 concerne la ratifica di due modifiche all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio dei Governatori della Banca n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011, volte a i) estendere il mandato geografico della BERS ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; ii) estendere l'uso dei Fondi Speciali ai "potenziali Paesi di operazione", individuati dal Consiglio dei Governatori della BERS, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell'attuazione dei principi di democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della BERS. La RT afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività conseguenti a tali modifiche saranno realizzate con risorse proprie della Banca o con fondi di donatori erogati su base volontaria.

Con riferimento al comma 3, il quale prevede il finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), utilizzando una quota delle risorse disponibili nel conto corrente di Tesoreria n. 20013, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella categoria XXXI della spesa, per gli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi, la RT afferma che la disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni al capitale dei suddetti Istituti internazionali).

L'integrazione disposta al comma 3 é priva di RT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>									
partecipazione italiana a banche e fondi (comma 2)	87,6	125,1	121,7	87,6	125,1	121,7	87,6	125,1	121,7
banche multilaterali di sviluppo (comma 3)	-	-	-	26	45	45	-	-	-
<b>Minori spese in conto capitale</b>									
riduzione tab. B MEF	87,6	125,1	121,7	87,6	125,1	121,7	87,6	125,1	121,7

Dalla norma si evince che gli effetti connessi all'applicazione del comma 3 si protraggono fino al 2017.

**Al riguardo**, in merito alla disciplina di cui al comma 3, circa la copertura in essa disposta a valere sulle disponibilità ivi indicate giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 7, comma 2-*bis* del D.lgs. n. 143 del 1998, destinate a finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla medesima nell'espletamento dei

propri compiti, si rende necessario verificare se l'utilizzo di tali risorse possa, in tutto o in parte, riferirsi anche ad impegni già assunti.

Sul punto, andrebbero acquisite rassicurazioni, dal momento che la stessa legge di contabilità prescrive, infatti, a tal fine all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che ogni qualvolta il dispositivo di copertura di un nuovo onere faccia riferimento a risorse che siano già affluite in tesoreria, il relativo riversamento in conto entrata al bilancio - per la successiva riassegnazione alla nuova finalità di spesa - debba sempre accompagnarsi alla formale riduzione della precedente autorizzazione di spesa.

Ora, pur tenendo conto della genericità della pregressa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 2-*bis* del D.lgs. n. 143/1998, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla effettiva assenza di pregressi impegni a valere sulle risorse da riversare in conto entrata al bilancio dalla contabilità speciale di tesoreria, nella misura e nella tempistica indicata dal comma 3, per ciascuna annualità, dal 2012 al 2017.

In aggiunta, sempre in merito al comma 2, venendo anche ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che i tendenziali a legislazione vigente già sconterebbero effetti in relazione alle caratteristiche della originaria finalità di spesa cui erano destinate le risorse qui riassegnate per una nuova finalità di spesa, merita segnalazione la modifica disposta al comma 3 nel corso dell'esame presso la Camera, laddove era emersa l'opportunità che provvedesse all'inserimento di una specifica disposizione, che fosse stata idonea a definire la compensazione finanziaria degli eventuali oneri aggiuntivi che si fossero manifestati in relazione alle nuove finalità.

In relazione poi ai profili di quantificazione non ci sono invece osservazioni, dal momento che l'autorizzazione di spesa si configura chiaramente sotto forma di limite "massimo".

## *Articolo 8*

### *(Misure per la stabilità del sistema creditizio)*

Il comma 1 stabilisce che ai fini della applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria previste dalla normativa comunitaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino



al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che la concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia circa l'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

Il comma 3 afferma che la garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

Il comma 4 prevede che la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

I successivi commi 5-34 prevedono specifiche disposizioni a disciplina dell'ambito e delle modalità di concessione della garanzia erariale.

**La RT** riferisce che il comma 4 dell'articolo in esame autorizza la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016 per assicurare stabilità al sistema creditizio mediante concessione di garanzie statali sui debiti bancari e alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

La RT precisa, inoltre, che i predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi, valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in caso di attivazione delle suddette garanzie. Tale appostazione è volta essenzialmente ad assicurare sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziare sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell'eventualità dell'escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l'ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.

Afferma, quindi, che solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto, ai sensi dell'articolo 31 della legge 196 del 2009, tale garanzia è inclusa nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia.

Infine, con riferimento al comma 35, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un'ulteriore garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance*), la RT afferma che, tenuto anche conto di quanto già previsto in occasione dell'introduzione di un analogo intervento all'art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 155 del 2008, agli eventuali oneri si potrà provvedere nell'ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

La modifica intervenuta al comma 4 rispetto al ddl iniziale è sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Maggiori correnti</b> <b>spese</b>	200	200	200	-	-	-	-	-	-

Dalla norma e dalla relazione tecnica, si evince che gli effetti indicati si protraggono oltre il triennio e fino al 2016.

**Al riguardo**, preliminarmente all'esame nel dettaglio dei profili di copertura e quantificazione, appare necessario soffermarsi sui riflessi metodologici e contabili che derivano alla gestione erariale dall'intervento di garanzie che siano prestate dallo Stato, ai sensi della vigente disciplina di contabilità generale.

La nuova legge di contabilità stabilisce infatti espressamente (articolo 31) che in un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, siano iscritte in ciascun bilancio annuale di previsione, le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Occorre sottolineare che il prospetto n. 19 della Tabella n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'esso articolato per competenza e residui, reca di fatto solo l'evidenziazione di indicazioni e delle occorrenze che hanno dato luogo ad una garanzia erariale, riportando la dicitura "per memoria" in relazione alla grandezza finanziaria prevista, ossia senza indicare un valore di stima della spesa. Unica eccezione consiste nella garanzia segnalata relativamente al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 relativamente alle garanzie dello Stato sui debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della

In tal senso, anche l'Allegato 19 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio di previsione per il 2012/2014 fornisce l'analitica indicazione delle singole fonti normative per cui si è determinata l'attivazione di una garanzia a carico dello Stato, essendo destinata a contenere anche le variazioni che, in termini di stima e valutazione, che conseguono alla prestazione di nuove garanzie, il cui onere sia riferibile allo stanziamento iscritto nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze relativo agli "oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative" (capitolo 7407 dello stato di previsione MEF).

Ora, pur considerando che la previsione di una nuova garanzia erariale non determina di per sé, simultaneamente, il sorgere di un nuovo e certo elemento di spesa per il bilancio, essa predispone comunque le condizioni per cui, a fronte dell'escussione ipotetica, lo Stato debba sostenere maggiori spese. Il problema si pone dunque nell'esigenza di apprezzare, con metodi adeguati, il rischio che nuovi oneri di spesa possano emergere per effetto della eventuale escussione della medesima garanzia<sup>12</sup>.

È proprio quest'ultimo, evidentemente, il profilo in esame in questa sede, dal momento che il suddetto nuovo e maggiore onere a

---

gestione corrente e per la rivalutazione ed il completamento di impianti. Tale ultima previsione costituisce, di fatto, anche la dotazione complessiva del capitolo 7407 per il 2011. Ben al di là dei criteri di esposizione e delle fattispecie che si possono ricondurre alle garanzie erariali, occorre valutare il più corretto criterio di rappresentazione contabile di tali interventi, tenuto conto che la relativa spesa dovrebbe essere sostenuta solo nel caso di escussione della garanzia. Per molti versi "antico" nella riflessione in materia di contabilità pubblica, il tema della congrua evidenziazione da dare alle garanzie prestate a terzi si pone oggi come una delle questioni più problematiche della contabilità di Stato, anche ai fini di una stima della consistenza del disavanzo e del debito delle Amministrazioni pubbliche, su cui si avrà modo di ritornare.

<sup>12</sup> In tal senso, è da richiamare l'intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 37 del 1961, relativamente ad una legge di una regione a statuto speciale come la Regione Sicilia, sancì la assoluta necessità di evidenziare una componente di spesa ad hoc. In tale occasione, la Corte costituzionale rilevò, infatti, che il dispositivo sottoposto al suo sindacato, in cui si prevedeva una garanzia erariale, avrebbe dovuto prevedere giocoforza anche una copertura finanziaria, pur specificando in proposito che la medesima copertura non avrebbe dovuto corrispondere all'intero importo dei crediti garantiti, costituendo l'ammontare equivalente della Garanzia prestata, essendo, piuttosto, sufficiente che la stessa fosse, invece, commisurata al reale rischio - da calcolare con metodi adeguati - assunto a proprio carico.

In altri termini, la Corte costituzionale, affermava che, in mancanza di qualsiasi indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte ai rischi assunti con la garanzia, una norma che sorregge una garanzia non può che essere considerata in contrasto con il principio di copertura sancito a livello costituzionale. Specifica, nel contempo, che tenuto conto della specialità dell'onere - gravato com'è da un'alea di incertezza, sia nel quantum che quanto alla sua effettiva realizzazione - la copertura in tal caso dovesse, però, che corrispondere solamente una stima "adeguata" del rischio di effettiva escussione per l'esercizio in previsione.

fronte del rischio di escussione, andrebbe a rigore adeguatamente quantificato in misura correlata all'effettivo rischio di escussione<sup>13</sup>.

Ora, ad illustrazione del metodo adottato nella quantificazione dell'onere da parte della RT in esame per il periodo 2012/2016, andrebbero perciò richiesti elementi di chiarificazione aggiuntivi sul rischio di escussione, a partire da elementi di stima circa l'ipotetico capitale che si dovrà garantire - di cui la RT non fornisce elementi di stima - nei termini che siano idonei a comprovare la congruità della cifra dell'onere indicato dal dispositivo in esame, e l'ammontare del capitale da assicurare su cui si prevede di porre garanzia erariale<sup>14</sup>.

In aggiunta, sempre per i profili di copertura, merita una riflessione l'esplicito rinvio, nel dispositivo in esame, alla dotazione del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nell'eventualità si dovessero verificare "ulteriori" oneri rispetto a quello stimati in 200 milioni di euro annui per il quinquennio 2012/2016.

---

<sup>13</sup> Come riferito dalla Corte dei Conti, nella deliberazione n. 11/2001, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non ha ritenuto - rispetto al caso specifico attenzionato - neppure soddisfacente l'eventuale e ipotetico rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine: sottolineandosi che tali fondi, a rigore, vengono quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla nuova legislazione.

<sup>14</sup> La questione introduce un nuovo profilo, ossia la ricerca della metodologia più corretta da adottarsi per pervenire ad una equilibrata valutazione del rischio di escussione della garanzia in un dato esercizio. Sul punto appaiono di particolare valore metodologico le indicazioni fornite dal principio *IPSAS n. 19 (PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS)*, laddove si esprime l'avviso che, allorché l'Amministrazione pubblica sia prestatrice di garanzie congiuntamente ad altri soggetti per una determinata obbligazione, la stessa dovrebbe sempre, opportunamente, farsi carico anche di valutare la parte dell'obbligo che si pensa all'inizio sia da onorare da parte di altri soggetti, nell'eventualità che essa sia chiamata comunque a risponderne, la quale dovrà essere trattata come una "sopravvenienza" passiva. In tal caso, per esempio, in presenza del debito di una società a capitale misto assistito da garanzia erariale, quella parte dell'obbligo di garanzia di cui dovranno farsi carico gli altri partecipanti della società a capitale misto, dovrà essere trattata come una "sopravvenienza" passiva da parte del soggetto pubblico. Utili indicazioni sono riportate in ordine al profilo metodologico anche nel documento del FMI "Garanzie Governative e rischio fiscale" del 2005, laddove si descrivono le procedure e le metodologie attraverso cui i governi dovrebbero opportunamente evidenziare, nel loro dei bilanci annuali, degli stanziamenti predisposti al fine di fronteggiare l'evenienza di nuovi o maggiori oneri connessi alla escussione di garanzie. Preliminarmente, il FMI sottolinea che l'impegno a procedere verso l'evidenziazione di tali stanziamenti deriva dall'obbligo di fornire una informazione indispensabile a rendere pienamente esauriente il bilancio dello Stato, non permettendo che siano poste al di fuori della suo perimetro di determinazione, ambiti di spesa che trovano la propria fattispecie "legittimante" nel quadro ordinamentale in vigore al momento della sua elaborazione. Il Fondo specifica, inoltre, che la previsione di spesa connessa all'eventualità dell'escussione di ciascuna garanzia, dovrebbe annualmente essere "aggiornata" (aumentata o diminuita) nel bilancio di previsione, ove ciò si renda necessario al variare delle condizioni di impegno corrispondenti. Rispetto al tema specifico della quantificazione dell'onere, la valutazione del rischio dovrebbe per il FMI ragionevolmente seguire le stime del costo connesso all'escussione di una garanzia, concretizzandosi nel calcolo probabilistico del flusso dei pagamenti che si prevedono, distintamente a ragione dell'escussione di ciascuna delle garanzie prestate, considerando anche i costi amministrativi e un tasso idoneo a rifletterne anche il grado di rischiosità.

Nel corso dell'esame in prima lettura si è provveduto ad espungere dal comma 4 l'espresso riferimento alla missione e al programma relativo al fondo di riserva che sarebbero stati coinvolti nell'eventualità, a fronte dell'escussione delle garanzie prestate - che - lo stanziamento predisposto, si fosse rivelato inadeguato. In seguito alla modifica é rimasto comunque invariato il riferimento all'articolo 26 della legge di contabilità.

La questione di per sé, oltre che rafforzare le criticità in ordine alla piena trasparenza da corrispondere nella quantificazione degli oneri a fronte del rischio di escussione delle garanzie, determina anche il manifestarsi di un ulteriore profilo di criticità, sia pure solo metodologico contabile, atteso che la quantificazione della dotazione delle poste già iscritte in bilancio, allorché queste siano costruite secondo il rigoroso metodo della legislazione vigente dovrebbe, di norma, scontarsi solamente sui fattori di spesa ritratti al momento della formulazione delle previsioni finanziarie.

In relazione poi alla mancata registrazione dei profili d'impatto della norma sui saldi di finanza pubblica, segnalandosi che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche solo nel caso in cui la medesima dovesse essere effettivamente escussa, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 9*

#### *(Imposte differite attive)*

L'articolo amplia l'ambito applicativo della disciplina prevista dall'art. 2, commi da 55 a 60, del decreto-legge n. 225 del 2010 che consente agli enti creditizi e finanziari la trasformazione di alcune tipologie di imposte differite attive iscritte in bilancio. La novità, in primo luogo, riguarda la trasformazione per intero (*pro quota* nella legislazione previgente) in credito d'imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali causate dalla deduzione differita delle componenti negative di reddito di cui al comma 55 del citato articolo 2 (svalutazione di crediti, avviamento e beni immateriali).

Tale trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita.

Tale perdita è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta.

In secondo luogo, si ha un ampliamento soggettivo, in quanto l'ambito di applicazione si estende anche alle società in liquidazione volontaria, ovvero sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. Il credito d'imposta, oltre ad essere compensabile o cedibile infragruppo, sarà rimborsabile per la parte che residua in seguito alle compensazioni. Si evidenzia la non deducibilità delle corrispondenti componenti negative che hanno dato luogo alla formazione di imposte anticipate, trasformate in crediti d'imposta.

**La RT** stima prudenzialmente una perdita di gettito di circa 7 milioni di euro annui, a partire dal 2012, sulla base dei dati utilizzati nella RT originaria annessa all'art. 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 (corrispondente al 5 per cento dell'onere complessivo stimato in detta RT). Tale minor gettito sembra associato all'ampliamento dell'ambito applicativo della disciplina della trasformazione delle DTA (*Deferred Tax Asset*) in crediti di imposta, operato dall'articolo in esame.

**Al riguardo**, si osserva che la RT non offre dati ed informazioni che consentano una verifica della stima proposta dell'onere; in più quantifica gli effetti finanziari sulla base dei dati dell'anno di imposta 2008 e pertanto sarebbe opportuno effettuare una previsione su valori più aggiornati anche per via dell'esigenza di tener conto dell'attuale congiuntura economica diversa da quella esistente nel 2008. Infatti, vista la crisi economica e finanziaria in corso, è plausibile che un numero maggiore di imprese possa dover svalutare attività patrimoniali quali i crediti o le attività immateriali o possa trovarsi in una situazione di perdita o crisi, con conseguente ampliamento della platea di soggetti rientrante nella fattispecie in esame e con riflessi sotto il profilo degli oneri correlati.

Infine, sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla nuova disposizione, secondo la quale le DTA vengono trasformate per intero in crediti di imposta. Ad una prima analisi, infatti, ciò sembrerebbe offrire una maggiore capacità di trasformazione delle predette DTA rispetto a quella posta dall'attuale disciplina che consente la trasformazione limitatamente al prodotto tra la perdita di esercizio ed il rapporto tra le DTA iscritte in bilancio ed il patrimonio (capitale e riserve) ai sensi dell'articolo 2, comma 56 del citato decreto-legge 225 del 2010.

**TITOLO III**  
**CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

**CAPO I**  
**MISURE PER L'EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA**  
**TRASPARENZA FISCALE**

*Articolo 10*  
*(Regime premiale per favorire la trasparenza)*

**Commi da 1 a 13**  
**(Regime agevolato opzionale per talune tipologie di contribuenti)**

L'articolo in esame istituisce un nuovo regime agevolato e opzionale per i soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone. I vantaggi di tipo premiale (quali semplificazioni degli adempimenti amministrativi, maggior assistenza dell'amministrazione finanziaria, accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA, nonché deroghe al regime delle presunzioni o decadenze) saranno riconosciuti a condizione che il contribuente: a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata. Le agevolazioni sono differenziate a seconda che il contribuente sia sottoposto o meno al regime di accertamento basato sugli studi di settore e che rientri nel regime di contabilità ordinaria o semplificata. In particolare in quest'ultimo caso è altresì prevista la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l'esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA; sono inoltre disciplinati una serie di adempimenti a cui l'Agenzia delle Entrate dovrà provvedere. Si provvede altresì al rafforzamento dell'attività di verifica dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, che sono chiamate a destinare la capacità operativa a specifici piani di controllo dei contribuenti soggetti a studi di settore per i quali non sono applicate le nuove norme di favore.

**La RT** afferma che gli effetti sul gettito di tali benefici appaiono di non rilevante entità considerando che i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi verrebbero comunque compensati dalla possibile emersione di base imponibile per effetto dell'introduzione della norma stessa.

Al riguardo, si evidenzia che al fine di suffragare, con elementi oggettivi, la neutralità della disposizione andrebbero quantificati sia il minor gettito derivante dalle semplificazioni proposte, sia il maggior gettito conseguente all'emersione di base imponibile così come si legge nella RT. In più sarebbe opportuno ottenere dati circa la platea dei soggetti realmente interessati dalla nuova disciplina, atteso che le concrete modalità applicative della stessa sono rinviate a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Infine sarebbe necessario verificare che l'attività di assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria non comporti maggiori oneri di tipo amministrativo e gestionale.

### **Commi 13-*bis* e 13-*ter*** **(Riscossione di imposte)**

Il comma 13-*bis* interviene in materia di riscossione delle imposte sul reddito. In particolare si prevede che la dilazione del pagamento concessa dall'agente della riscossione<sup>15</sup> possa essere prorogata una sola volta (fino a 72 mesi) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente e a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

Il comma 13-*ter* consente anche il prolungamento delle dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che può essere consentito anche al debitore che non abbia pagato la prima rata o, successivamente, due rate, a condizione che comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base del riconoscimento della prima dilazione.

La RT non valuta l'effetto in termini di riscossione derivante dalla disposizioni in esame.

Al riguardo, si osserva che, sebbene la maggiore dilazione concessa possa consentire ai soggetti in difficoltà economica di assolvere con maggiore probabilità ai propri debiti tributari, a beneficio della finanza pubblica, l'ulteriore dilazione di 6 anni (72 mesi) potrebbe altresì avere un impatto negativo in termini di gettito. Tale impatto andrebbe pertanto stimato.

---

<sup>15</sup> Ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973.



## **Commi da 13-*quater* a 13-*septies*** **(Remunerazione degli agenti della riscossione)**

L'articolo 13-*quater* modifica la disciplina relativa alla remunerazione del servizio degli agenti di riscossione. In particolare la loro attività sarà compensata, in luogo dell'attuale aggio<sup>16</sup>, con rimborso dei costi fissi (come risultanti dal bilancio certificato), da calcolarsi annualmente, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora. Tale rimborso è a carico del debitore:

- per il 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, mentre la restante parte è a carico dell'ente creditore;
- integralmente, in caso contrario.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono altresì determinate la misura e la modalità di erogazione del rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, nonché le tipologie di spese oggetto di rimborso. Infine viene precisato che da tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dato che la nuova struttura della remunerazione è, come l'attuale, strettamente correlata alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse e al momento in cui il contribuente effettua il pagamento.

**Al riguardo**, si rende opportuna una più dettagliata analisi delle variazioni finanziarie che la disciplina in questione potrebbe recare anche con riferimento alla verifica del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi che la norma intende raggiungere.

## **Commi 13-*octies* e 13-*novies*** **(Posticipo cessazione Equitalia per entrate locali)**

Il comma 13-*octies* posticipa (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012) la data a partire dalla quale Equitalia e le società dalla stessa partecipate cessano di

---

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 112 del 1999, l'attività di riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore: a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario.

effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Il comma 13-*novies* proroga al 31 dicembre 2012 l'affidamento della riscossione delle entrate locali.

**La RT** non ascrive effetti a tali disposizioni in quanto rivestono carattere procedurale.

**Al riguardo**, si osserva che anche la RT allegata alle disposizioni la cui entrata in vigore viene posticipata per effetto della norma in esame (decreto-legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2, lettera *g-ter*)), considerava le stesse di carattere procedurale e dunque prive di effetti finanziari. Peraltro, in ordine alle valutazioni degli effetti della riattribuzione ai comuni delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, si possono richiamare le considerazioni già effettuate dal Servizio a proposito della richiamata disposizione<sup>17</sup>.

### **Commi 13-*decies* e 13-*undecies* (Rateizzazioni debiti tributari)**

Il comma 13-*decies* interviene in materia di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, nonché di controllo formale. In particolare abroga la disposizione secondo la quale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro. Ridisciplina, inoltre, le conseguenze del tardivo pagamento delle rate in termini di decadenza dal beneficio della rateizzazione ed iscrizione a ruolo. In particolare, prevede che il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997<sup>18</sup>, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il comma 13-*undecies* prevede che le disposizioni sopraindicate si applicano anche alle rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** non prevede effetti finanziari.

---

<sup>17</sup> Cfr. Nota di lettura, n. 107, giugno 2011, pagg. 71-73.

<sup>18</sup> Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Al riguardo, merita una considerazione l'abrogazione della garanzia dovuta sulle rate successive alla prima di importo superiore a 50.000 euro. Infatti, ciò potrebbe accrescere l'incertezza per l'erario di riscuotere le somme dovute, tra l'altro di importo particolarmente rilevante.

### **Commi 13-*duodecies* e 13-*terdecies*** **(Invio elettronico fatture verso P.A.)**

Il comma 13-*duodecies* interviene sulla disciplina (di cui all'art. 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007) relativa all'obbligo d'invio elettronico delle fatture nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In particolare specifica che le PP.AA. in oggetto sono rappresentate da enti e dagli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari<sup>19</sup> nonché dalle amministrazioni autonome. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stabilita la data dalla quale decorrono gli specifici obblighi sulla materia a carico delle amministrazioni locali sopraindicate. Il comma 13-*terdecies* prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell'agente della riscossione al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eventuale eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

### **Articolo 11** **(Emersione di base imponibile)**

Il presente articolo individua una serie di disposizioni finalizzate all'emersione della base imponibile. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2012, vengono potenziate le comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziari nei confronti dell'anagrafe tributaria. Inoltre è abrogato l'art. 2, comma 36-*undevicies* del decreto-legge n. 138 del 2011 che autorizzava l'Agenzia delle entrate ad elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate

---

<sup>19</sup> Si veda art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009.

sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari. In particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, l'Agenzia è comunque autorizzata ad utilizzare le informazioni oggetto di comunicazione per la formazione di elenchi di contribuenti a maggiore rischio di evasione, ma nella nuova formulazione introdotta dalla Camera non sembrerebbe esserci più necessariamente l'assoggettamento al controllo dell'amministrazione finanziaria per i contribuenti inseriti in tali liste. La norma in esame prevede poi che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, siano previste adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati oggetto di comunicazione e per la relativa conservazione. Vengono altresì soppressi i Consigli tributari istituiti presso i Comuni per favorire l'attività di accertamento tributario e contributivo comunale. Infine, con il comma 10 *bis*<sup>20</sup>, viene differito di un anno (31 dicembre 2013) il termine entro cui l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sottopongono a controllo la posizione dei contribuenti, beneficiari dei condoni di cui alla legge n. 289 del 2002, che non effettuino il pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo relative ai periodi di imposta successivi a quelli condonati entro i termini di cui al comma 5-*ter* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

**La RT** non ascrive, in via prudenziale, né effetti positivi in termini di gettito derivanti dal potenziamento dell'attività di accertamento, né ripercussioni in termini di contrasto all'evasione e di partecipazione all'accertamento da parte dei comuni per effetto della soppressione dei Consigli tributari.

**Al riguardo**, appare condivisibile l'impostazione metodologica della RT la quale non ascrive alcun gettito alle disposizioni in esame volte al contrasto ed all'emersione dell'evasione; ciò peraltro in linea con le osservazioni più volte formulate, tra gli altri, dai Servizi del bilancio delle Camere e dalla Corte dei Conti in merito ad iniziative normative perseguenti analoghe finalità che conteggiavano nei saldi gli effetti positivi attesi.

Quanto invece alla predisposizione di misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione delle informazioni oggetto di comunicazione, si osserva che essa potrebbe determinare, in assenza della specifica previsione di neutralità finanziaria delle misure in oggetto, oneri aggiuntivi di tipo gestionale ed amministrativo.

---

<sup>20</sup> Aggiunto nel corso della prima della lettura presso la Camera dei deputati.

## *Articolo 11-bis*

### *(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie)*

L'articolo prevede la digitalizzazione delle informazioni bancarie e finanziarie, estendendo l'utilizzo della procedura informatica, attualmente in uso nelle indagini finanziarie ai fini tributari, sia alle richieste e alle notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sia alle relative risposte.

La RT, dopo aver illustrato la norma, afferma che essa mira a velocizzare le indagini penali svolte presso le banche e gli intermediari finanziari, assicurando qualità ed efficienza delle procedure. Pertanto non si ascrivono alla disposizione effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale.

## *Articolo 12*

### *(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante)*

La norma in esame prevede la riduzione da 2.500 a 1.000 euro del limite al di sopra del quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito o titoli al portatore. L'adeguamento del saldo dei libretti bancari e postali al portatore alla nuova soglia deve avvenire entro il 31 marzo 2012. Gli accrediti relativi alle pensioni minime, assegni e pensioni sociali sono esenti dall'imposta di bollo e sugli stessi le banche, la società Poste Italiane Spa e gli altri intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo. Inoltre, per consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e locali di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, il Ministero dell'Economia e delle Finanze promuove la stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con i prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS a condizioni favorevoli. Infine il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, la società Poste italiane Spa, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e l'ABI definiscono con apposita convenzione le caratteristiche di un conto corrente di base offerto senza costi di gestione. Per le fasce socialmente svantaggiate il conto corrente di base è esente dall'imposta di bollo.

La RT prudenzialmente non ascrive effetti positivi in termini di gettito derivanti dal potenziamento degli strumenti di contrasto

all'evasione fiscale. Con riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo sui rapporti di conto corrente dei soggetti titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, la RT non stima effetti in termini di gettito. Si legge in RT che la sostanziale neutralità finanziaria deriva, da un lato, dalla circostanza che l'esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito (per l'imposta di bollo) con riferimento a quei soggetti che ad oggi non sono intestatari di conto corrente, dall'altro, dalla trascurabile entità della perdita di gettito per quel che concerne i soggetti che invece sono già titolari di un rapporto di conto corrente.

Al riguardo, andrebbe quantificata la potenziale perdita di gettito derivante dall'esenzione dall'imposta di bollo nei casi di conti correnti già esistenti. Per quanto concerne l'esclusione dei costi di gestione sui rapporti di conto corrente di base andrebbe chiarito se ciò possa incidere sulla redditività delle banche.

Infine occorrerebbe verificare che l'utilizzo dei POS da parte delle Pubbliche Amministrazioni comporti un incremento degli incassi sufficiente a garantire la copertura dei costi associati all'uso dei POS.

Andrebbe altresì verificata l'esistenza di eventuali oneri correlati all'obbligo per le P.A. di avvio del superamento dei sistemi cartacei (art. 12, comma 2, lett. a)).

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE**

***Articolo 13***

***(Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria)***

**Commi da 1 a 16**  
**(Modifiche in materia di IMU)**

L'articolo 13 anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 23/2011; il comma 1 prevede un periodo di applicazione sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, regolata dalle nuove disposizioni contenute nell'articolo all'esame e, in quanto compatibili, secondo la disciplina vigente di cui al D. Lgs. 23/2011.

L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Il comma 2 individua il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili, cioè fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Il comma 3 dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile che per i fabbricati è individuato come il valore che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori (comma 4):

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (ai sensi della modifica introdotta durante l'esame presso al Camera dei Deputati);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a far data dal 1 gennaio 2013 (l'eccezione e l'elevazione sono frutto della modifica dell'emendamento presentato presso la Camera dei Deputati);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Il comma 5, emendato presso la Camera dei Deputati, prevede che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto e rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130.

E' stato previsto inoltre, con il citato emendamento, che per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Per quanto attiene l'aliquota, il comma 6 definisce la misura di base nello 0,76 per cento; è tuttavia data facoltà ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Sono previste, altresì, delle aliquote ridotte: il comma 7 definisce quella pari allo 0,4 per cento da applicare all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, anche in tal caso il comune può ridurre o aumentare l'aliquota sino a 0,2 punti percentuali, mentre il comma 8 definisce l'aliquota dello 0,2 per cento da applicare per i fabbricati rurali ad uso strumentale con l'analoga possibilità per i comuni di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione fino allo 0,1 per cento.

Sono, inoltre, previsti altri casi di riduzione dell'aliquota di base, ai sensi del comma 9.

Il comma 10, introduce una detrazione pari a 200 euro dall'imposta dovuta sull'abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati è stata prevista, per gli anni 2012 e 2013 un'ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché residente e dimorante nell'immobile adibito come abitazione principale. Tuttavia tale maggiorazione non può superare i 400 euro.

Il successivo comma 11 disciplina il riparto del gettito dell'IMU, per il periodo sperimentale, tra lo Stato ed i comuni; in particolare è previsto che dal 2012, vada versata allo Stato la quota pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Inoltre per la parte destinata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dalla disciplina in esame e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni. Le attività di riscossione ed accertamento dell'imposta erariale sono affidate al Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il versamento dell'imposta è effettuato, ai sensi del comma 12, utilizzando il modello unico di versamento (F24).

**La RT** evidenzia, dopo aver ripercorso le modifiche che generano variazioni finanziarie, l'ammontare dei gettiti stimati relativi alle imposte (IRPEF e ICI) che saranno sostituite dall'IMU; in particolare a titolo di IRPEF il gettito è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2009 ed ammonta a circa 1.650 mln di euro.

Per quanto attiene invece il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall'ISTAT nei conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2010, pari a 9.200 mln di euro.

La base imponibile è stata costruita puntualmente per ciascun soggetto persona fisica e persona non fisica mediante l'elaborazione di diverse fonti informative quali: la banca dati del catasto edilizio urbano e del catasto terreni, le dichiarazioni dei redditi (modelli



UNICO) e le certificazioni da lavoro dipendente (CUD) e la banca dati dei versamenti dell'ICI.

Quindi la stima della base imponibile dell'IMU sperimentale, prudenzialmente ridotta per tener conto di alcune esenzioni previste e non stimabili puntualmente, è pari a circa 4.260 mld di euro da cui, applicando l'aliquota base del 7,6 per mille o quella del 4 per mille (nel caso di abitazioni principali e relative pertinenze), si ottiene un gettito complessivo di circa 21,805 mld di euro; questo importo è suddivisibile in circa 18 mld di euro riferibili agli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e circa 3,8mld di euro relativi alle prime case e pertinenze.

Gli effetti finali di gettito sono riportati nella seguente tabella

(miliardi di euro)

IMU sperimentale	21,8
ICI a normativa vigente	-9,2
IRPEF ed addizionali su redditi fondiari relativi a immobili non locati	-1,6
Variazione	+11
- di cui riserva allo Stato	+9
- di cui maggiori entrate a favore dei comuni	+2

La quota parte del maggior gettito riservata alle entrate erariali rappresenta il 50 per cento del maggior gettito derivante dagli immobili diversi dall'abitazione principale e annesse pertinenze.

Viene infine evidenziata, con la tabella sottostante, la distribuzione della variazione di gettito delle nuova IMU a livello territoriale:

(milioni di euro)

Totale variazioni di gettito	Variazione di gettito IMU
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>11.005</b>
Comuni delle Regioni a statuto ordinario	9.700
Comuni delle Regioni a statuto speciale	1.305
Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta	535
Sardegna	244
Sicilia	526

Con riferimento alle modifiche apportate con emendamento governativo la RT integrativa stima gli effetti di gettito derivanti dall'innalzamento del moltiplicatore catastale per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 (che passa da 60 ad 80 a decorrere dal 2012), nonché dall'incremento del moltiplicatore catastale da applicare per gli immobili appartenenti alla categoria

catastale D, con esclusione di quelli classificabili come D5, che passa da 60 a 65 a decorrere dal 2013.

Sulla base delle medesime elaborazioni utilizzate nella RT iniziale si ottiene un maggior gettito pari a 54,8 mln di euro per il 2012 e pari a 324,8 mln di euro a decorrere dal 2013.

Tuttavia gli effetti, ai fini del saldo netto da finanziare, sono valutati per il 50 per cento come maggiore entrata erariale (pari a 27,4 mln di euro per il 2012 e 162,4 mln di euro a decorrere dal 2013) e per il restante 50 per cento come riduzione dei trasferimenti a favore dei comuni.

Considera inoltre le modifiche concernenti la maggiore detrazione per abitazione principale riconosciuta per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni per i soli anni 2012 e 2013; la stima è costruita considerando la distribuzione dei nuclei familiari soggetti a tassazione IMU e la condizione che i figli risiedano anagraficamente e dimorino negli immobili in questione.

La perdita di gettito a tale titolo è pari a 400 mln di euro per ciascuno dei due anni 2012 e 2013.

Le variazioni complessive finali relative al saldo netto da finanziare sono, pertanto, pari a maggior gettito erariale di 9.032,4 mln di euro per l'anno 2012, di 9.167,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2013, mentre a titolo di trasferimenti si hanno minori oneri per 1.627,4 mln di euro per l'anno 2012, 1.762,4 mln di euro per l'anno 2013 e 2.162,4 mln di euro a decorrere dall'anno 2014. Per quanto attiene invece il fabbisogno e l'indebitamento netto si ha un maggior gettito pari a 10.659,8 mln di euro per l'anno 2012, 10.929,8 mln di euro per l'anno 2013 e 11.329,8 mln di euro a decorrere dall'anno 2014.

Al riguardo si evidenzia che la modalità di microsimulazione adottata ai fini della stima degli effetti finanziari non consente di verificare le quantificazioni proposte; nel merito sarebbe opportuno conoscere alcuni dati aggregati che consentano di poter almeno verificare a grandi linee gli effetti recati dalla normativa.

In particolare ci si riferisce alla esplicitazione della stima dell'incremento dell'ammontare di base imponibile per effetto dei moltiplicatori IMU, alla quantificazione specifica del minor gettito dovuto all'innalzamento della detrazione per l'abitazione principale, nonché alla quantificazione inerente l'ulteriore detrazione per i nuclei

familiari con figli per la quale non vengono esplicitate neanche le banche dati di riferimento.

Nella RT, in relazione alla determinazione del gettito IMU sul quale verrà calcolata la quota riservata allo Stato (50 per cento), la stima sembra ricomprendere anche il gettito riveniente dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Riguardo a questi ultimi invece si richiama l'attenzione sul disposto di cui al comma 11 che nel riservare allo Stato la predetta quota di imposta, la calcola sulla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei predetti fabbricati rurali<sup>21</sup>.

Altro aspetto che andrebbe esplicitato riguarda il peso dell'abbattimento prudenziale della base imponibile dell'IMU sperimentale causato da alcune esenzioni previste e non stimabili in modo puntuale.

Con riferimento, poi, agli effetti di cassa della disposizione in parola si evidenzia che la RT non sembra tener conto della differente modalità di versamento dell'IMU, che sostanzialmente ripercorre quelle dell'attuale ICI e consiste nel pagamento integrale entro l'anno di competenza, rispetto all'IRPEF e relative addizionali regionali e comunali che invece prevedono una modalità di versamento, per effetto del meccanismo di saldo e acconto, che implica uno sfasamento temporale tra competenza e cassa.

Questo aspetto potrebbe generare differenti andamenti finanziari i cui effetti sui saldi dovrebbero esser meglio chiariti.

Un ulteriore elemento su cui si pone l'attenzione riguarda la ripartizione del gettito della nuova IMU a livello territoriale; in particolare la ripartizione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale viene fatta con riferimento alla variazione totale di gettito, pari a 11 mld di euro, senza tener conto del fatto che ai comuni dovrà andare solo una parte delle maggiori entrate, stimata in circa 2 mld di euro.

Tale considerazione induce a ritenere che sarà molto più bassa la variazione di gettito da distribuire a livello territoriale.

Ulteriore punto che si vuol evidenziare riguarda la portata del comma 11 con riferimento alle attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale da parte dei comuni ai quali spetteranno le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

---

<sup>21</sup> Da ciò potrebbe conseguire una sovrastima del gettito iscritto a favore dello Stato.

Sarebbe infatti opportuno valutare le implicazioni in termini di efficacia dell'azione amministrativa derivanti dalla separazione attuata tra soggetto percettore delle somme (l'erario) ed il soggetto controllore (il comune).

Il comma 13 mantiene inalterate le disposizioni recate dal citato D.Lgs. 23/2011 in tema di modalità di applicazione dell'IMU, in tema di indeducibilità dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive e con riferimento alla potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per i nuovi tributi previsti nel citato D.Lgs. 23/2011.

Contiene anche una serie di modifiche in tema risorse necessarie all'Associazione nazionale dei comuni italiani per cui le modalità di computo vengono anticipate al 1° gennaio 2012.

Inoltre reca disposizioni in materia di sanzioni disponendo che si applicano alle violazioni connesse ai tributi di carattere locale le misure stabilite dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, in materia di definizione agevolata delle violazioni tributarie.

Infine reca disposizioni concernenti la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni (di cui all'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto-legge n. 262 del 2006); in particolare stabilisce che dall'anno 2011 viene soppresso l'obbligo di presentare la certificazione diretta a far emergere il maggior gettito ICI, derivante dall'attività di rilevazione dei fabbricati rurali che hanno perso il requisito di ruralità e specifica che la riduzione dei trasferimenti è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni inviate dai comuni ai sensi del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2010.

**La RT**, con riferimento al comma 13, evidenzia che viene consolidata la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni all'importo risultante dalle certificazioni di cui al citato decreto del 7 aprile 2010.

La riduzione attualmente prevista in bilancio è pari a 179 mln di euro annui e le certificazioni pervenute fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 mln annui. Tale consolidamento determina quindi un onere per il bilancio statale di 97,6 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Pertanto gli effetti finanziari per l'anno 2012 saranno doppi e pari a 195,2 mln di euro mentre a regime il maggior onere sarà di 97,6 mln di euro.

**Al riguardo** la RT nulla dice in merito al fatto che l'amministrazione finanziaria abbia verificato la congruità e veridicità delle certificazioni prodotte dai comuni e sulle cui basi si deve controllare la reale consistenza del maggior gettito a titolo di ICI riveniente dalla tassazione dei fabbricati rurali che hanno perso il requisito di ruralità. Inoltre non specifica il numero di comuni che

hanno di fatto presentato la certificazione in argomento; infatti sul punto andrebbe chiarito se la soppressione dell'obbligo di presentazione della certificazione di per sé implichi che una parte dei comuni non abbia adempiuto all'invio delle certificazioni stesse con la conseguenza che la stima del maggior gettito pari a 81,7 mln di euro rappresenti solo una parte del maggior gettito atteso certificato e che si preferisce consolidare con conseguenti oneri a carico dell'erario.

Il comma 14 contiene una serie di abrogazioni che decorrono da 1 gennaio 2012, necessarie al fine del raccordo della disciplina vigente alle nuove disposizioni recate dall'articolo in esame.

Il comma 15 prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie dei comuni e delle province relative alle entrate tributarie debbano essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze<sup>22</sup>.

Il comma 16 reca disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF con l'obiettivo specifico di razionalizzarne l'applicazione.

**La RT** non considera tali commi.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare.

### **Commi da 17 a 19 (Riduzione risorse erariali)**

Il comma 17, modificato dalla Camera dei deputati, varia il Fondo sperimentale di riequilibrio ed il Fondo perequativo (art. 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011), nonché i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla nuova disciplina dell'IMU. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Per quanto riguarda le rimanenti autonomie speciali si applicano le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 al fine di assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito.

L'ammontare del recupero recato dalla disposizione è pari a 1.627,4 mln di euro nell'anno 2012, 1.762,4 mln di euro nell'anno 2013 e 2.162 mln di euro nell'anno 2014.

I commi 18 e 19, in considerazione della riduzione compensativa operata sulle risorse dei fondi perequativi dal comma 17, prevedono l'afflusso sui medesimi

---

<sup>22</sup> Entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni sono disposte e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'ente locale stesso.

fondi del gettito della compartecipazione comunale all'IVA, per la quale viene meno il criterio di attribuzione su base procapite.

Il comma 19-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che per gli anni 2012-2014 il DPCM di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito IVA è diretto esclusivamente a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito IRPEF. L'assegnazione del gettito non avverrà, pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

**La RT** riferita al comma 17 ricalca sostanzialmente la norma affermando che all'incremento di entrata dell'IMU corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate ai comuni. Per gli enti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato negli importi sopraindicati.

**Al riguardo**, relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e perequativo<sup>23</sup> si segnala che i predetti fondi sono destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni standard. Sarebbe utile approfondire se tali risorse siano sufficienti a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali in tutti gli enti.

## Comma 20

### (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

Il comma 20 incrementa di 10 mln di euro annui per il 2012 e il 2013 la dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

---

<sup>23</sup> Si rammenta che i predetti fondi sono stati ridotti ulteriormente di 1 mld anche dall'articolo 14 del presente provvedimento, cui si aggiunge il taglio di 1,45 mld operato dall'articolo 28 del presente provvedimento, per un totale complessivo di riduzioni superiori a 4 mld nel 2012 e superiori a 4,6 mld a decorrere dall'anno 2014. A fronte di tali tagli, i commi 18 e 19 del presente articolo attribuiscono ai predetti fondi il gettito della compartecipazione comunale all'IVA non quantificata dalla RT, ma determinata in circa 3 mld in occasione dell'esame parlamentare del decreto legislativo n. 23 del 2011.

La RT afferma che alla copertura dell'onere si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame.

Al riguardo, nulla da osservare.

## *Articolo 14*

### *(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)*

Con l'articolo in esame si istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti, che si applicherà in tutto il territorio nazionale.

Il tributo prevede, quale novità normativa, una maggiorazione finalizzata alla copertura di servizi indivisibili forniti dai comuni (art. 14, comma 13).

Il nuovo tributo viene istituito sui rifiuti e sui servizi ed è destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché i costi connessi all'erogazione dei servizi indivisibili; la nuova disciplina si applicherà sui soggetti che occupano, possiedono o detengono locali o aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti.

La tariffa sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione a ciascun uso o attività svolta e si comporrà di due quote: una rappresentativa delle componenti essenziali dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, la seconda è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Inoltre la tariffa in argomento dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, comprensivi anche dei costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche nonché di quelli relativi allo spazzamento dei rifiuti esterni.

Per la determinazione della superficie assoggettabile a tributo il parametro da prendere in considerazione è quello dell'80 per cento della superficie catastale; sono però escluse dalle superfici assoggettabili al tributo le aree di formazione dei rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per la definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si rinvia ad apposito regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Si introduce poi, come già accennato, una maggiorazione di 0,30 euro rapportata ai metri quadrati dell'unità immobiliare presa in considerazione, da applicare alla tariffa in argomento ed il cui gettito è destinato a coprire i costi relativi a servizi indivisibili<sup>24</sup> dei comuni; tale misura può essere facoltativamente

---

<sup>24</sup> In generale ci si riferisce alla illuminazione pubblica, alla fruizione di parchi e giardini pubblici, alla fruizione dei cimiteri da parte di visitatori, ecc.

umentata, fino a 0,40 euro mediante delibera consiliare del Comune (comma 13 dell'articolo in esame).

Si prevede inoltre (al comma 13-bis) che a decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna siano ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al precedente comma 13; in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Tuttavia le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Nelle more delle norme di attuazione è accantonato un importo pari al maggior gettito in argomento a valere sulle quote di compartecipazione.

Sono, inoltre, disciplinate le agevolazioni tariffarie caratterizzate da una minore capacità di produzione dei rifiuti (comma 15); si conferma inoltre che potrà il comune, facoltativamente, prevedere ulteriori riduzioni in presenza di specifiche situazioni (comma 19).

In particolare è previsto che il tributo si applicherà anche in caso di insediamenti privi di servizio di raccolta (nel qual caso si avrà una riduzione del 40 per cento della tariffa), oppure laddove non sia stato svolto il servizio di raccolta o sia stato svolto in grave violazione della disciplina (nel qual caso la riduzione sarà del 20 per cento).

Ulteriore caso di riduzione è previsto per le utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata.

Le modalità applicative del tributo sono rinviate ad apposito regolamento approvato con delibera del consiglio comunale.

Viene, inoltre, disciplinata l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera nel caso di occupazione o detenzione temporanea di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico; per tale fattispecie è specificato che l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Per quei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si conferisce la facoltà di applicare un tariffa avente natura di corrispettivo in luogo del tributo in discorso. In tal caso con modifica approvata dalla Camera dei deputati si è specificato che il costo del servizio, che sarà determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel citato regolamento attuativo del tributo (da emanarsi entro il 31 ottobre 2012), dovrà comunque esser coperto con la tariffa avente natura di corrispettivo (commi 29 e 30).

L'articolo reca, quindi, disposizioni in materia di dichiarazione, di versamenti, di poteri istruttori del funzionario responsabile e di sanzioni previste per le violazioni tributarie. Si specifica che il tributo deve esser versato esclusivamente al comune e che la riscossione spontanea del tributo è riservata al comune, che è il solo ad esercitare il potere di designare il funzionario responsabile del tributo.

Vengono infine soppressi a partire dal 1° gennaio 2013 tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria che patrimoniale, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.



**La RT** evidenzia che il nuovo tributo istituito dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; tuttavia i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa saranno stabiliti con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo saranno quindi soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sia di natura patrimoniale che tributaria.

Alla tariffa determinata si applicherà una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comunali, tale maggiorazione determinerà a decorrere dall'anno 2013, un incremento di entrata per i comuni stimata in 1.000 mln di euro annui, alla quale corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate agli enti.

Pertanto l'effetto combinato delle disposizioni recate dai commi 13 e 13-*bis* determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica stimato nei citati 1.000 mln di euro annui.

La RT specifica poi che, dal punto di vista strettamente finanziario per il bilancio dei comuni, la disposizione, per quanto concerne la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, non comporta sostanziali effetti rappresentando un riordino dell'intera disciplina con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi e con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d'investimento e di esercizio della gestione medesima.

L'introduzione della componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni avrà effetti positivi - si legge in RT - assicurando un maggior gettito comunale.

**Al riguardo**, in prima battuta si rileva che la RT non fornisce alcun dato che consenta la verifica di quanto stimato ed in particolare dell'incremento di entrate, pari a 1.000 mln di euro per i comuni, a titolo di applicazione della maggiorazione della tariffa pari a 0,30 euro a metro quadrato non dicendosi nulla in merito alle variabili poste a base della stima (metri quadrati, numero di soggetti passivi e loro tipologia).

Anche se la nuova tariffa dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio e rappresenta per molti aspetti un mero riordino della disciplina vigente, sarebbe stato opportuno porre a confronto il gettito attualmente incassato e riveniente dai

diversi prelievi comunali vigenti con quanto ci si attende dal nuovo tributo, considerando che peraltro, per quest'ultimo, se ne conosceranno i criteri di definizione della tariffa e le modalità applicative solo dopo l'emanazione dell'apposito regolamento (entro il 31 ottobre 2012).

Questo approfondimento avrebbe anche potuto evidenziare eventuali differenze di imposizione, specialmente con riferimento a tutti quegli immobili nei quali si svolgono attività produttive e per i quali vige la regola della deducibilità dei costi sostenuti in materia dal reddito di impresa, o di lavoro autonomo, che potrebbero generare variazioni di gettito in termini di IRES, IRPEF ed IRAP dei quali non sembra essersi tenuto conto.

Un ulteriore aspetto riguarda la difficoltà con cui si ricostruisce la riduzione di 1.000 mln di euro delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo e sui trasferimenti erariali.

Infatti la RT espone le modalità applicative di tale riduzione per le regioni a statuto ordinario e per le regioni Siciliana e Sardegna mentre non è ben chiaro, anche sotto il profilo redazionale della RT, come operi il medesimo meccanismo per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano. L'esigenza di un chiarimento si coglierebbe anche ove si abbia riguardo al diverso approccio con cui sono stati quantificati puntualmente gli oneri nei casi di cui al precedente articolo 13, comma 17 e al successivo articolo 28 del presente provvedimento, per i quali viene specificatamente quantificato nell'articolato l'ammontare della riduzione dei fondi e dei trasferimenti a carico dei citati comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano, per effetto del maggior gettito riveniente dalle discipline in essi contemplate.

#### *Articolo 14-bis*

#### *(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)*

L'articolo in questione, aggiunto in sede di esame presso la Camera dei deputati, apporta delle modifiche al previgente articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, modificando talune disposizioni di cui alle lettere *gg-quater*) e

*gg-sexies*) in materia di riscossione da parte dei comuni. Si tratta di un intervento che si inserisce nell'ambito della disciplina che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la cessazione delle attività di Equitalia in tale ambito.

In particolare, con la lettera *a*) dell'articolo in esame:

- al punto 1) si espunge il riferimento alle riscossioni spontanee delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni;

- ai punti 2) e 3) si dispone che i comuni potranno utilizzare sia la procedura di ingiunzione fiscale, sia le norme in materia di riscossione coattiva ordinariamente previste per le entrate erariali dal D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto compatibili<sup>25</sup>.

Da ultimo la lettera *b*) reca una disposizione di coordinamento in relazione alle modifiche apportate alla lettera precedente.

**La RT** afferma che l'articolo in questione non determina effetti sul gettito.

**Al riguardo** non si ha nulla da osservare attesa la portata delle norme.

## ***Articolo 15***

### ***(Disposizioni in materia di accise)***

L'articolo reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare, si incrementa in due tempi la misura delle accise sui carburanti; un primo aumento è riferito a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge (così nel testo approvato dalla Camera); un secondo aumento è disposto a partire dal primo gennaio 2013. Si prevede, altresì, con la decorrenza di cui al primo aumento delle accise sui carburanti, anche un incremento delle accise gravanti sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante e sul gas naturale per autotrazione. Il comma 3 consente che l'aumento erariale dell'accisa sulla benzina possa sommarsi ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni ordinarie. Il comma 4 prevede il rimborso per gli autotrasportatori, effettuabile anche in compensazione.

**La RT** espone separatamente gli effetti finanziari positivi ascrivibili alle disposizioni in termini di accise e di IVA (dal 2012), quelli di minor gettito (a partire dal 2013) in termini di imposte

---

<sup>25</sup> La vigente formulazione differenzia i poteri dei comuni che effettueranno la riscossione coattiva in forma diretta o mediante società interamente pubblica, da quelli attribuiti, ai comuni che utilizzeranno altre forme di gestione del servizio. Ai primi viene consentito di procedere sia in base alla procedura d'ingiunzione fiscale (prevista dal regio decreto n. 639 del 1910), sia in base alle disposizioni del titolo II (Riscossione coattiva) del D.P.R. n. 602 del 1973. I secondi potranno invece procedere esclusivamente con ingiunzione fiscale.

dirette e di Irap, e gli importi dei crediti di imposta a favore dell'autotrasporto. Nel complesso, le maggiori entrate stimate sono pari a 4.827,7 mln per il 2012, 4.560,89 mln per il 2013 e 4.645,92 mln per il 2014. Il maggior gettito derivante dal comma 2 - si legge in RT - è stato già scontato nei saldi di finanza pubblica.

La RT relativa alla modifica approvata dalla Camera chiarisce che lo spostamento di un giorno dell'entrata in vigore delle nuove aliquote è finalizzato ad evitare gli effetti negativi che avrebbero potuto verificarsi in termini di rimborso a favore dei soggetti interessati che abbiano immesso in consumo i prodotti incisi dalle previgenti aliquote delle accise.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce nel dettaglio le informazioni utilizzate ai fini delle quantificazioni, limitandosi ad affermare di avere preso come base dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2012, 2013 e 2014. Sarebbe invece opportuno disporre di ulteriori specificazioni riferibili alle previsioni sui consumi, alle tipologie di soggetti interessati, nonché ai regimi fiscali applicati agli stessi.

Quanto sopra anche in relazione al coordinamento delle disposizioni in esame con quelle contenute nell'articolo 30, comma 3, il quale dispone talune modifiche al regime di compartecipazione delle accise; in particolare, esso stabilisce che a decorrere dal 2013 il fondo per i trasporti pubblici locali sarà alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise richiamando l'articolo 15 del provvedimento in esame.

Appare quindi opportuno acquisire un chiarimento in merito.

## *Articolo 16*

### *(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)*

Le disposizioni in esame: a) al comma 1, rimodulano l'addizionale erariale della tassa automobilistica, introdotta al comma 21 dell'articolo 23 del decreto legge n. 98 del 2011, sia elevandone l'importo (da euro 10 a euro 20 per ogni kilowatt di potenza del veicolo), sia diminuendo la potenza delle vetture rilevante ai fini dell'applicazione dell'addizionale (da kilowatt 225 a kilowatt 185); b) i commi da 2 a 10 prevedono, a decorrere dal 1° maggio 2012, il pagamento di una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto, determinata in misura

giornaliera ed in base alla lunghezza dell'imbarcazione. Una modifica apportata nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati esclude il pagamento della tassa per le unità da diporto non ancora in utilizzo effettivo (quali quelle nuove dotate di targa prova); c) i commi da 11 a 15 istituiscono e disciplinano l'imposta erariale sugli aeromobili privati. L'imposta si applica ai velivoli (aeroplani, idrovolanti e anfibi) e agli elicotteri in misura proporzionale al loro peso, mentre agli alianti, motoalianti, autogiri e aerostati si applica in misura fissa annuale, pari a 450 euro.

Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura si segnalano i commi 15-*bis* e 15-*ter*. Il 15-*bis* prevede che in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta erariale sugli aeromobili privati si applicano le disposizioni in materia di sanzioni tributarie e amministrative per la violazione di disposizioni tributarie, di cui ai decreti legislativi 471 e 472 del 1997. Il comma 15-*ter* dispone che l'addizionale erariale relativa alle auto di lusso venga ridotta dopo cinque, dieci, e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60, al 30 e al 15 per cento e non sia più dovuta decorsi venti anni dalla medesima data, e che la tassa sulle unità da diporto è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione, rispettivamente del 15, del 30 e del 45 per cento. Contestualmente, si prevede che un decreto del direttore generale dell'AAMS ridetermini l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal comma 15-*ter*.

**La RT** iniziale, ai fini della quantificazione del maggior gettito, asserisce di utilizzare dati tratti dall'anagrafe tributaria (per le autovetture e gli aeromobili), nonché il numero di posti barca censiti in Italia. Su tali basi si prevede un maggior gettito in ragione di anno pari a: 168 mln di euro, per l'addizionale bollo auto; 200 mln di euro per i diritti di stazionamento delle imbarcazioni da diporto e 85 mln di euro per la tassazione riferita agli aeromobili privati. Con riferimento alla modifica introdotta in prima lettura nel nuovo comma 5-*bis*, la RT integrativa afferma che l'esclusione dalla tassa delle unità da diporto non ancora in utilizzo effettivo non determina riduzioni di gettito. Nulla si dice in ordine alla riduzione di entrate derivante dal nuovo comma 15-*ter*.

**Al riguardo**, si rileva che i dati indicati nella RT non permettono una verifica puntuale delle quantificazioni indicate per l'imposta erariale sugli aeromobili privati, in quanto non vengono precisati nel dettaglio i numeri delle unità riferite alle singole classi di peso.

In relazione al gettito ascritto all'addizionale sulle auto considerate di lusso si evidenzia che la struttura della tassa sulle auto, in quanto parametrata ai chilowatt, si configura in modo tale da non escludere strategie elusive delle case automobilistiche volte a mettere in campo modelli sostanzialmente analoghi quanto a potenza di cavalli, ai quali sarebbero associati un numero di chilowatt inferiore a

quello dal quale parte la tassazione in oggetto. In tal caso si verificherebbe una contrazione del gettito che è stato stimato sulla base del parco automobili attuale.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 15-ter, sarebbe opportuno disporre di una stima del minor gettito atteso, in relazione all'abbattimento delle tasse sulle auto e sulle imbarcazioni, riferito alla data di costruzione. Si rileva inoltre che non appaiono indicati con sufficiente chiarezza le modalità ed i tempi da rispettare ai fini dell'emanazione del decreto dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato diretto ad acquisire la corrispondente copertura attraverso un innalzamento dell'aliquota di accisa del tabacco da fumo; ciò al fine di garantire l'entità di maggior gettito nei termini di cui alla stima operata dalla RT, a partire dall'esercizio 2012.

### *Articolo 17* *(Canone RAI)*

Il presente articolo obbliga le imprese e le società ad indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.

La RT, sebbene la disposizione abbia carattere antielusivo, prudenzialmente non ascrive alla disposizione effetti positivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 18* *(Clausola di salvaguardia)*

L'articolo, in primo luogo, dispone l'innalzamento di due punti percentuali delle aliquote IVA del 10 per cento e del 21 per cento dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. Esso, poi, prevede l'estensione del predetto incremento dell'IVA a

decorrere dal 2013 e, a decorrere dal 2014, introduce un ulteriore incremento percentuale delle medesime aliquote pari allo 0,5 per cento.

L'articolo interviene, inoltre, sull'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui disciplina la c.d. clausola di salvaguarda operante per l'eventualità in cui non si provveda, entro il 30 settembre 2012, al riordino dei regimi di esenzione ed agevolazione fiscale riportati nell'allegato C-*bis* al medesimo decreto-legge n. 98. La nuova clausola dispone che il previsto incremento delle aliquote IVA non si applichi qualora entri in vigore la predetta revisione delle agevolazioni di imposta, in misura pari a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

**La RT** effettua la quantificazione degli aumenti delle aliquote IVA contemplati dalla disposizione utilizzando le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate ai fini delle risorse proprie UE dell'anno 2008.

Inoltre, afferma di aver considerato il gettito IVA di cui al capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata, depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli e riproporzionato ai singoli imponibili.

La RT espone come segue i relativi effetti di gettito per il triennio 2012-2014, espressi in mln:

*(milioni di euro)*

	2012	2013	2014
Variazione aliquota 10 per cento	1.162	4.648	5.810
Variazione aliquota 21 per cento	2.118	8.471	10.590
Totale	<b>3.280</b>	<b>13.119</b>	<b>16.400</b>

**Al riguardo**, si osserva che la RT, pur esponendo la metodologia utilizzata, non esplicita i dati corrispondenti; in particolare, non viene chiarito come sia stato individuato il peso relativo delle varie aliquote, nell'ambito del capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata, che reca il complesso del gettito IVA.

Per quanto concerne la quantificazione degli effetti di gettito in termini di cassa, appare opportuno un chiarimento in merito alla metodologia seguita in proposito dalla RT, in considerazione del fatto che il versamento dell'IVA relativa al mese di dicembre e all'ultimo trimestre dell'anno di un determinato esercizio viene effettuato nell'anno successivo.

## *Articolo 19*

### *(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero)*

#### **Commi da 1 a 5 (Imposta di bollo)**

I commi in titolo intervengono sulla disciplina dell'imposta di bollo su conti correnti, titoli e strumenti finanziari.

Il primo periodo del comma 1, introduce una imposta fissa sugli estratti conto annuali pari a 34,2 euro se il cliente è persona fisica e di euro 100 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

Inoltre, per le comunicazioni alla clientela, è prevista una imposta proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille dal 2013.

Il comma 2 modifica la nota 3-*bis* all'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, disponendo in particolare l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo sugli estratti conto dei buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro, ampliando contestualmente la base imponibile su cui insiste l'imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

**La RT** utilizza dati della Banca d'Italia e dell'Ania, relativi all'anno 2010, dai quali risulta che il valore dei patrimoni detenuti all'interno dei conti deposito e degli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito ammonta a circa 1.900 mld.

Le nuove tariffe determinerebbero quindi un incremento di 1.982 mln per il primo anno e di 3.018 mln a decorrere dal 2013. In termini di cassa, considerando un acconto del 50 per cento per il primo anno e del 95 per cento per gli anni successivi, la RT quantifica gli effetti di gettito in 2.642,7 mln per il 2012, 4,721,4 mln per il 2013 e 3.018 mln a partire dal 2014.

Viene poi evidenziato il differenziale rispetto a quanto a suo tempo calcolato dalla RT associata al decreto-legge n. 98 del 2011: si tratta di 1.043,1 mln per il 2012, 921,4 mln per il 2013 e 493 mln a decorrere dal 2014.

Successivamente, la RT calcola il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta di bollo per i conti correnti delle persone fisiche con una giacenza media inferiore a 5.000 euro (pari a circa 410 mln annui), il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di bollo in misura fissa sui conti correnti di soggetti diversi dalle



persone fisiche, nonché il maggior gettito, a partire dal 2013, associato all'abrogazione del limite massimo di 1.200 euro dell'imposta di bollo.

Nel complesso, alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 viene associato un maggior gettito pari a 1.223 mln per il 2012, 1.221 mln per il 2013 e 737 mln per il 2014.

Al riguardo, si rileva che la RT non contiene tutti i dati e gli elementi utilizzati ai fini della quantificazione.

In particolare, si osserva che non è chiaro sulla base di quale procedimento si pervenga all'individuazione della perdita di gettito derivante dalla deducibilità ai fini delle imposte dirette dell'incremento dell'imposta di bollo in misura fissa sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche. L'aliquota implicita corrisponde infatti al 24 per cento (si tratta di 126 mln rispetto a 524), senza alcuna specificazione in merito ai tributi considerati (ovvero se siano o meno compresi anche quelli regionali e comunali).

## **Commi da 6 a 12** **(Scudo fiscale)**

Il comma 6, come modificato in prima lettura dalla Camera dei deputati, introduce un'imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie che hanno beneficiato del cosiddetto "scudo fiscale" (in base alle agevolazioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009). L'aliquota annuale è stabilita nel 10 per mille per l'anno 2012, nel 13,5 per mille per l'anno 2013 e nel 4 per mille a regime.

Il comma 7 specifica che detta imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo già assolta ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972<sup>26</sup>.

Il comma 8 precisa che gli intermediari trattengono l'imposta dal soggetto che ha beneficiato dello "scudo" ed effettuano il relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno, con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente; per il versamento da effettuare nel 2012 il valore da considerare è quello alla data del 6 dicembre 2011.

Il comma 12 introduce un'imposta straordinaria pari al 10 per mille per le attività finanziarie oggetto di emersione che siano state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

---

<sup>26</sup> Si tratta delle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito.

**La RT**, riferendosi alle attività finanziarie oggetto di emersione, indica l'importo delle attività emerse (in relazione ai vari scudi fiscali presi a riferimento) in 168 mld, tenendo conto sia degli effetti della detrazione di quanto già versato come imposta di bollo, sia della riduzione del gettito che è definita prudenziale, pur senza precisarne la misura.

Non viene invece valutato, prudenzialmente, alcun effetto in relazione all'imposta straordinaria sulle attività finanziarie dismesse (comma 12).

La tabella sottostante indica gli effetti ascritti alle disposizioni, in relazione alle diverse aliquote previste:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014
Aliquote	1%	1,35%	0,4%
Versamento imposta annuale su attività finanziarie scudate	+1.461	+1.987	+559

**Al riguardo**, si rileva in primo luogo che la nuova configurazione dell'intervento sui capitali scudati, quale risulta dalle modifiche Camera, sembra quella di un'imposta a regime e non più un prelievo *una tantum*, come era invece qualificabile nella versione originaria della disposizione stessa. Tale aspetto implica che l'imputazione del gettito atteso rilevarebbe ai fini dell'impatto sui saldi strutturali, con riferimento ai quali invece le misure *una tantum* non vengono tenute in considerazione.

Per quello che concerne la quantificazione degli effetti di gettito attesi, si ricorda che la RT iniziale indicava l'importo complessivo delle attività emerse in 182,5 mld ed esplicitava la misura percentuale della riduzione del gettito potenziale utilizzata, con fini prudenziali, per tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione; detta percentuale veniva individuata nel 20 per cento.

Dai calcoli esposti nell'ultima RT prodotta a corredo della manovra si evince che la percentuale di riduzione utilizzata ai fini del calcolo è più bassa di quella ipotizzata dalla precedente RT<sup>27</sup>.

In proposito, si rileva che la quantificazione non appare prudenziale, sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo,

<sup>27</sup> Non è possibile individuare in modo puntuale la percentuale di abbattimento utilizzata, dal momento che non viene specificato quanto incida la quantificazione della detrazione delle somme versate a titolo di imposta di bollo. Si può tuttavia evincere che tale percentuale è inferiore al 20 per cento indicato nella RT originaria, in quanto una percentuale di tale misura avrebbe comportato un maggior gettito pari a 1,334 mld, al lordo delle detrazioni previste dalla norma.

come evidenziato dalla Corte dei conti<sup>28</sup>, l'emersione delle attività scudate, e in particolare di quelle di valore elevato, può verosimilmente essere avvenuta attraverso l'interposizione di società di comodo che potrebbero non essere più rintracciabili; in secondo luogo, può manifestarsi una serie di difficoltà applicative, legate per esempio all'eventualità che i contribuenti che hanno goduto delle agevolazioni in oggetto non siano più in vita, oppure che siano avvenute, nel corso del tempo, variazioni degli intermediari.

Sotto altro profilo, si osserva che le previsioni di stima a regime non sembrano tenere conto della possibilità che, nel corso del tempo, le attività attualmente segretate vengano ulteriormente dismesse, il che produrrebbe una progressiva riduzione della base imponibile, con una conseguente contrazione del gettito che potrebbe già manifestarsi a partire dal 2013<sup>29</sup>. Appare verosimile che il contribuente svolga una valutazione complessiva che, dal punto di vista finanziario, si conclude con la decisione di mantenere o meno la secretazione, in relazione alle diverse aliquote applicate nel tempo nonché per altri fattori quali l'interesse al permanere dell'anonimato, ovvero la possibilità di investire i capitali emersi in modo più libero.

## **Commi da 13 a 17**

### **(Imposta sui valori degli immobili situati all'estero)**

Il comma 13 prevede, a partire dal 2011, l'istituzione di una imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il comma 15 ne fissa la misura nello 0,76 per cento del valore degli immobili, il quale è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile; il comma 16 prevede che dall'imposta in oggetto si deduca, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

**La RT** associa alle disposizioni un gettito pari a 98,4 mln in ragione d'anno, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per cento ad un ammontare di circa 19,4 mld, corrispondente al valore degli

---

<sup>28</sup> Cfr. audizione del 9 dicembre 2011 presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, pagg. 7 e 8.

<sup>29</sup> Nel prospetto della RT, l'andamento è correlato alla diversa aliquota e non alla contrazione della base imponibile nell'arco di tempo considerato.

immobili situati all'estero sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011 (quadro RW, sezione II) ed ipotizzando una riduzione di 1/3 per tenere conto dei crediti d'imposta previsti dalla norma.

Al riguardo, si rileva la presenza di alcuni elementi di incertezza, legati principalmente alla misura del credito di imposta derivante dall'ammontare delle eventuali imposte patrimoniali versate, che potrebbe rivelarsi assai più alto di quello ipotizzato; tale ammontare dipende dalla distribuzione degli immobili nei vari Paesi esteri, in alcuni dei quali sono in vigore normative che prevedono aliquote più alte di quella in esame<sup>30</sup>.

#### **Commi da 18 a 24**

##### **(Disposizioni in materia di imposta su attività finanziarie detenute all'estero)**

Le disposizioni contenute nei commi 18-23 prevedono l'istituzione, a decorrere dall'anno in corso, di un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La relativa aliquota è pari all'1 per mille annuo per gli anni 2011 e 2012 ed all'1,5 per mille a decorrere dal 2013; ai fini dell'individuazione della base imponibile viene considerato il valore di mercato.

Il comma 21 prevede la deduzione, fino a concorrenza del suo ammontare, di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale patrimoniale assoluta nello Stato in cui si trovano le attività finanziarie in oggetto.

Il comma 24 abroga poi l'addizionale del 50 per cento dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

La RT ascrive alle disposizioni un maggior gettito pari a 8,9 mln per gli anni 2011 e 2012 e a 13,4 mln a partire dall'anno 2013.

La RT procede in modo analogo a quanto effettuato con riferimento alla quantificazione dell'analogha imposta sugli immobili situati all'estero, regolamentata dai precedenti commi 13-17; la base imponibile è desunta dai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011 ed è indicata in 13,4 mld e

---

<sup>30</sup> Cfr. G. Dallerà, Imposizione patrimoniale ed esperienze di altri Paesi, in SSEF -Libro bianco sull'imposta sui redditi delle persone fisiche e il sostegno alle famiglie, Tributi, Supplemento n. 1, 2008.

viene ipotizzata una sua riduzione di un terzo per tenere in considerazione i crediti per le imposte patrimoniali eventualmente versate negli Stati esteri.

Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni precedentemente formulate in relazione ai commi 13-17; inoltre, si osserva che la quantificazione della RT non sembra tenere conto del minor gettito derivante dall'abrogazione dell'addizionale del 50 per cento dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

## *Articolo 20*

### *(Riallineamento partecipazioni)*

L'articolo estende<sup>31</sup> la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritti in bilancio a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso a 31 dicembre 2014. L'imposta sostitutiva dovuta sarà versata in tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza nel 2013 e le altre due nel 2014. Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, gli stessi termini si applicano anche con riferimento ai versamenti relativi alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti, rispetto alle quali l'art. 23, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 aveva fissato il termine di versamento al 30 novembre 2011. In particolare, in quest'ultimo caso, a decorrere dal 1° dicembre 2011 su ciascuna rata maturano interessi nella misura pari al saggio legale.

La RT stima un maggior gettito da imposta sostitutiva in misura pari a circa 2.960 milioni di euro sulla base di una nuova indagine effettuata presso gli operatori del settore da cui risulta un importo potenziale, assoggettabile ad imposta sostitutiva del 16 per cento, pari a circa 18,5mld di euro. Evidenzia inoltre che sul medesimo aspetto la relazione tecnica annessa al precedente provvedimento di riallineamento delle partecipazioni (decreto-legge n. 98 del 2011) aveva stimato un importo potenzialmente assoggettabile ad imposta sostitutiva pari a circa 3,5mld di euro. Stima anche, a decorrere dal 2015, delle perdite di gettito nei 10 esercizi successivi relative alle

---

<sup>31</sup> La disciplina all'esame infatti riapre i termini per il riallineamento delle partecipazioni recati dall'articolo 23, commi 12 -15 del decreto-legge n. 98 del 2011.

maggiori deduzioni per quote di ammortamento pari a circa 508,8 milioni di euro ai fini IRES e circa 96,2 milioni di euro ai fini IRAP. Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle imposte differite attive<sup>32</sup> (DTA), ai sensi dell'articolo 2 commi 55-59 del decreto-legge n. 225 del 2010, si stima, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, una perdita di gettito di circa 83,9 milioni di euro. Pertanto in termini di cassa gli effetti complessivi sono pari a maggior gettito per 902,8 mln di euro per l'anno 2013 e pari a 1.889,4 mln di euro per l'anno 2014; per l'anno 2015 si avrà una perdita di gettito a titolo di maggior credito d'imposta su DTA pari a 83,9 mln di euro. Nel prospetto riepilogativo degli oneri annesso alla RT sono evidenziati gli effetti in termini di minor gettito derivanti dalla deduzione degli ammortamenti e del maggior credito di imposta sulle DTA; in particolare per l'anno 2016 si avranno maggiori oneri pari a 1.293,9 mln di euro e a decorrere dall'anno 2017 i maggiori oneri saranno pari a 688,9 mln di euro.

**Al riguardo** si evidenzia che la RT non consente una verifica puntuale della quantificazione, in quanto non specifica la fonte delle informazioni acquisite per definire l'importo potenzialmente assoggettabile ad imposta sostitutiva, così come non fornisce stima della parte dei soggetti che deciderà di affrancare i valori inerenti le operazioni effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, così come non indica alcun dato in merito alla quantificazione relativa al credito di imposta vantato ai sensi del citato decreto-legge n. 225 del 2010.

Sul punto si consideri che, in relazione alla norma originaria che aveva offerto, in via del tutto nuova, l'opportunità del riallineamento di detti valori, la quantificazione dell'importo potenzialmente assoggettabile all'imposta sostitutiva in argomento risultava pari a circa 1/5 (i citati 3,5 mld di euro a fronte degli attuali 18,5 mld di euro) di quanto viene stimato nella RT all'esame. In relazione a ciò è necessaria la verifica delle stime presentate in ottica prudenziale stante il rilievo dell'imposta prevista come maggiori entrate.

In più, poiché l'imposta sostitutiva ha natura di *una tantum* sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse gli effetti in termini di indebitamento netto.

---

<sup>32</sup> Sul punto si veda anche quanto disposto dall'articolo 9 del presente disegno di legge.

Infine si chiede di sapere se la stima di minor gettito pari a 83,9 mln di euro, dovuta all'applicazione della disciplina della trasformazione in credito d'imposta delle DTA, tiene conto delle modifiche apportate dall'articolo 9, del provvedimento in esame.

### CAPO III

## RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI

### *Articolo 21*

#### *(Soppressione enti e organismi)*

Il comma 1 prevede che in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal primo gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Il comma 2 afferma che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 60 giorni, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto che i due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Il comma 2-bis prevede che in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati, relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.

Il comma 3 prevede che l'INPS subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

Il comma 4 stabilisce che gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli

Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

Il comma 5 prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti: a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.

Il comma 6 prevede che per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), al fine di assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 7 stabilisce che entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

Il comma 8 prevede che le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il comma 9 stabilisce che per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.



La RT ribadisce che le norme dispongono la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.

L'operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012, e pari ad almeno: 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014.

I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404 milioni di euro nell'anno 2010 per il solo INPS. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell'Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi, etc.). Al netto delle spese per lavoro interinale, l'importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l'INPDAP, l'analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di 152 milioni di euro, mentre per l'ENPALS di 1,62 milioni di euro.

Tenuto conto, quindi, che gli enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché del progressivo processo di integrazione e di economie di scala, presumibilmente crescenti nel corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione corrispondono ai livelli minimi di economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell'ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23 per cento, al 3,92 per cento ed al 7,62 per cento della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 5 dispone, alla lettera *a*), l'integrazione del Collegio dei Sindaci dell'INPS di due componenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie provenienti dall'INPDAP.

La lettera *b*) prevede che i restanti posti di componente del Collegio dei Sindaci dell'INPDAP non vengano soppressi, ma siano mantenuti ed attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al Ministero dell'economia e delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri.

Conseguentemente, si prevede l'adeguamento delle dotazioni organiche della dirigenza di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per

un numero di posti attribuiti, rispettivamente, ai sensi della medesima lettera b).

L'operazione è neutra in termini di indebitamento netto, tenuto conto che avviene a compensazione tra sottosettori diversi. Dal punto di vista del saldo netto da finanziare, si determina un onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal trattamento economico da corrispondere in relazione ai nuovi posti di dirigente di prima fascia, in precedenza erogato dagli Enti di previdenza, pari a circa 1,5 milioni di euro annui, lordi a regime.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Minori spese correnti (comma 8)	-	-	-	-20	-50	-100	-20	-50	-100
Maggiori spese correnti (comma 5)	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-

**Al riguardo**, per i profili metodologici e contabili, il dispositivo è chiaramente teso alla realizzazione di economie e risparmi di spesa, per oneri di funzionamento degli enti, mediante l'accorpamento alla gestione dell'INPS anche delle gestioni previdenziali INPDAP ed ENPALS.

In proposito, è necessario soffermarsi sull'impatto che il riordino sembra suscettibile di determinare sui contingenti organici del personale oggi alle dipendenze degli istituti che verranno assorbiti dall'INPS per effetto del dispositivo in esame, laddove quest'ultimo, a fronte dell'attivazione delle procedure di mobilità per il personale che oggi sia stato dichiarato in soprannumero rispetto agli organici degli enti di cui si prevede la soppressione, stabilisce, invece, il mantenimento di tutte le posizioni dirigenziali generali preesistenti, in capo all'amministrazione dell'INPS e dei dicasteri vigilanti.

Orbene, in considerazione del fatto che la RT predispone peraltro una quantificazione di massima dei risparmi che sono attesi per ciascun anno del triennio 2012/2014, nonché la separata indicazione degli oneri relativamente al comma 5, occorre richiamarsi a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, quarto periodo, della legge di contabilità, per cui andrebbero richiesti il dettaglio dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione dei risparmi attesi e dei

maggiori oneri relativi al mantenimento delle posizioni dirigenziali, oltre ad ogni altro elemento utile per la relativa verifica tecnica.

Inoltre, per quanto attiene al previsto versamento dei risparmi all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato, si rileva che, pur essendo questo determinato dall'ammontare delle somme oggetto di tale assegnazione, all'operazione non viene data evidenza contabile sul saldo netto da finanziare nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Circostanza, quest'ultima, in merito alla quale andrebbe richiesto un chiarimento.

Con specifico riferimento alle modifiche al testo del ddl iniziale apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 stabilisce che al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione.

Il comma 11 prevede che le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale.

**La RT** si limita a riferire che le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur trattandosi di dispositivo suscettibile di determinare comunque economie di spesa, peraltro non quantificate né evidenziate in correzione sui tendenziali di spesa, sembrerebbe non di meno indispensabile la richiesta di alcuni chiarimenti, diretti a confermare l'assenza anche di nuovi oneri.

In primo luogo, andrebbe in tal senso chiarito se i soggetti costituiti o individuati dalle Regioni cui verranno trasferite le funzioni

e le risorse umane e strumentali dell'EIPLI possano essere soggetti ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni o meno. In tale ipotesi, infatti, tenuto conto che l'EIPLI (che non appare riconducibile al quadro degli enti pubblici ricompresi nell'elenco ISTAT delle PP.AA) risulta da tempo amministrato da un Commissario straordinario, le eventuali passività che venissero trasferite al nuovo soggetto, determinerebbero effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

A tale proposito andrebbero quindi forniti dettagliati elementi di chiarificazione circa lo stato degli equilibri economico-finanziari dell'Ente soppresso, al fine di consentirne la collocabilità o meno nell'ambito delle PA ai fini del SEC95.

In relazione poi al trasferimento del personale dipendente, andrebbero poi forniti maggiori dettagli in merito agli oneri correlati alle retribuzioni del personale, posto che tali oneri verrebbero a ricadere sui nuovi soggetti. In particolare, occorrerebbe conoscere il numero dei dipendenti interessati dal previsto transito negli organici dei nuovi soggetti, distintamente per aree professionali e profilo retributivo e le attività che i nuovi soggetti andranno a svolgere in sostituzione dell'Ente nonché le risorse a valere sulle quali i nuovi soggetti potranno provvedere ai conseguenti oneri.

Il comma 12 stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore), al consorzio dell'Oglio (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo) e al consorzio dell'Adda (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como). Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Per i dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi è stabilito che questi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e

sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le attività concernenti la liquidazione degli enti soppressi, ivi inclusa quella svolta dai commissari, verrà effettuata con le risorse di bilancio disponibili.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, appare necessario che il Governo confermi che il riassetto organizzativo degli enti in esame - atteso che i suoi profili concreti sono rinviati a successivi decreti interministeriali - sarà definito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In tal senso andrebbe, perciò, valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di neutralità finanziaria, che dovrebbe essere accompagnata dalla illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo dalle legge di contabilità.

Il comma 13 prevede che gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

Il comma 14 afferma che le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.

Il comma 15 riferisce che con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

Il comma 16 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 17 stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.

Il comma 18 prevede che le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.

Il comma 19 afferma, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in deroga a quanto previsto dall'allegato A, che sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 20 stabilisce che la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.

Il comma 20-*bis* stabilisce che con riguardo all'Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all'adozione, di concerto anche con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso sono attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il comma 21 prevede che dall'attuazione dei commi da 13 a 20-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

**La RT**, nel sintetizzare la disposizione, ricorda che da essa conseguiranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, connessi con l'unificazione e la razionalizzazione delle strutture amministrative.

In particolare, dalla soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua discende un risparmio per la eliminazione degli organi di amministrazione e controllo per complessivi euro 665.000 annui a decorrere dall'anno 2012 (in termini di saldo netto da finanziare), di cui euro 350.000 per i componenti del collegio; euro 65.000 per il collegio dei revisori; euro 250.000 per il direttore generale. L'effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in 0,37 milioni di euro annui.

La soppressione della Agenzia per la sicurezza nucleare comporta il venir meno degli oneri già quantificati relativamente alle previsioni di cui alla legge n. 99 del 2009 nel periodo transitorio, ovvero prima che fossero affluiti i diritti che l'Agenzia sarebbe stata tenuta ad applicare. Atteso che l'Agenzia non sarà ancora operativa all'entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri per il funzionamento, quantificati in euro 1.205.000 per l'anno 2012 (ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73), possono essere scontati dai saldi di finanza pubblica. Per gli anni successivi, il finanziamento è attualmente previsto a carico delle imprese e quindi nel mercato di riferimento; pertanto non possono essere ascritti ulteriori effetti sui saldi.

Non sono associati risparmi di spesa per il venir meno degli Organi dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale in quanto il finanziamento della medesima è previsto mediante contribuzione da parte delle imprese del settore.

La relazione fa poi presente che le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle norme istitutive degli enti soppressi. Per il MISE la possibilità di avvalersi di personale in posizione di comando avviene, comunque, entro i limiti della dotazione organica vigente, senza dare luogo a situazioni soprannumerarie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 21, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dai commi da 13 a 20.

In ordine alle modifiche introdotte in sede di conversione dalla V Commissione della Camera dei Deputati, si prevede il posticipo al 1° gennaio 2012 della soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all'INPS. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto i risparmi derivanti dalla soppressione dei predetti Enti già erano previsti a decorrere dall'esercizio 2012.

Inoltre, si stabilisce che in attesa dei decreti di soppressione, le strutture degli enti soppressi (ENPALS e INPDAP) continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi relativi ai suddetti enti è rappresentato dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, nel presupposto che il trasferimento agli enti destinatari delle risorse già attribuite agli enti soppressi, comprenda anche le modalità di contribuzione da parte delle imprese dei settori interessati.

Sul punto, andrebbe pertanto richiesta una specifica conferma da parte del Governo, diversamente potendo il riordino recare con sé il rischio del sostenimento di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da aggiungere anche in merito al comma 20-bis, nel presupposto che al trasferimento delle competenze corrisponda anche il trasferimento delle risorse umane e strumentali degli enti coinvolti.



## *Articolo 22*

### *(Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici).*

Il comma 1 stabilisce che ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

Il comma 2 prevede che al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.

Il comma 3 afferma che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede che la riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

**La RT** riferisce che la norma, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica e consente l'acquisizione dei dati di bilancio degli enti che, ancorché destinatari di contributi a carico del bilancio dello Stato o il cui patrimonio è costituito anche da apporti provenienti dallo Stato medesimo, non hanno obbligo di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riguardo al comma 2, la RT precisa poi che, nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, degli enti e degli organismi strumentali, viene previsto,

con appositi regolamenti governativi, il riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La disposizione, mirando a diminuire il numero dei componenti degli organi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, determina risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Con riguardo al comma 3, la RT afferma, inoltre, che la norma estende alle Agenzie e agli enti e organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali la disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che stabilisce la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). Questa disposizione, conclude la RT, determina sicuri risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando che i dispositivi in esame sembrerebbero, in linea di massima, finalizzati alla realizzazione di razionalizzazioni e riordini da cui dovrebbero derivare economie di spesa, e che queste saranno valutabili solo a consuntivo, appare opportuno chiarire che debbano essere attuati senza alcun effetto aggiuntivo.

In particolare, sul comma 3, andrebbe in tal senso confermato che l'applicazione - anche agli organismi vigilati dagli Enti territoriali - della norma che prevede il ridimensionamento degli organi di amministrazione e di controllo (articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010), non sia suscettibile di determinare criticità funzionali ed operative per i medesimi organismi, che potrebbero riflettersi in diseconomie e difficoltà gestionali da cui potrebbero derivare in futuro maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 64 del 2010 per l'adozione dei regolamenti destinati al riordino del settore lirico-sinfonico, sia rinviato al 31 dicembre 2012.

**La RT** afferma che la proroga non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto del rilievo meramente ordinamentale del dispositivo, a cui non sono riconducibili effetti finanziari di sorta, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 prevede che i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti, disponendo la nuova configurazione dell'Istituto per il Commercio Estero, sotto forma di Agenzia.

Il comma 7 stabilisce che, fino alla piena operatività dell'Agenzia (e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla data di adozione dei decreti per l'individuazione delle risorse umane e strumentali) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sono individuate le iniziative di promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il limite di spesa per ciascuna di esse.

Il comma 8 prevede che il dirigente delegato di cui al comma 26-*bis* esercita i poteri attribuiti, ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.

Il comma 9 prevede che dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

**La RT** ribadisce che con la disciplina posta dal presente provvedimento, si prevede il trasferimento del personale dell'ente soppresso in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi

estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l'Agenzia si avvale del personale locale del soppresso ICE nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione.

La RT precisa poi che, dal punto di vista degli effetti finanziari, poiché la soppressione dell'ICE, ai sensi dei commi 17 e seguenti dell'art. 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, non avrebbe comportato risparmi di spesa, l'istituzione di una nuova Agenzia non comporterebbe gli oneri che sarebbero conseguiti al venir meno di risparmi stimati. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l'ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le citate amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall'ente soppresso e a ciò destinate.

In particolare, poi, sull'inserimento del comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, riferisce che ivi si prevede che i poteri di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane siano esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. A tal fine viene costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una Cabina di regia copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti del mondo delle autonomie locali, di Confindustria, R.E.T.E. Impresa e A.B.I. La disposizione, precisa la RT, non determina oneri tenuto conto che non vengono previsti compensi né rimborsi spese a favore dei componenti e tenuto anche conto che al funzionamento si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Parimenti, precisa che anche la costituzione di una Cabina di Regia per le linee guida degli interventi promozionali all'estero non determina, come espressamente previsto nel testo, nuovi o maggiori oneri, atteso che non vengono previsti compensi né rimborsi spese a favore dei componenti e tenuto anche conto che al funzionamento si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, anzitutto per i profili di copertura, va premesso che il dispositivo, per quanto corredato di una clausola di invarianza (comma 9), interviene sulla già disposta soppressione dell'istituto per il commercio estero (ICE) operata con l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, attribuendone i relativi compiti ad una neo istituita Agenzia. In ciò, modificandosi radicalmente il riordino iniziale che prevedeva invece il subentro da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli esteri nelle funzioni dell'ex ICE.

A suo tempo si rilevava che - almeno in linea di principio - la soppressione di un ente quale l'I.C.E. avrebbe dovuto portare di per sé alla realizzazione di economie di spesa, perlomeno per le componenti correlate alla retribuzione degli organi direttivi, ivi segnalandosi però che tali razionalizzazioni si accompagnano di norma anche a rideterminazione dei moduli organizzativi e delle procedure, nonché al trasferimento delle risorse umane, che recano altrettanti profili finanziari di interesse in termini di oneri, su cui andrebbe fatta piena luce già all'atto della decisione legislativa<sup>33</sup>.

A bene vedere, tale osservazione pare invero ancor più fondata ora, considerata la circostanza che la riformulazione del dispositivo proposta con la norma in esame, rispetto al testo originario dell'articolo 14, commi 18-26, del decreto-legge n. 98 del 2011, provvede alla creazione di una Agenzia *ad hoc*, superando l'iniziale impostazione del decreto-legge che si rifletteva invece nel passaggio delle competenze dell'ICE al Ministero dello sviluppo economico e a quello degli Affari esteri.

Sul punto va rilevato, con riferimento alla formulazione della nuova norma del riordino contenuta nel comma 6, capoverso *26-ter*, che non appare chiaro a quali risorse faccia riferimento l'ultimo periodo, laddove si prevede che alle spese fisse per il personale dipendente si provvede nell'ambito delle "risorse individuate al comma 4".

Sempre sul comma *26-ter* si segnala, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2012, é ivi previsto che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese sia determinata mediante la tabella C allegata alla legge annuale di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009.

---

<sup>33</sup> NL n. 108, pagina 75.

In proposito, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di chiarire che per l'anno 2012 affluiscono alla istituenda Agenzia le risorse attualmente stanziare per le medesime finalità per l'ICE dalla tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 e che a decorrere dall'anno 2013 si provveda nel senso indicato dalla norma in esame.<sup>34</sup>

Inoltre, non trovano nel testo una chiara disciplina le fattispecie relative alla determinazione dei compensi degli organi dell'Agenzia (Presidente, altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti), nonché del Direttore generale.

In conclusione, considerando che non appaiono chiariti in RT i profili retributivi delle principali cariche della neonata Agenzia, nonché gli ambiti e la disciplina retributiva della confluenza del personale dell'ex ICE nella nuova Agenzia, andrebbero forniti elementi in grado di illustrarne gli oneri da sostenere per il suo funzionamento, nonché l'indicazione delle risorse già previste a legislazione vigente di cui lo stesso organismo potrà d'ora innanzi avvalersi per il proprio fabbisogno finanziario.

Nel complesso, anche alla luce delle modifiche disposte nel corso dell'esame presso la Camera al comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, pur osservando che il dispositivo è corredato da una generale previsione di neutralità finanziaria riferita alla finanza pubblica (comma 9), va rilevato però che la RT non reca i dati e gli elementi idonei a suffragare, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009, l'effettiva praticabilità della medesima ipotesi di invarianza.

In particolare non appare chiaro, dal dettato delle norme, con quali risorse si farà fronte alle spese (con specifico riguardo a quelle di funzionamento e di personale) del neo costituito organismo, considerando che il soggetto avrà anche la veste giuridica di Agenzia ex articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999, per cui la normativa vigente prescrive specifici caratteri organizzativi e ordinamentali<sup>35</sup>.

In aggiunta, poi, va in particolare sottolineato che la stessa integrazione al dispositivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 98

---

<sup>34</sup> Si ricorda, infine, che le risorse relative alle spese di funzionamento e di attività promozionale dell'ICE sono iscritte nei capitoli 2530 e 2531 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari, rispettivamente, a euro 14.869.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e a euro 33.516.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

<sup>35</sup> Sul punto, infatti, pur considerando che le norme di ai commi da 26-*ter* a 26-*quinquies* si limitano a disciplinare gli aspetti ordinamentali concernenti le modalità di finanziamento dell'Agenzia, senza alcuna menzione delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che non viene in alcun modo menzionato lo schema disciplinare e lo specifico statuto già previsto dalla legislazione vigente per tali soggetti amministrativi, a partire da quello del personale.

del 2011 (comma 18-*bis*) disposta alla Camera, prevede l'istituzione di una nuova struttura (cabina di regia) di cui andrebbero sicuramente chiariti appieno i profili di neutralità finanziaria, anche in merito agli oneri da sostenersi per il funzionamento del nuovo organo.

Il comma 9-*bis* prevede che il comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti: «7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse. 7-*bis*. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti due dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico della società richiedente».

La RT chiarisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che Fintecna SpA si colloca al di fuori del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 23*

*(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province)*

#### **Commi 1-13**

**(Costo delle Authority, misure di riordino del CNEL, disposizioni varie per il contenimento della spesa)**

Il comma 1 stabilisce che al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei componenti: *a)* del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro a due, escluso il Presidente; *b)* dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è

ridotto da sette a tre, compreso il Presidente; *c)* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; *d)* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; *e)* della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; *f)* del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il Presidente; *g)* della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; *h)* della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente; *i)* della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.

Il comma 2 afferma che la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove l'ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini delle deliberazioni, il voto del Presidente vale doppio.

Il comma 2-*bis* prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento della Commissione di cui al comma 1, lettera *e)*, del presente articolo, al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, (recante norme sull'istituzione della CONSOB), sono apportate una serie di modificazioni ivi indicate alle lettere *a)-e)* in tema di quorum minimo per le decisioni da adottare.

Il comma 2-*ter* stabilisce che all'articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, recante disposizioni ordinamentali per la CONSOB, sono apportate le modifiche indicate alle lettere *a)*, in materia di deliberazioni sul distacco all'autorità medesima del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni e, alla lettera *b)*, in materia di deliberazione dell'inquadramento a t.i. nell'organico dell'Autorità del personale ivi indicato.

Il comma 3 riferisce che il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla carica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**La RT** afferma che il dispositivo prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di n. 9 Autorità indipendenti, per un totale di n. 25 unità. Dalla disposizione derivano risparmi di spesa che, per ciascuna delle Autorità interessate, si produrranno in occasione dell'avvicendamento dei componenti o, in caso di cessazione contestuale, del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti. La RT precisa, inoltre, che considerato che il mandato dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (nominati nel 2005 per sette anni) scadrà nel corso del 2012 e tenuto conto della indennità prevista per ciascuno di essi, pari a circa 400 mila euro annui, è comunque possibile stimare prudenzialmente che dalla disposizione deriveranno risparmi non inferiori, in termini di saldo netto da finanziare, a 0,5 milioni di euro



per l'anno 2012 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in circa 0,3 milioni di euro per il 2012 e 0,8 milioni di euro per il 2013.

Le integrazioni disposte alla Camera dei Deputati sono sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Minori correnti</b> <b>spese</b>	0,5	1,5	1,5	0,3	0,8	0,8	0,3	0,8	0,8

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche in merito alle integrazioni disposte nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati.

Cionondimeno, andrebbero chiarite le motivazioni del diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 4 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Il comma 5 riferisce che tale disposizione si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.

La RT afferma che le norme in riferimento prevedono modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni, atteso che le norme sono comunque volte a produrre una razionalizzazione nel numero delle piattaforme d'acquisto.

Il comma 6 prevede che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante norme in materia di aspettativa per l'assunzione di incarichi ministeriali da parte di dipendenti della PA, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

**La RT** precisa che si tratta di norma interpretativa, finalizzata a garantire la sistematicità delle disposizioni in materia, tenuto conto del fatto che, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive, la normativa vigente (d.lgs. n. 564 del 1996) già prevede l'istituto della contribuzione figurativa.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, fermo restando che la disposizione – che ha effetto solo sull'eventuale differenziale tra l'ultimo trattamento in godimento e il limite massimo previsto dall'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 - non determina effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che, data l'esiguità del numero degli eventuali beneficiari, la stessa ha effetti di entità trascurabile.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, pur tenendo conto del limitato importo degli oneri relativi al dispositivo in esame, va comunque sottolineato che la norma interpretativa - come confermato peraltro dalla RT - permette comunque una elevazione della base retributiva da considerare ai fini previdenziali, rispetto alla franchigia massima ora fissata dall'articolo 47 della legge n. 143 del 1980, nei casi di aspettativa per incarichi di

governo, a fronte della misura massima prevista a l.v., che prevede che l'importo non possa essere superiore a quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

I relativi maggiori oneri a legislazione vigente andrebbero pertanto stimati e andrebbe individuata una idonea copertura finanziaria.

Il comma 7 prevede che, ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011) non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

**La RT** ribadisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, tenuto conto del mero rilievo ordinamentale anche della integrazione disposta alla Camera dei Deputati, nulla da osservare.

Il comma 8 prevede che alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione del CNEL, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «ART. 2. – (*Composizione del Consiglio*). 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione: a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni diciassette rappresentanti delle imprese.; c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti.»;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»; 2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»; c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»; 2) il comma 10 è soppresso.

Il comma 9 prevede che entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri: a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento; b) pluralismo.

Il comma 10 stabilisce che la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015.

Il comma 11 afferma che per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alle successive scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della legge n. 936 del 1986.

Il comma 12 stabilisce che all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante norme in materia di CNEL, è soppresso il terzo periodo.

Il comma 13 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**La RT** afferma che coerentemente con quanto rappresentato nella relazione tecnica al decreto-legge n. 138 del 2011, la riduzione del numero di consiglieri del CNEL da n. 70 a n. 68 determina risparmi che saranno quantificati a consuntivo. Le ulteriori disposizioni previste dai presenti commi disciplinano aspetti ordinamentali attinenti all'organizzazione del CNEL.

Le modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati sono sprovviste di RT.

Il prospetto recante l'impatto delle norme sui saldi finanziari non considera il dispositivo.

**Al riguardo**, non si hanno specifiche osservazioni da formulare, atteso il carattere meramente ordinamentale delle modifiche disposte.

Ciò nondimeno, analogamente a quanto già evidenziato nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 138 del 2011, con riferimento alla norma (articolo 17) che ha disposto la riduzione dei componenti del CNEL da 121 a 70, si rammenta che i principali parametri da considerare ai fini di una quantificazione dei risparmi attesi sono indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1999, che disciplina - fra l'altro - i criteri per la fissazione delle indennità spettanti al presidente e ai componenti del Consiglio, nonché per la fissazione dei trattamenti di missione, dei trattamenti accessori per i componenti non residenti a Roma e dei rimborsi spettanti alle persone estranee al Consiglio. In base a quanto previsto dal D.P.R., la misura dei principali trattamenti economici e indennità viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio medesimo.

## **Commi 14-22**

### **(Riduzione dei costi di funzionamento delle province)**

I commi da 14 a 21, modificati dalla Camera dei deputati, prevedono un intervento di carattere strutturale sull'assetto istituzionale delle Province, cui spettano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti stabiliti con legge statale o regionale.

Gli organi di governo della Provincia sono il Consiglio provinciale (composto da non più di dieci membri) e il Presidente della Provincia.

Le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province sono trasferite, con legge statale o regionale, entro il 31 dicembre 2012, ai Comuni o alle Regioni in caso di esercizio unitario. In caso di mancato trasferimento entro la predetta data si provvede in via sostitutiva con legge dello Stato.

Lo Stato e le regioni, per le rispettive competenze, provvedono anche a trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

Per gli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento e alla sospensione dei consigli provinciali. Gli organi provinciali che, invece, devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorso i suddetti termini si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali così come previsto dal presente articolo.

Si stabilisce un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto affinché le regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 e si prevede espressamente

che le medesime disposizioni non si applicano alle province autonome di Trento di Bolzano.

A invarianza di spesa i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per esercitare specifici compiti o funzioni amministrative.

Il comma 22 stabilisce che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Tale previsione non si applica alle circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

**La RT**, ritiene di non stimare risparmi di spesa con riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali legate alle funzioni che si trasferiscono (tali risparmi appaiono destinati a prodursi nel tempo, attraverso la futura razionalizzazione dell'assetto organizzativo e lo sfruttamento delle economie di scala). Relativamente, invece ai c.d. costi della politica che, in base a dati SIOPE, ammontano a circa 130 mln di euro lordi, secondo la RT appare verosimile considerare una riduzione percentuale nell'ordine del 50 per cento, considerando la permanenza dei Presidenti, dei componenti del Consiglio e della segreteria di supporto. Tuttavia il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame (65 mln di euro lordi), destinato a prodursi dal 2013, in via prudenziale non viene considerato ma sarà registrato a consuntivo.

Con riferimento al comma 22 la RT afferma che le economie contribuiranno a migliorare i saldi di bilancio degli enti destinatari della misura.

**Al riguardo**, fermo restando gli effetti di risparmio derivanti dalla misura, si segnala che possibili profili onerosi potrebbero derivare dal passaggio delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle Province agli enti destinatari. Non è da escludere, inoltre, che eventuali minori risparmi possano derivare dal venir meno di economie di scala relativamente a funzioni ora accentrate nel singolo ente provinciale e, successivamente al trasferimento, presumibilmente frammentate su diversi enti. Inoltre, al fine di escludere l'insorgenza di ulteriori oneri, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'eventuale inquadramento economico-giuridico del personale oggetto di trasferimento.

Infine, si segnala che alle Province sono stati ascritti negli anni successivi al trasferimento risparmi di spesa in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno. Sul punto appare opportuno chiarire in che modo si procederà

a conseguire tali risparmi, atteso che la norma nulla prevede in tal senso.

### *Articolo 23-bis*

#### *(Compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze)*

Il comma 1 prevede che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge primo luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.

Il comma 2 stabilisce che, in considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione. L'assemblea verifica il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Il comma 4 stabilisce che nella determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato per la società controllante dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 e devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di oggettività e trasparenza.

La RT riferisce che il dispositivo prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze effettui una classificazione delle società non quotate direttamente controllate dallo stesso Dicastero sulla base di indicatori dimensionali, individuando i livelli massimi degli

emolumenti degli amministratori con deleghe delle società appartenenti a ciascuna fascia.

La norma non prevede compensi aggiuntivi e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura di regolamentazione del procedimento di determinazione dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, ed essendo, inoltre, i compensi degli amministratori corrisposti dalle rispettive Società partecipate attingendo a proprie risorse finanziarie.

Inoltre, la disposizione è diretta a garantire omogeneità e coerenza di trattamento nelle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se non incluse nel conto economico consolidato ISTAT, perseguendo comunque il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Il prospetto recante l'impatto delle norme sui saldi finanziari non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che al dispositivo sarebbero comunque associati effetti di risparmio, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 23-ter*

#### *(Disposizioni in materia di trattamenti economici)*

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Il comma 2 prevede che il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di



appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Il comma 3 riferisce che con il decreto di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi spese.

Il comma 4 prevede che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**La RT** afferma che la disposizione prevede che con D.P.C.M. da emanare, entro 90 giorni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione.

Si stabilisce, altresì, che il personale di cui al comma 1, che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

Le risorse derivanti dall'articolo sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si tratta di una disposizione di contenimento della spesa, i cui effetti di riduzione sono quantificabili a consuntivo.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto che il dispositivo è comunque volto alla definizione di un massimale ai trattamenti economici erogati alle PA, da cui deriveranno risparmi di spesa, nulla da osservare.

**CAPO IV**  
**RIDUZIONI DI SPESA. PENSIONI**

***Articolo 24***

***(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)***

Il comma 1 reca i principi ispiratori della riforma in esame.

Il comma 2 dispone l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 del sistema di calcolo contributivo alle anzianità maturate a decorrere da tale data.

Il comma 3 stabilisce che la previgente normativa in materia di requisiti di età e di anzianità contributiva continua ad applicarsi a coloro che maturano i requisiti da questa richiesti entro il 31 dicembre 2011. Tali soggetti possono chiedere all'ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo le regole previgenti.

Il medesimo comma, inoltre, precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento a coloro che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, secondo quanto stabilito dai commi successivi dell'articolo in esame.

Il comma 4, ferma restando la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia al maturare dei requisiti minimi previsti dai successivi commi dell'articolo in esame, incentiva il prolungamento dell'attività lavorativa attraverso l'applicazione al trattamento pensionistico dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni<sup>36</sup>.

Nel caso di lavoratori dipendenti che prolungano oltre il limite di età minimo la permanenza al lavoro, continua ad applicarsi la disciplina che limita il diritto del datore di lavoro a licenziare il personale, recata dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (c.d. statuto dei lavoratori).

Il comma 5 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il vigente meccanismo di decorrenza per l'accesso al trattamento pensionistico (finestre), sulla base del quale finora i lavoratori conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico dodici mesi dopo, se dipendenti, ovvero diciotto mesi dopo, se autonomi dal raggiungimento dei requisiti.

Il comma 6 ridefinisce a decorrere dal 1° gennaio 2012, ferma restando la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, i requisiti anagrafici minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, riportati nello schema contenuto nella RT e pertanto riprodotto in sede di descrizione della RT.

In presenza di tali requisiti anagrafici minimi, il diritto al pensionamento di vecchiaia è conseguito, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore ad un importo-soglia fissato, per il 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Tale valore, a decorrere dal 2013, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale. Si prescinde dal requisito dell'importo minimo per anzianità anagrafiche pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni (comma 7).

---

<sup>36</sup> La normativa vigente calcola i coefficienti di trasformazione fino a 65 anni.

Il comma 8 eleva dal 1° gennaio 2018 a 66 anni il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale.

Il comma 9 stabilisce che in ogni caso i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dal 2021. Anche per la presente previsione restano fermi gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente.

Il comma 10 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori a quelle richieste per l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentito esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese, per gli uomini, e a 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione percentuale di 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni, riduzione che si eleva a 2 punti percentuali a partire dal terzo anno di anticipo.

Il comma 11 prevede che l'accesso alla pensione anticipata per coloro il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è consentito altresì al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con l'importo del trattamento pensionistico di ammontare non inferiore ad un importo-soglia, annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, pari, nel 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Il comma 12 conferma, con riferimento ai requisiti anagrafici richiesti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche nonché al requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata, l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 13 riduce da 3 a 2 anni il periodo di tempo intercorrente fra un adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita e il successivo a decorrere dall'adeguamento effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019.

Il comma 14 prevede l'applicazione della previgente normativa in materia di requisiti di accesso al pensionamento e di decorrenze a coloro che maturano i requisiti richiesti da tale normativa entro il 31 dicembre 2011, a coloro che hanno optato per il regime contributivo nonché, nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, anche se maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011, ai lavoratori collocati in mobilità e in mobilità lunga entro il 4 dicembre 2011, ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla medesima data ovvero per i quali sia stato comunque previsto il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (restando tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età), nonché ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 e ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 15 demanda ad apposito decreto ministeriale le modalità di attuazione del comma 14, compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 mln di euro per il 2013, 630 mln per il 2014, 1.040 mln per il 2015, 1.220 mln per il 2016, 1.030 mln per il 2017, 610 mln per il 2018 e 300 mln per il 2019. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento. Qualora dal predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato dal decreto ministeriale, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti. Resta fermo che ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

Il comma 15-*bis* consente l'accesso in via eccezionale al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti del settore privato che entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e raggiunto i requisiti previsti dal sistema delle "quote", a condizione che abbiano un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Inoltre le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Il comma 16 estende, con effetto dal 1° gennaio 2013, il coefficiente di trasformazione anche per età corrispondenti a valori fino a 70 anni. Restano ferme le procedure di aggiornamento del coefficiente in esame con periodicità biennale, nonché l'adeguamento del valore di 70 anni all'incremento della speranza di vita.

Il comma 17 salvaguarda la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema previgente delle quote per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, con un'anzianità contributiva minima compresa tra i 35 e i 36 anni, rideterminati nel tempo in modo da mantenere l'anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni.

Il comma 17-*bis* esclude per i lavoratori di cui al comma 17 l'applicazione del comma 5, mentre continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, le norme di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (meccanismo delle "finestre mobili").

Il comma 18 prevede l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico anche ai regimi e alle gestioni per cui siano previsti requisiti diversi, nonché l'applicazione immediata delle nuove disposizioni ai lavoratori iscritti al Fondo speciale INPS relativo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il comma 19 elimina il limite minimo di 3 anni di contribuzione in una gestione al fine di procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti per il conseguimento di un'unica pensione.

Il comma 20 conferma la disciplina dell'esonero dal servizio per i dipendenti pubblici nel quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, fermo restando la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento disposta dalle norme in esame e fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo già adottati, anche se aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di esonero.

**La RT** premette all'analisi quantitativa degli effetti finanziari un'ampia descrizione degli interventi e delle modifiche apportate con la presente riforma.

Provvede poi, tramite apposite tabelle, di seguito riprodotte, a sintetizzare il regime generale dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e di pensionamento anticipato:

**REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)**

*(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)*

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	età (*)	età (*)	età (*)	età (*)	requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	<b>67 e 2 mesi</b>	<b>67 e 2 mesi</b>	<b>67 e 2 mesi</b>	<b>67 e 2 mesi</b>	<b>67 e 2 mesi</b>
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2042	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi

(\*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del pil.  
I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

## REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

*(dal 2016 requisiti anagrafici stimati, a titolo esemplificativo fino al 2050 circa, sulla base dello scenario demografico Istat - centrale base 2007)*

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: <u>ulteriore</u> canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale nel 2012 rivalutato, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2037	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2038	45 anni	44 anni	65 anni e 9 mesi
2039	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2040	45 anni e 2 mesi	44 anni e 2 mesi	65 anni e 11 mesi
2041	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2042	45 anni e 4 mesi	44 anni e 4 mesi	66 anni e 1 mese
2043	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2044	45 anni e 6 mesi	44 anni e 6 mesi	66 anni e 3 mesi
2045	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2046	45 anni e 8 mesi	44 anni e 8 mesi	66 anni e 5 mesi
2047	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2048	45 anni e 10 mesi	44 anni e 10 mesi	66 anni e 7 mesi
2049	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi
2050	46 anni	45 anni	66 anni e 9 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2050. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

La RT prosegue la sua disamina riepilogando gli effetti in termini di indebitamento netto delle misure recate dal presente articolo, tabella che si omette in questa sede. Tali valutazioni sono state effettuate mediante il modello di previsione della spesa pensionistica della RGS.

Viene poi effettuata una sintetica valutazione in ordine agli effetti di medio-lungo periodo in termini di incidenza della spesa pensionistica sul PIL, riportata nella tabella seguente:

***Riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL  
(in punti percentuali)***

2012	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
0,1	0,6	1,2	0,9	0,8	0,4	0,1	0,0	-0,1

La RT descrive poi dettagliatamente gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai primi 20 commi, sopra descritti, fornendo immediatamente il quadro sintetico degli stessi, al lordo e al netto degli effetti fiscali, fino al 2018:

*(milioni di euro)*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	-248	793	2.959	6.031	8.443	11.253	13.515
Al netto degli effetti fiscali	-250	775	2.916	5.945	8.334	11.109	13.328

Come precisato dalla RT, il profilo crescente successivamente al triennio 2012-2014 è sostanzialmente da attribuirsi all'andamento crescente delle economie derivanti dai commi in esame. In particolare, contribuiscono a tale profilo crescente:

- lo stratificarsi delle economie connesse alla soppressione delle quote per l'accesso al pensionamento anticipato;
- l'accelerazione dell'allineamento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato (comma 6), che verrà raggiunto non più nel 2026 bensì nel 2018.
- il progressivo operare degli effetti dell'estensione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato (commi 12 e 13);
- l'incremento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori uomini (commi 10 e 11).

La presenza di effetti onerosi nel primo anno (2012) è da ascrivere ai seguenti aspetti:

- la riduzione di fatto di sei mesi del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori autonomi (comma 6) e la riduzione di sei mesi del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici autonome (comma 10);

- la possibilità che accedano al pensionamento già nel 2012 soggetti che, con il previgente regime delle decorrenze, soppresso dalle norme in esame, maturando nel medesimo anno 20 anni di anzianità contributiva e in possesso di anzianità anagrafiche superiori, avrebbero avuto accesso al trattamento pensionistico nell'anno successivo (comma 7);

- tali novità si traducono in un anticipo medio di 6 mesi circa per un numero complessivo di circa 25-30.000 soggetti e per un importo medio di 15.000 euro circa;

- gli effetti, all'inizio contenuti, delle misure estensive in materia di totalizzazione (comma 19).

Con riferimento ai criteri metodologici per la quantificazione degli effetti, la RT afferma che la valutazione delle diverse disposizioni non può che essere complessiva, vista l'interazione tra i diversi istituti afferenti sia i requisiti di accesso sia il sistema di calcolo. Tuttavia, al fine di favorire una maggiore analisi e verifica degli effetti, si è provveduto ad attribuire, in virtù del principio di sovrapposizione degli effetti<sup>37</sup>, le economie alle diverse voci di intervento, come risulta dalla tabella che segue:

---

<sup>37</sup> La relazione tecnica precisa che si è operato riclassificando ogni singolo intervento e attribuendo allo stesso gli effetti derivanti dal medesimo e ad un altro intervento quelli connessi all'interazione del secondo con il primo. Ad esempio, la soppressione delle quote conduce i soggetti ad un posticipo forzoso. A seguito di tale posticipo, i soggetti possono accedere al pensionamento con il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica: sono indicati alla voce "quote" le economie derivanti dalla soppressione delle medesime e sono indicati alla voce "pensionamento anticipato con solo requisito contributivo" le economie derivanti dall'ulteriore posticipo che tali soggetti registrano o per effetto dell'aumento del requisito contributivo, se maschi, o per effetto dell'adeguamento agli incrementi delle speranza di vita.



**Scomposizione degli effetti per macro voce**

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pensionamento anticipato con solo requisito contributivo - Incremento requisiti uomini, applicazione adeguamento a incrementi speranza di vita e penalizzazioni rispetto a 62 anni							
A)							
al lordo fisco	(-105)	(363)	(1.654)	(3.473)	(4.115)	(5.590)	(6.710)
al netto fisco	-105	354	1.624	3.408	4.040	5.496	6.586
Pensionamento anticipato con requisito anagrafico (35 anni / 36 anni di contributi) - Effetti della relativa soppressione (c.d. quote)							
B)	-10	260	557	1.345	2.510	3.351	3.620
Pensionamento di vecchiaia (accelerazione lavoratrici settore privato e anticipo lavoratori autonomi)							
C)	-140	137	697	1.126	1.676	2.105	2.802
Estensione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 (i valori di economia del 2018 sono sostanzialmente quelli di regime destinati a ridursi nel tempo in ragione dell'eliminazione delle pensioni interessate dalla misura)							
D)							
al lordo fisco	(7)	(33)	(51)	(87)	(142)	(207)	(263)
al netto fisco	5	24	38	66	108	157	200
E)							
Risparmio dal 2018 assegno sociale							120
Effetto totale (A + B +C+D+E) lordo	(-248)	(793)	(2.959)	(6.031)	(8.443)	(11.253)	(13.515)
Effetto totale (A + B +C+D+E) netto	-250	775	2.916	5.945	8.334	11.109	13.328

Le valutazioni tengono conto:

- del limite numerico dei soggetti derogati ai sensi dei commi 14-15 dal nuovo regime dei requisiti di accesso ancorché maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, da determinarsi con decreto interministeriale nel limite massimo dei seguenti maggiori oneri scontati nelle valutazioni sopra riportate e che hanno comportato, conseguentemente, una riduzione delle economie (come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti dei commi da 1 a 27): 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi che costituiscono limite massimo di spesa per i singoli anni sono stati computati sulla base della stima del citato limite massimo numerico parametrato sulla base di 65.000 soggetti. La distribuzione di tali soggetti è stata imputata in via previsiva, e in un'ottica di prudenzialità per la finanza pubblica, in circa 3 anni con riferimento alla maturazione del diritto sulla base della previgente normativa, con un'ipotesi media di anticipo del pensionamento valutata in circa 4 anni in media e complessivamente si è stimato che circa 15/18.000 soggetti utilizzino la deroga per evitare l'innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per le

lavoratrici dipendenti del settore privato, circa 40.000 utilizzino la deroga per evitare la soppressione del canale quota e il restante per evitare l'innalzamento del requisito contributivo per il canale indipendente dall'età anagrafica nel settore dei lavoratori dipendenti di sesso maschile;

- degli oneri, comunque contenuti, derivanti dall'estensione delle possibilità di totalizzazione (comma 19) e delle economie conseguenti all'estensione dei requisiti generali per l'accesso al pensionamento agli iscritti al Fondo INPS per i dipendenti delle FF.SS. (comma 18);

- dell'applicazione della nuova disciplina relativa agli addetti alle attività usuranti, la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente calibrato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori).

Con riferimento al settore del pubblico impiego, la RT ricorda che diverse norme hanno la finalità di raccordare la nuova disciplina con gli aspetti ordinamentali e regolatori del pubblico impiego, fermo restando che l'articolo in esame si applica soltanto ai soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012. Risulta comunque modesto l'effetto (peraltro computato nella RT) di interazione con la normativa restrittiva in materia di *turn-over* delle PP.AA., atteso che per gli anni 2012 e 2013 tale normativa prende come riferimento le cessazioni dell'anno precedente riferibili ad una regolamentazione sulla quale il presente articolo non interviene. Inoltre, occorre considerare che, non operando l'incremento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici, ne viene limitato l'impatto sul pubblico impiego.

Con riferimento agli altri parametri e basi tecniche adottate per la valutazione degli effetti delle disposizioni in esame, la RT rappresenta quanto segue:

In materia di pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato, le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:

- numero dei soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l'anno in media nel primo triennio. Di queste, circa 72.000 sono

lavoratrici dipendenti (di cui, circa 68.000 maturano i requisiti nel 2012) e 38.000 lavoratrici autonome<sup>38</sup>, per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 milioni di euro. I risparmi sono valutati in termini differenziali a quanto già previsto dalla normativa previgente, che vede iniziare il processo di allineamento nel 2014 per completarlo nel 2026;

- importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici autonome.

Per quanto riguarda l'applicazione del sistema di calcolo contributivo *pro rata* alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, la RT precisa che la disposizione ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario sia su quello soggettivo, atteso che:

- la maggior parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha già avuto accesso al pensionamento;

- sulle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 continua ad applicarsi il metodo di calcolo retributivo;

- i lavoratori interessati, per effetto degli interventi già adottati (a partire dalla legge n. 243 del 2004), accedono al pensionamento ad età più elevate (progressivamente crescenti sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle finestre), caratterizzate, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo;

- per i lavoratori interessati l'applicazione del sistema di calcolo contributivo riguarda un periodo molto limitato dell'attività lavorativa (si tratta, per definizione, di lavoratori che avevano già almeno 18 anni di contributi nel 1995);

- i lavoratori interessati dall'applicazione della disposizione in esame per un periodo contributivo maggiore, in realtà, registrano un significativo contenimento dell'impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuto l'incremento del trattamento (per più di un anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito dei 40 anni di anzianità e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto invece con il sistema retributivo, il quale prevede il conseguimento dell'importo massimo con 40 anni di anzianità contributiva;

---

<sup>38</sup> Con riferimento alla maturazione dei requisiti nel 2012, le lavoratrici autonome, in realtà, possono stimarsi in 42.000, ma, considerando la media del triennio, la quota si cifra in circa 38.000.

– stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per pensioni decorrenti a inizio anno): circa 0,8 per cento per il 2013; circa 1,5 per cento per il 2014; circa 2 per cento per il 2015; circa 2,5 per cento per il 2016; circa 3 per cento per il 2017 e circa il 3,8 per cento per il 2018;

– si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa, nonché degli effetti conseguenti all'estensione del coefficiente di trasformazione fino all'età di 70 anni;

– nella valutazione si è altresì tenuto conto degli effetti derivanti dall'incremento dell'aliquota di computo per i lavoratori autonomi, a seguito del corrispondente incremento dell'aliquota di finanziamento;

– stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro nel 2012.

Per quanto riguarda gli interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica e, più in particolare, l'estensione dell'adeguamento delle anzianità contributive agli incrementi della speranza di vita, la RT ricorda che:

– gli effetti rispetto alla normativa previgente si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi nel 2013 e a 4 mesi per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019, mentre per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale;

– il numero di soggetti interessati (con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno) è stimato in circa 135/140.000 nel 2013, per poi crescere per l'effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell'articolo in esame (tra cui la soppressione delle quote);

– l'importo medio di pensione è pari a circa 27.800 euro (2013);

– la riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 in misura pari all'1 per cento di tale quota in ragione del numero di anni di anticipo rispetto all'età di 62 anni (tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni): è stato computato solo l'effetto importo (riduzione del trattamento) e prudenzialmente non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento per evitare o contenere la riduzione (anche per la

possibilità insita nell'ordinamento di poter comunque recuperare la stessa accedendo, ad esempio, all'istituto del cumulo tra reddito e pensione). È stato computato l'effetto fiscale indotto;

– l'incremento dell'anzianità contributiva minima per i lavoratori di sesso maschile: 1 anno se dipendenti e 6 mesi se autonomi. Ai fini della valutazione, si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla collettività in esame per circa il 30 per cento.

Con riferimento alla soppressione delle quote per l'accesso al pensionamento anticipato, la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una collettività media di circa 70.000 soggetti (per il 2014), crescenti nel tempo, un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nel 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l'operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall'ordinamento previgente.

Con riferimento all'incremento di un anno del requisito anagrafico per l'accesso all'assegno sociale dal 2018, la stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d'anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell'accesso per circa 40.000 soggetti, per un importo medio di circa 6.000 euro su base annua.

In relazione alle regole speciali per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa previgente, i requisiti nell'anno 2012, si rileva che comunque l'accesso al pensionamento è consentito ad età non inferiori a 64 anni. Si stimano coinvolti, tenuto anche conto dell'interazione con le altre disposizioni derogatorie previste dall'articolo in esame, complessivamente circa 55.000 soggetti con un importo medio di circa 17.400 euro (tenuto conto delle diverse causali di pensionamento interessate) e per un anticipo medio di circa 2 anni. Invero il profilo temporale degli oneri (più dilatato nel tempo) tiene anche conto del periodo medio di anticipo differente per categoria di pensione (più ampio per coloro che accedono al pensionamento anticipato, più ridotto per le lavoratrici che accedono al pensionamento di vecchiaia sulla base del requisito agevolato in esame).

Al riguardo, si osserva che, pur indicando la RT i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari, non essendo forniti

elementi quantitativi completi e sufficientemente esaustivi in merito a detti parametri, non appare possibile procedere ad una puntuale verifica delle stime riportate per ogni intervento e, soprattutto, ad una piena valutazione dell'effetto complessivo, frutto dell'interazione fra le singole misure. In sostanza, pur osservando che - laddove forniti - i dati riportati (platee di soggetti, importi unitari dei trattamenti, livello di incremento di età, anticipo del pensionamento) appaiono conformi a quelli disponibili e comunque ispirati a criteri di prudenziale ragionevolezza, la RT non esplicita la metodologia di calcolo adottata per pervenire infine - soltanto in parte mediante semplice addizione delle quantificazioni relative alle singole misure - alle stime complessivamente indicate, che presuppongono, oltre alla definizione delle platee, la conoscenza di ulteriori dati (per esempio, la distribuzione per età di una classe di soggetti in una medesima condizione contributiva), attingibili soltanto mediante accesso alle banche dati dell'INPS.

Sulla base delle precedenti RT e dei dati direttamente disponibili, appaiono comunque corrette le stime inerenti i risparmi per la voce "assegni sociali", quelli derivanti dall'estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo "*pro rata*" (peraltro molto contenuti), nonché quelli che scaturiscono dall'ulteriore accelerazione del processo di innalzamento dell'età di pensionamento per vecchiaia delle lavoratrici del settore privato (anche se il dato riportato nella RT ingloba anche il contenuto anticipo riguardante i lavoratori autonomi, rendendo meno precisa una verifica quantitativa).

Comunque, considerando gli effetti ascritti alle ultime riforme in campo pensionistico, si ritiene che i risparmi attesi da misure quali la soppressione del sistema delle quote e l'inasprimento dei requisiti contributivi per il pensionamento indipendente dall'età anagrafica siano ragionevolmente prudenziali.

Il comma 21 introduce, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS e del Fondo volo, nell'ammontare definito dalla Tabella A di cui all'allegato 1, determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335 del 1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'A.G.O.

Anzianità contributive al 31/12/1995	Da 5 fino a 15 anni	Da oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
<b>Pensionati</b>			
Ex fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Inpdai	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%
<b>Lavoratori</b>			
Ex fondo trasporti	0,5%	0,5%	0,5%
Ex fondo elettrici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex fondo telefonici	0,5%	0,5%	0,5%
Ex Inpdai	0,5%	0,5%	0,5%
Fondo volo	0,5%	0,5%	0,5%

Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, lo stesso trattamento pensionistico non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

La RT, sulla base dei seguenti parametri e valutazioni che tengono conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle specifiche gestioni presso l'INPS interessate dal comma e di una

#### Contributo solidarietà pensioni ed attivi - Gestioni confluite nel FPLD + fondo volo

Anno	(valori in euro) Monte - pensioni interessato Anzianità al 31/12/1995				Aliquote % Aliquote - pensioni Anzianità al 31/12/1995		
	5-15	15-25	Oltre 25	Totale	5-15	15-25	Oltre 25
2012	2.129.100.000	2.129.100.000	2.838.800.000	7.097.000.000	0,3%	0,6%	1%
2013	2.187.000.000	2.187.000.000	2.916.000.000	7.290.000.000	0,3%	0,6%	1%
2014	2.239.500.000	2.239.500.000	2.986.000.000	7.465.000.000	0,3%	0,6%	1%
2015	2.310.900.000	2.310.900.000	3.081.200.000	7.703.000.000	0,3%	0,6%	1%
2016	2.386.800.000	2.386.800.000	3.182.400.000	7.956.000.000	0,3%	0,6%	1%
2017	2.465.400.000	2.465.400.000	3.287.200.000	8.218.000.000	0,3%	0,6%	1%

Anno	Monte retributivo - attivi Anzianità al 31/12/1995				Aliquote - attivi Anzianità al 31/12/1995		
	5-15	15-25	Oltre 25	Totale	5-15	15-25	Oltre 25
2012	6.842.500.000	6.842.500.000		13.685.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2013	6.899.260.000	6.710.780.000		13.610.040.000	0,5%	0,5%	0,5%
2014	6.985.520.000	6.614.480.000		13.600.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2015	7.015.920.000	6.473.100.000		13.489.020.000	0,5%	0,5%	0,5%
2016	7.021.120.000	6.320.880.000		13.342.000.000	0,5%	0,5%	0,5%
2017	7.009.920.000	6.165.120.000		13.175.040.000	0,5%	0,5%	0,5%

aliquota marginale media fiscale del 38-39 per cento, ipotizza maggiori entrate pari a 115 mln di euro nel 2012 (72 mln al netto degli effetti fiscali), progressivamente crescenti fino ad arrivare a 120 mln di euro (76 mln al netto) nell'ultimo anno di applicazione della norma (2017).

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 22 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'incremento delle aliquote di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

In particolare, per gli artigiani e commercianti, l'aumento è di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento dal 2018.

Il comma 23 ridetermina le aliquote contributive che si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, rinviando all'uso alle tabelle B e C di cui all'Allegato 1 del decreto-legge in esame, che si riportano di seguito:

**Tabella B**  
**Aliquote di finanziamento**

anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15,0%
2013	22,0%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21,0%	20,5%	18,0%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21,0%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
Dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

**Tabella C**  
**Aliquote di computo**

Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22,0%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
Dal 2018	24,0%

La RT, dopo aver riprodotto le suddette tabelle recanti il quadro delle nuove aliquote contributive, asserisce che, sulla base di un monte redditi stimabile complessivamente per il 2012 in circa 80 mld di euro



per i lavoratori interessati e tenendo conto dell'effetto fiscale indotto computato con il meccanismo del saldo/acconto, scaturiscono dai commi 22 e 23 le seguenti maggiori entrate per la finanza pubblica:

(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Al lordo degli effetti fiscali	1.063	1.471	1.886	2.298	2.720	3.174	3.808
Al netto degli effetti fiscali	1.063	1.090	1.505	1.821	2.145	2.500	3.020

Gli effetti di onerosità in relazione alla maggiore spesa pensionistica futura conseguente agli incrementi delle aliquote di computo sono inglobati nelle valutazioni degli effetti sulla spesa pensionistica delle complessive disposizioni contenute nell'articolo in esame.

**Al riguardo**, si ricorda che l'attuale livello delle aliquote, sia per gli artigiani sia per i commercianti, è del 20 per cento per la prima fascia di reddito, e il 21 per cento per l'ulteriore fascia di reddito. Per quanto riguarda invece i coltivatori diretti, l'attuale livello delle aliquote è, per la zona normale, il 20,3 per cento, in relazione ai soggetti con più di 21 anni, e del 17,8 per cento per i soggetti con meno di 21 anni; per le zone svantaggiate, le aliquote sono del 17,3 per cento, per i soggetti maggiori di 21 anni, e del 12,8 per cento, per i soggetti con meno di 21 anni.

La quantificazione, anche se sembra presupporre una crescita del reddito imponibile complessivo nominale alquanto irregolare (per esempio, +5 per cento circa fra il 2012 e il 2013 e +1 per cento fra il 2013 e il 2014), sembra sostanzialmente corretta, non riflettendosi significativamente sui risparmi indicati l'ipotesi implicitamente assunta dalla RT sui redditi dei lavoratori in parola.

Il comma 24 dispone che gli enti previdenziali dei professionisti (decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996) sono tenuti ad adottare entro il 30 giugno 2012 misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni (in luogo dell'attuale arco di tempo trentennale). Decorso inutilmente tale termine, la norma dispone l'estensione del sistema di calcolo contributivo pro rata agli iscritti alle gestioni e l'applicazione di un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati, nella misura dell'1 per cento.

La RT non considera la norma, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche se andrebbero esclusi - stabilendone l'indeducibilità dal reddito imponibile - possibili effetti fiscali indotti di segno negativo in caso di attivazione del contributo dell'1 per cento a carico delle pensioni in essere.

Il comma 25 dispone, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione piena della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici soltanto per quelli di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (pari nel 2011 a 467,43 euro mensili). Per le pensioni superiori a tale soglia l'incremento spetta fino al livello del limite di 3 volte maggiorato della rivalutazione automatica.

La RT, sulla base della previgente normativa in materia (piena rivalutazione fino a 3 volte il trattamento minimo e rivalutazione al 90 per cento nella fascia da 3 a 5 volte) e dei seguenti parametri e stime:

- 1) trattamento minimo INPS 2011 pari a 468,35 euro mensili (6.088,50 euro annui);
- 2) tasso di indicizzazione pari al 2,6 per cento nel 2012 e all'1,9 per cento nel 2013;
- 3) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) stimabile in circa 240,5 mld di euro nel 2011 e circa 247,8 mld di euro nel 2012;
- 4) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS: 54 per cento circa;
- 5) elasticità media all'indice di rivalutazione per le pensioni interessate: circa 72,6 per cento;
- 6) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame e di quota di slittamento di corresponsione all'anno successivo;

quantifica i seguenti risparmi in termini di indebitamento netto:  
(milioni di euro)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	2.450	4.210	4.210	4.168	4.127	4.085	4.044
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	1.830	3.110	3.110	3.079	3.048	3.018	2.988

Al riguardo, si rappresenta che la RT al decreto-legge n. 98 del 2011 indicava una quota di monte pensioni ascrivibile ai trattamenti superiori a 3 volte il minimo notevolmente inferiore a quella ipotizzata dalla RT in esame. Infatti, in luogo del 54 per cento qui indicato, la percentuale del monte pensioni relativa alla stessa tipologia di trattamenti non arrivava al 20 per cento del totale. Sul punto appare necessario un chiarimento, atteso che tale dato - se confermato - determinerebbe un livello di risparmi di poco superiore ad 1/3 rispetto a quelli sopra contabilizzati.

Si rileva poi che il rapporto fra effetto al lordo ed al netto del fisco appare sostanzialmente identico a quello rilevabile nella RT alla versione iniziale al decreto-legge (in cui l'indicizzazione operava soltanto per i trattamenti fino a 2 volte il minimo), il che appare ad un primo esame un risultato contro-intuitivo, impattando la norma su trattamenti mediamente più elevati e pertanto sottoposti a maggiore tassazione (l'effetto netto dovrebbe essere proporzionalmente inferiore).

Infine, in rapporto all'allegato 3, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'impatto in termini di maggiori spese sul SNF, valutate in 1,4 mld di euro nel 2012 e in circa 2,5 mld sia nel 2013 che nel 2014, non rinvenendosi *ictu oculi* una ragione contabile alla quale ascrivere tale asserito effetto, anche se - di segno contrario - andrebbero giustificate altresì le minori spese in termini di SNF ascritte ai commi da 1 a 20 (2,2 mld di euro annui dal 2012), perlomeno in relazione al biennio 2012-2013 (esse infatti rappresentano minori trasferimenti all'INPS, ma per il citato biennio i risparmi attesi dalla riforma che dovrebbero consentire la riduzione dei trasferimenti all'INPS sono notevolmente inferiori alle somme "tagliate").

Il comma 26 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le tutele previste dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 in caso di malattia e maternità, anche ai professionisti iscritti alla gestione INPS dei parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La RT non considera la norma, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma dal Governo, che si

intenda contestualmente esteso ai soggetti in esame l'obbligo contributivo connesso al finanziamento delle tutele riconosciute, così come disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 27 istituisce presso il Ministero del lavoro il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per il 2012 con 200 milioni di euro, per il 2013 e il 2014 con 300 mln di euro e con 240 mln di euro per il 2015.

**La RT** si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Il comma 27-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, riduce di 500.000 euro per il 2013 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo "ISPE".

**La RT** illustra la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 28 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisca, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria e di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Analogamente saranno analizzate eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni.

Il comma 29 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabori annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Il comma 30 prevede la promozione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2011, di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

**La RT**, dopo aver descritto il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 non comportano effetti sulla

finanza pubblica in quanto le attività ivi previste devono essere espletate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Asserisce, infine, che anche il comma 30 è finanziariamente neutro, atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa dovrà essere tale da garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che andrebbe espressamente esclusa la corresponsione di somme a qualsiasi titolo ai membri della commissione di cui al comma 28, nonché assicurato che l'attività di cui al comma 29 sarà svolta anche con le sole risorse finanziarie (e non solo umane e strumentali, come indicato dal disposto normativo) previste a legislazione vigente.

Il comma 31 prevede che alla quota delle indennità di fine rapporto<sup>39</sup> erogate in denaro e in natura di importo complessivamente eccedente 1 milione di euro non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR; dette indennità, per la parte eccedente il citato limite, concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In ogni caso tale disposizione si applica a tutti i compensi ed indennità a qualsiasi titolo erogate agli amministratori delle società di capitali.

La disposizione in parola, in deroga alle disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti, si applica alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

La RT, nell'evidenziare che a legislazione vigente le somme in discorso sono assoggettate a tassazione separata, pertanto effettua alcune elaborazioni sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui destinatari della normativa in esame siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 mln di euro. Quindi definisce una base imponibile pari a 100 mln di euro<sup>40</sup> da cui, applicando una differenza media di aliquota (tra tassazione ordinaria e tassazione separata) pari al 3 per cento, si ottiene un maggior gettito di competenza pari a circa 3 mln di euro.

Viene inoltre stimato un recupero di gettito a titolo di addizionali regionali e comunali pari rispettivamente a 1,2 mln di euro e a 0,4 mln di euro.

---

<sup>39</sup> Di cui all'articolo 17, comma 1 lettere a) e c) del TUIR che si riferiscono specificatamente ai TFR commisurati alla durata dei rapporti di lavoro dipendente ed a quelli ad essi equiparati, nonché alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

<sup>40</sup> Dati dal prodotto tra 500 mln di euro (quota soggetta alla nuova disciplina) e 200 soggetti potenzialmente destinatari della norma.

Il maggior gettito di cassa risulta illustrato dalla tabella seguente:

(milioni di euro)

	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	+5,25	+3	+3
Addizionale regionale	0	+1,2	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	+0,55	+0,4	+0,4
Totale	0	+7,0	+4,6	+4,6

Al riguardo pur considerando verosimile la limitatezza del numero di soggetti destinatari della norma in questione, non è possibile verificarne il numero indicato nella RT e l'ammontare medio erogato, attesa la metodologia di quantificazione basata sull'elaborazione dei dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che sarebbe stato preferibile considerare anche la distribuzione temporale di dette somme, almeno negli ultimi tre o cinque anni, in ragione della bassa numerosità dei soggetti percettori di tali indennità e compensi di così elevato importo ai fini di una maggiore attendibilità della stima.

Il comma 31-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che il contributo di solidarietà dovuto fino al 2014 a carico delle pensioni eccedenti i 150.000 euro, pari al 10 per cento, sia elevato, per la quota superiore ai 200.000 euro, al 15 per cento.

La RT, sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, stima le seguenti maggiori entrate: 3,5 mln annui per il triennio 2012-2014 (1,8 mln al netto dell'effetto fiscale indotto).

Al riguardo, nulla da osservare.

## CAPO V

### MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

#### *Articolo 25*

#### *(Riduzione del debito pubblico)*

Il comma 1 dispone la destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di una quota dei proventi derivanti dalle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 72 del 2010.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, destina al medesimo Fondo le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, in misura di 2,5 mln di euro.

La RT afferma che i ricavi derivanti dalle aste in esame potranno concorrere a finanziare le altre misure di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Secondo stime che prefigurano uno scenario *low* (prezzo delle quote stimato in 8.34 e 8.94 euro), i ricavi derivanti dalle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica possono prudenzialmente essere valutati in 780-840 mln di euro annui negli anni 2013 e 2014 e la quota a disposizione dell'Italia si stima su base annua in circa 94 mln di euro.

Nelle more della definizione della quota dei proventi da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, prudenzialmente non vengono registrati effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 1-*bis* la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur se prudenzialmente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito, sia pur sommariamente, la quota dei possibili proventi destinabili al Fondo ammortamenti titoli di Stato, atteso che sia la normativa europea che quella nazionale vincolano una quota parte dei proventi in esame ad altre finalità. Tale chiarimento appare altresì utile anche alla luce della consistente riduzione, nell'arco temporale di un anno, delle quotazioni sul mercato EXC future delle quote in esame (da 16.34-17.45 a 8.34-

8.94 per le scadenze dicembre 2012-dicembre 2013). Da valutare è poi se tali riduzioni non siano suscettibili di proseguire per il futuro riducendo ulteriormente le aspettative dei ricavi derivanti dalle predette aste.

Con riferimento alla destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato delle somme non impegnate per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge n. 191 del 2009, nella misura di 2,5 mln di euro, andrebbero acquisite informazioni sulla disponibilità di somme non ancora impegnate nella misura prevista dalla norma.

### *Articolo 26* *(Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)*

La norma prevede la prescrizione immediata a favore dell'Erario di banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione e dispone che il relativo controvalore venga versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Contestualmente viene disposta la deroga alle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 96 del 1997 e dal decreto legislativo n. 213 del 1998, che prevedono la prescrizione entro dieci anni dalla data di cessazione del corso legale e la facoltà di conversione in euro non oltre la data del 28 febbraio 2012.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

**La RT** afferma che le risorse rivenienti allo Stato dalla prescrizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato e che la quantificazione di tali risorse sarà possibile all'esito dell'operazione. Si specifica che, sulla base delle regole di contabilità nazionale, queste non determinano effetti migliorativi dell'indebitamento netto.

**Al riguardo**, si osserva che, pur non essendo registrato alcun effetto sui saldi nell'Allegato 3, la stessa formulazione della norma sembra prefigurare il manifestarsi di effetti riguardanti la finanza pubblica.

In proposito si evidenzia che la Nota integrativa al bilancio della Banca d'Italia<sup>41</sup> indica tra le altre passività della Banca, con

---

<sup>41</sup> Cfr. Banca d'Italia, Relazione annuale 2010, maggio 2011, pagg. 330-331.



riferimento alla data del 31 dicembre 2010, un ammontare di banconote in lire non ancora presentate per la conversione pari a 640,62 milioni di euro. Sulla base dell'articolo 87 della legge n. 289 del 2002 sono stati riconosciuti all'Erario alcuni acconti calcolati in relazione all'ammontare stimato delle banconote in lire che si presumeva non venissero presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012.

L'interazione tra le passività registrate nello stato patrimoniale della Banca d'Italia e gli acconti già riconosciuti sembrerebbe determinare l'importo da riversare all'entrata del bilancio dello Stato e da destinare al Fondo ammortamento titoli.

In merito a quanto esposto, appare opportuno acquisire chiarimenti rispetto all'entità di dette entrate ed al loro trattamento dal punto di vista contabile.

### *Articolo 27*

#### *(Dismissioni immobili)*

Il comma 1 nell'introdurre l'articolo 33-*bis* al decreto-legge n. 98 del 2011, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative dirette alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.

Il comma 2 nell'aggiungere l'articolo 3-*ter* al decreto-legge n. 351 del 2001, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo n. 85 del 2010.

**La RT**, con riferimento al comma 1, oltre a descrivere la norma, afferma che la disciplina introdotta consente, una volta valorizzati i beni immobili, il conseguimento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica. Entrate che si è ritenuto prudente non quantificare, attesi i tempi non immediati di realizzazione delle iniziative e l'opportunità di attendere la concretizzazione dei proventi medesimi. Di converso, non sono ascrivibili effetti finanziari negativi dalla disposizione, in considerazione del fatto che la stessa prevede

espressamente l'espletamento delle nuove attività da parte dell'Agenzia del Demanio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché nel limite delle risorse finanziarie disponibili. In quest'ultimo caso l'eventuale insorgenza di oneri è strettamente legata ad una realizzazione ben più consistente di entrate, in modo da conseguire un saldo ineludibilmente positivo.

Relativamente al comma 2 la RT afferma che le norme introdotte, mentre non recano effetti finanziari negativi in virtù delle cautele dalle stesse previste, sono suscettibili di generare maggiori entrate dirette derivanti dalla vendita di immobili e di stimolare o potenziare eventuali investimenti per lo sviluppo del territorio, incrementando, altresì, i servizi pubblici locali. La RT giustifica la non quantificazione delle possibili maggiori entrate per le evidenti ragioni di cautela, sostenute dalla difficoltà di stimare gli effetti positivi sull'economia e, di riflesso, sulla finanza pubblica.

Al riguardo, pur se alle norme prudenzialmente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, occorre segnalare che qualora i soggetti pubblici coinvolti dalla presente disposizione determinino l'insorgenza di oneri da compensare con la realizzazione di entrate derivanti dalla valorizzazione degli immobili, tale circostanza potrebbe determinare effetti negativi sulla finanza pubblica nel caso in cui si verifichi un disallineamento temporale tra i suddetti oneri ed entrate. Inoltre, a fronte di nuovi oneri strutturali, le maggiori entrate rivestono carattere non strutturale, potendosi determinare quindi un peggioramento dei saldi al netto delle *una tantum*.

Infine, si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del debito e che l'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del Programma di stabilità presentato all'Unione europea. Sul punto, atteso che le presenti disposizioni non specificano l'entità con cui le risorse derivanti dalla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare siano destinate alla riduzione del debito pubblico,

andrebbe valutata la compatibilità delle medesime disposizioni rispetto a quanto disposto dalla citata legge finanziaria 2006.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 relativo all'alienazione di terreni agricoli pubblici, prevedendo tra l'altro che il prezzo dei terreni sia determinato sulla base di valori di agricoli medi, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001.

**La RT** afferma che la norma apporta una serie di modifiche all'articolo 7 della legge n. 183 del 2011 per migliorarne gli aspetti applicativi e precisarne meglio la portata. Non sono ascrivibili alla modifica recata riflessi finanziari significativi.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 relativo alla locazione di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, disponendo, tra l'altro, che le singole amministrazioni provvedano alla stipula, al rinnovo e al pagamento dei canoni di locazione e che l'Agenzia del demanio rilasci alle amministrazioni interessate il nulla osta a detta stipula. Di conseguenza si procede alla soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione del MEF.

**La RT** non associa alla modifica recata dalla disposizione riflessi finanziari attesa la natura compensativa delle variazioni da apportare negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 5 apporta alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, slitta al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato. Se i singoli interventi manutentivi sono curati dalle singole amministrazioni questi ne danno comunicazione all'Agenzia del Demanio che provvede alla copertura finanziaria qualora essi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Si dispone, inoltre, che l'Agenzia possa dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse presenti sui fondi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, nel limite dello 0,5 per cento del totale.

**La RT** afferma che la norma dispone modifiche di natura procedimentale che non recano effetti finanziari.

**Al riguardo**, andrebbe chiarito se la copertura degli eventuali oneri, sostenuti dall'Agenzia del demanio per l'acquisizione di professionalità e strutture interne, a valere sulle risorse presenti sui fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, non comporti una dequalificazione della spesa.

Il comma 6 sopprime l'articolo 1, comma 442, della legge n. 311 del 2004, recante una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**La RT** afferma che la disposizione reca norme di carattere sostanzialmente procedimentale, inerenti ad alloggi di proprietà statale, prevedendo il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione. Gli effetti finanziari previsti sono trascurabili.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 7 reca una serie di disposizioni finalizzate alla razionalizzazione di specifiche procedure prevedendo, tra l'altro, la soppressione del riferimento alla definizione del piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo e degli uffici pubblici nell'ambito del Sistema direzionale orientale, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge n. 396 del 1990. È prevista altresì la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**La RT** afferma che le disposizioni sono prive di impatti finanziari negativi, prevedendo anche la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 8 reca modifiche, di carattere formale, all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, concernente il federalismo demaniale.

**La RT** sottolinea la natura ordinamentale della norma finalizzata a superare la rigida prescrizione di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi da 9 a 17 attribuiscono al Ministero della giustizia la possibilità di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili, già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. In caso in cui vi sia un disavanzo di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, esso viene versato per l'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato e per il restante 20 per cento è assegnato agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

In caso di immobili di nuova realizzazione, i soggetti concessionari devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione.

Inoltre, diverse misure sono dirette nei confronti degli enti locali al fine di velocizzare l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

**La RT** afferma che l'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta potranno sussistere esclusivamente in favore dell'amministrazione statale e che gli eventuali oneri economici per le attività di stima dei beni oggetto di permuta e di selezione delle proposte di permuta, affidate a società partecipata al 100 per cento dal Tesoro, in qualità di centrale di committenza, sono posti esclusivamente a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi.

Inoltre, è espressamente stabilito che, in caso di permuta con immobili di nuova costruzione, gli stessi devono essere realizzati da soggetti esterni alla P.A. e che gli oneri di finanziamento e di costruzione sono posti a loro carico.

**Al riguardo**, al fine di garantire la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, nonché la loro praticabilità, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la convenienza economica per i cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o di dismissione, di svolgere le operazioni individuate dalla norma, atteso che sono posti a loro carico sia gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società partecipata interamente dal Tesoro per le attività di stima dei beni oggetto di permuta e di selezione delle proposte di permuta, sia gli oneri relativi al finanziamento e alla costruzione degli immobili di nuova realizzazione.

Inoltre, si segnala che nel caso in cui il Ministero della giustizia proceda alla permuta di immobili attualmente utilizzati per lo

svolgimento delle proprie funzioni, la loro cessione potrebbe far emergere l'esigenza di individuare altri immobili da adibire allo svolgimento delle medesime funzioni.

Infine, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte alle attività degli enti pubblici coinvolti dalla norma nel processo di valorizzazione e di dismissione degli immobili, precisando se ai relativi oneri si farà fronte mediante le ordinarie risorse previste a legislazione vigente o anche mediante una eventuale partecipazione dei soggetti concessionari.

## CAPO VI

### CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI

#### *Articolo 28*

#### *(Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese)*

Il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aumento dallo 0,9 per cento al 1,23 per cento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Il comma 2 stabilisce che la suddetta nuova aliquota si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 3 prevede che a decorrere dall'anno 2012 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla manovra di 860 mln di euro annui, mentre i comuni delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province di Trento e Bolzano assicurino un concorso alla finanza pubblica di 60 mln di euro annui, a decorrere dall'anno 2012. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo complessivo di 920 mln di euro è accantonato a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali.

Il comma 4 sopprime il termine entro il quale attivare le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

Il comma 5 precisa che le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna regione dall'incremento dell'aliquota IRPEF.

Il comma 6 chiarisce che le quote del finanziamento corrente del SSN, accantonate in attuazione dell'articolo 77-*quater*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, rimangono indisponibili, fino al verificarsi delle condizioni che ne consentono la relativa erogazione in favore delle Regioni. In caso di mancata erogazione tali quote rimangono accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Il comma 7 dispone, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 1.450 mld di euro.

Il comma 8 dispone, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 415 mld di euro.

I commi 9 e 10 disciplinano i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, mentre il comma 11 nel sopprimere il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo n. 68 del 2010 fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.

Il comma 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, sopprime il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 concernente la norma di salvaguardia per le autonomie speciali relativamente alle modalità di applicazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Si prevede, altresì, l'applicazione sull'intero territorio nazionale delle modifiche all'imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotte dall'articolo 1, comma 12 del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevede la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.

Il comma 11-*ter*, aggiunto dalla Camera dei deputati, introduce una norma programmatica che prevede, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, l'avvio della ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali.

Il comma 11-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, prevede il divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale sia superiore al 50 per cento e non più al 40 per cento delle spese correnti.

**La RT** afferma che l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 determina effetti positivi per 2.085 mln di euro sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012. La stima del gettito è basata su elaborazioni effettuate mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

L'applicazione della suddetta aliquota anche alle regioni a statuto speciale determina effetti positivi per 130 mln di euro sui saldi di finanza pubblica in quanto il maggior gettito della regione Siciliana, pari appunto a 130 mln di euro, determina una riduzione del FSN per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il contributo alla manovra delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nonché dei comuni delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome determina effetti positivi per 920 mld di euro sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

I commi 4, 5 e 6 non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, mentre i commi 7 e 8 che prevedono riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo e dei trasferimenti erariali di comuni e province della Sicilia e della Sardegna determinano effetti positivi, rispettivamente, per 1.450 mln e 415 mln sui saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012.

I commi 9, 10 e 11 non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 11-*bis* estende all'intero territorio nazionale la disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione garantendone l'uniformità applicativa.

Il comma 11-*ter* che prevede la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

L'elevazione, invece dal 40 per cento al 50 per cento dell'incidenza delle spese di personale sostenute dagli enti locali rispetto alle spese correnti, oltre il quale è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che un vincolo complessivo alla crescita della spesa di personale è fissato dall'articolo 1, comma 562 e 557, della legge n. 296 del 2006.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:



(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>Maggiori entrate</b>				<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>	<b>2.215</b>
c.1 - add. Reg. IRPEF - RO				2.085	2.085	2.085	2.085	2.085	2.085
c.2 - Add. Reg. IRPEF - RSS				130	130	130	130	130	130
<b>Minori spese correnti</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>	<b>2.785</b>
c.1 - add. Reg. IRPEF - RO	2.085	2.085	2.085						
c.2 - Add. Reg. IRPEF - RSS	130	130	130						
c.3 - RSS	920	920	920	920	920	920	920	920	920
c.7 - Comuni	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
c.8 - Province	415	415	415	415	415	415	415	415	415
<b>Totale articolo</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Al riguardo, si evidenzia che il complesso delle misure riferite alle regioni e che prevedono un incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF a fronte della quale viene disposta una riduzione contestuale della compartecipazione IVA e un contributo alla manovra alle regioni a statuto speciale, sembra avere un impatto neutrale sui bilanci regionali e determinare un effetto di risparmio per lo Stato a titolo di minore attribuzione di risorse alle regioni.

Nel dettaglio andrebbe chiarito se la quantificazione operata al comma 1 del gettito dell'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e pari a 2.085 mln di euro si riferisca, come sembra, alle sole regioni a statuto ordinario e se l'estensione dell'incremento dell'aliquota disposta dal comma 2 anche alle regioni a statuto speciale dia luogo ad un ulteriore incremento di gettito pari a 860 mln e corrispondente al concorso alla manovra chiesto a tali enti dal comma 3. Se tale ipotesi fosse confermata occorre segnalare che la rappresentazione riportata nel prospetto riepilogativo e relativa ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto, mentre considera l'incremento dell'addizionale regionale IRPEF come una maggiore entrata per le regioni a statuto ordinario, per le regioni a statuto speciale essa viene considerata come una minore spesa corrente.

Relativamente al maggior gettito derivante alla regione Siciliana per effetto dell'incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, si osserva che la quantificazione operata in RT non risulta accompagnata da ulteriori elementi di

delucidazione. Inoltre, si evidenzia che per la regione Siciliana alla rideterminazione del FSN per effetto dell'incremento dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF non corrisponde alcuna modifica normativa relativa alle modalità di determinazione del concorso della regione al finanziamento della spesa sanitaria<sup>42</sup>. Tale ultima circostanza sembrerebbe poter inficiare l'incremento del concorso della regione al finanziamento del SSN.

Sempre con riferimento alla regione Siciliana andrebbe chiarito se il concorso alla manovra richiesto alle regioni a statuto speciale e determinato in 860 mln dal comma 3 sia da considerare al netto o al lordo dei 130 mln con cui la regione Siciliana partecipa al concorso della manovra. Infatti mentre la norma riferisce l'importo di 860 mln al complesso delle regioni a statuto speciale, la RT afferma, invece, che tale importo è da considerare già al netto dei 130 mln riferiti alla regione Siciliana. A sua volta il prospetto riepilogativo sembra effettuare una rappresentazione in linea con quanto affermato nella RT indicando distintamente il concorso alla manovra delle regioni a statuto speciale e della regione Siciliana. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento al fine di escludere una eventuale sovrastima dei risparmi ascritti alla norma.

Con riferimento alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo si segnala che i predetti fondi sono destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e che ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 devono essere finanziate integralmente in base ai fabbisogni standard. Se tali risorse, quindi, dovessero risultare insufficienti a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali, potrebbero emergere potenziali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica finalizzati a consentire l'integrale finanziamento di tali funzioni.

Infine, relativamente al comma 11-*quater* e all'innalzamento della percentuale della spesa di personale rispetto alla spesa corrente, superata la quale gli enti locali non possono più procedere ad assunzioni di personale, occorre segnalare che alla norma modificata (articolo 76, comma 7 del decreto-legge n. 112 del 2008) la RT originaria, pur non ascrivendo effetti finanziari, attribuiva un effetto di contenimento della spesa di personale da considerare strumentale al fine del rispetto del patto di stabilità interno. Di conseguenza, la

---

<sup>42</sup> Articolo 1, comma 830 della legge n. 296 del 2006 e comma 5 dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008

norma in esame potrebbe comportare un incremento della spesa di personale e rendere meno agevole il conseguimento dei risparmi connessi al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

## CAPO VII

### ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE

#### *Articolo 29*

#### *(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria)*

Il comma 1 stabilisce che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

Il comma 2 prevede che allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

La RT specifica che le disposizioni consentono di ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle amministrazioni centrali, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del contenzioso nonché economie di scala realizzate mediante l'aggregazione dei fabbisogni. La relazione aggiunge che, pertanto, le disposizioni determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili solo a consuntivo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede che allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica agli editori, una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a contenere l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Il comma 3-*bis* prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

**La RT**, soffermandosi sul comma 3, riferisce che tenuto conto che i risparmi associati alla disposizione potranno essere valutati solo in esito alla definizione del nuovo regolamento, ritiene prudentiale non considerare effetti sui saldi.

Sul comma 3-*bis*, afferma invece che la disposizione destina, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un importo di 2,5 milioni di euro iscritto nel capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali della minoranza linguistica slovena.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### *Articolo 29-bis*

#### *(Introduzione dell'impiego di software libero negli uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)*

L'articolo prevede che le pubbliche amministrazioni, possano acquisire, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, scegliendolo tra una serie di soluzioni disponibili sul mercato, programmi informatici appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto».

La RT riferisce che la disposizione normativa prevede l'inserimento dei programmi informatici compresi nella categoria del "software libero" tra quelli acquistabili sul mercato dalle pubbliche amministrazioni. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla norma in questione sono quantificabili solo a consuntivo.

Al riguardo, per i profili di interesse, in considerazione del fatto che il dispositivo appare chiaramente volto all'ampliamento delle opportunità di acquisizione di soluzioni *software* da parte delle PA, nella versione di tali supporti che é liberamente disponibile nella rete *web*, senza costi di licenza per le medesime, non ci sono osservazioni.

### CAPO VIII

#### ESIGENZE INDIFFERIBILI

### *Articolo 30*

#### *(Esigenze indifferibili)*

Il comma 1 modifica l'articolo 33, comma 18, della legge n. 183 del 2011 concernente la proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali. La modifica estende la proroga fino al 31 dicembre 2012 e prevede una integrazione di ulteriori 700 mln del fondo destinato a finanziare le missioni internazionali.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Proroga missione di pace	700	0	0	700	0	0	700	0	0

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 2 dispone che per l'anno 2011, relativamente alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, si provvede anche con le risorse destinate al trasporto pubblico locale nell'ambito del Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia. Fermo restando l'esigenza di applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, viene abrogato l'articolo 1, comma 6, della legge n. 220 del 2010, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

**La RT** afferma che la disposizione prevede l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio e già finalizzate per il trasporto pubblico locale per assicurare nelle regioni i necessari servizi da parte di Trenitalia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di utilizzo di risorse iscritte in conto residui già previste a legislazione vigente.

**Al riguardo**, trattandosi di somme iscritte in conto residui, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa gli impegni sottostanti a tali residui e l'eventuale pregiudizio che la presente disposizione potrebbe recare agli stessi.

Inoltre, al fine di escludere una dequalificazione della spesa, andrebbero forniti chiarimenti circa la natura della nuova spesa da finanziare con il citato Fondo, atteso che quest'ultimo è costituito da risorse di parte capitale.

Il comma 3 incrementa di 800 mln di euro, a decorrere dall'anno 2012, il fondo per il trasporto pubblico locale. Si prevede, altresì, che a decorrere dall'anno 2013, il fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle

accise sui combustibili per autotrazione di cui all'articolo 15 del presente provvedimento, con aliquota da stabilirsi con decreto ministeriale.

**La RT** afferma che l'aumento di 800 mln della dotazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale va ad aggiungersi ai 400 mln annui già previsti a legislazione vigente. Il fondo dovrebbe essere utilizzato per la copertura dei contratti di servizio. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Fondo TPL	800	800	800	800	800	800	800	800	800

**Al riguardo**, si rinvia a quanto precedentemente osservato all'articolo 15 del presente provvedimento.

I commi da 3-bis a 3-quinquies dispongono in merito al trasporto pubblico locale lagunare. In particolare, si specifica che per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia, che con appositi regolamenti governativi vengano semplificate le norme del codice concernenti il personale navigante e che al relativo servizio si applichino le norme del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infine si stabilisce che i trasporti pubblici non di linea per via d'acqua, con riferimento alla laguna di Venezia, sono quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 4 incrementa di 40 mln di euro per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 165 del 1999 relativa alle risorse da destinare all'AGEA. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

**La RT** afferma che il fondo per le esigenze indifferibili presenta la necessaria disponibilità.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 5 incrementa di 57 mln di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

**La RT** afferma che le risorse già iscritte a bilancio a favore del Fondo per la protezione civile sono insufficienti per far fronte ai complessivi oneri di gestione. Pertanto, al fine di consentire un livello di operatività minimo delle strutture della protezione civile si è proceduto all'incremento del Fondo per 57 mln di euro per l'anno 2012. La copertura a valere sui fondi di competenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2012 si rende possibile in quanto la Presidenza del Consiglio è in grado di programmare la ripartizione delle complessive risorse per le finalità previste dall'articolo 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985 in misura ritenuta compatibile con le future richieste delle amministrazioni interessate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Fondo prot. civ.	57	0	0	57	0	0	57	0	0
Otto per mille	-57	0	0	-57	0	0	-57	0	0

**Al riguardo**, premesso che l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale quale modalità di copertura presenta un certo grado di aleatorietà in quanto si è in presenza di una autorizzazione di spesa quantificata annualmente sulla base delle previsioni di gettito dell'IRPEF, si segnala che la suddetta quota per l'anno 2012 iscritta nello stato di previsione del MEF ammonta a 61.092.033 e che il decreto-legge n. 98 del 2011, all'articolo 21, comma 9 ha già disposto una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'8 per mille dell'IRPEF, a decorrere dall'anno 2011, di 64 mln di euro (già scontati nello stanziamento per il 2012). Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione disposta non possa determinare un pregiudizio per l'ordinaria attività di gestione delle risorse che il contribuente destina alla diretta gestione statale per le finalità previste dalla legge.



Il comma 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevede che entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalla Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, adottando gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a tali finalità.

**La RT** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di risorse disponibili a legislazione vigente, le cui modalità di utilizzo rimangono immutate.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi 6 e 7 autorizzano la spesa di 1.300.000 euro annui e di 700.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012, quale contributo, per le attività ed il funzionamento, rispettivamente dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca. Al relativo onere, pari a 2 mln di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di una quota parte delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 34 del 2011, destinate alla spesa di parte corrente e relative al restauro dei beni culturali.

**La RT** afferma che per la copertura delle spese autorizzate viene evitata la dequalificazione della spesa dal momento che la norma prevede espressamente che siano utilizzate, per le finalità in parola, le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2011, destinate alla spesa di parte corrente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Accademia Crusca e Lincei	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Risorse per restauro beni culturali	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 8 stabilisce che al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, al Ministero per i beni e le attività culturali, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione degli organici, di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva, applicata sulle dotazioni al netto della precedente riduzione del 10 per cento disposta con il decreto-legge n. 194.

Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente.

È stabilito infatti che alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provveda a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

**La RT** riferisce che il dispositivo non comporta effetti finanziari negativi, in quanto alle norme relative alle riduzioni delle dotazioni organiche di cui alle disposizioni predette non sono stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica, mentre per le assunzioni sono previste, per gli anni 2012 e 2013, solo peculiarità procedurali volte a consentire al MIBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell'ambito dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (20 per cento delle economie da cessazione avvenute nell'anno precedente e delle unità cessate).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla prima parte del dispositivo, tenuto conto che in esso si stabilisce un'espressa deroga in favore del MIBAC relativamente a norme che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche per le Amministrazioni statali, ma a cui non sono associati espressamente risparmi di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanto invece alla seconda parte del comma, premesso che ivi si stabilisce la disciplina procedurale specifica delle assunzioni del medesimo MIBAC da effettuare per il 2012 e 2013 - e pur tenendo conto del fatto che detto dispositivo si iscrive, comunque, pienamente nella disciplina dei vincoli assunzionali che é prevista dalla legislazione vigente - occorre soffermarsi sulla circostanza che, anche ai fini degli adempimenti procedurali concernenti la formazione delle graduatorie uniche nazionali ivi indicate, il dispositivo stesso prevede espressamente una clausola di invarianza.

Ebbene, si rammenta, in proposito, che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta si presentino nuove norme in cui si prevedano nuovi o diversi adempimenti a carico delle Amministrazioni, e queste risultino essere associate a siffatte clausole, le medesime debbano a rigore essere sempre accompagnate da una dettagliata RT recante l'illustrazione di tutti gli elementi e i dati che siano idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità.

Il comma 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, inserisce tra le finalità cui destinare le risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili previste dall'elenco 3 della legge di stabilità 2012, anche quella relativa al rifinanziamento dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo. Si prevede altresì che il finanziamento riguardi la stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione degli LSU con oneri a carico dei bilanci comunali. Nel citato elenco viene inserita anche la finalità concernente interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, si segnala che l'introduzione di nuove finalizzazioni quali quelle introdotte dalla norma potrebbero dare luogo a dinamiche di erogazione delle somme differenti rispetto a quelle previste in assenza delle nuove finalizzazioni. Sul punto appare utile quindi

fornire chiarimenti in merito agli effetti stimati in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Il comma 8-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, aumenta da 32,4 a 47,2 mln di euro per l'anno 2012 la somma da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2012, da parte dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA).

Il comma 8-quater, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che la somma di 14,8 mln di cui al precedente comma 8-ter sia riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

### CAPO I LIBERALIZZAZIONI

#### *Articolo 31* *(Esercizi commerciali)*

L'articolo mira a rendere permanente e ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica. Viene inoltre sancito, come principio generale dell'ordinamento, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

La RT afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi, come risulta anche dal prospetto riepilogativo.

Al riguardo, nulla da osservare.

### ***Articolo 32***

#### ***(Farmacie)***

L'articolo, modificato dalla Camera dei Deputati, prevede che la vendita dei farmaci sia consentita negli esercizi commerciali situati nel territorio dei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti.

Inoltre, stabilisce che i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 537 del 1993, potranno essere venduti in tali esercizi commerciali senza ricetta medica (precedentemente richiesta), fatte salve due eccezioni:

- i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale;
- quelli individuati in un elenco, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e periodicamente aggiornabile, predisposto dal Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica, e dei quali non sarà consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 223 del 2006.

È prevista, la facoltà delle farmacie e degli esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui prezzi su tutti i prodotti venduti limitatamente ai medicinali oggetto di liberalizzazione ai sensi del presente articolo.

**La RT**, dopo aver illustrato la norma, asserisce che la stessa ha natura ordinamentale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### ***Articolo 33***

#### ***(Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali)***

L'articolo, modificato dalla Camera, abroga, a decorrere dal 13 agosto 2012, le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione, entro il predetto termine, del regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011. Inoltre dispone la riduzione da tre anni a 18 mesi della durata massima del tirocinio per l'accesso alla professione.

**La RT** afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## CAPO II CONCORRENZA

### *Articoli 34 e 35*

#### *(Liberalizzazioni di attività economiche e compiti dell'Antitrust)*

Gli articoli, modificati dalla Camera, dispongono in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex ante*, nonché di potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare le norme stabiliscono che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di atti amministrativi di assenso, autorizzazione o controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono conseguentemente abrogate una serie di restrizioni disposte da norme vigenti.

L'articolo 34, poi, prevede il parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Infine, l'articolo 35 amplia i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale è consentito di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.

La RT afferma che l'attività consultiva assegnata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato rientra tra le attività istituzionali, essendo di fatto già esercitata, sia pur a titolo facoltativo.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene altresì affermata la neutralità finanziaria anche del disposto dell'articolo 35.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che sembra ragionevole ipotizzare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa svolgere i nuovi compiti assegnatili a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente.

### *Articolo 36*

#### *(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari)*

L'articolo vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. La Camera dei deputati, aggiungendo 2 commi, ha previsto un termine entro il quale i titolari di più cariche negli organi gestionali e di controllo di imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito e finanziari debbono effettuare l'opzione a favore di una sola carica, a pena di decadenza da entrambe.

La RT precisa che la disposizione in esame è volta a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio e conclude escludendo che la stessa - dato il suo carattere ordinamentale - comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

### *Articolo 36-bis*

#### *(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito)*

L'articolo definisce scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

La RT esclude la sussistenza di effetti finanziari correlati alla norma.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

## *Articolo 37*

### *(Liberalizzazione del settore dei trasporti)*

L'articolo, modificato dalla Camera, demanda ad appositi regolamenti di delegificazione la definizione di disposizioni volte ad una compiuta liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

In particolare, nell'esercizio di tale potere regolamentare, il Governo dovrà individuare, tra le Autorità indipendenti esistenti, una Autorità cui attribuire funzioni di garanzia per l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e per la tutela delle condizioni di concorrenza in tali settori.

L'articolo, inoltre, stabilisce che l'Autorità è tenuta a rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere circa lo stato del processo di liberalizzazione.

Allo svolgimento delle predette attività si dovrà provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata tra quelle esistenti per l'espletamento dei nuovi compiti nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepite nell'ultimo esercizio.

La RT afferma che la norma mira a risolvere le difficoltà incontrate nel processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, anche alla luce delle procedure di infrazione cui è sottoposta l'Italia per il mancato o non corretto recepimento delle direttive europee di settore.

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze previste si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'Autorità individuata, nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio.

Al riguardo, si rileva che, se appaiono sufficienti le risorse a disposizione della nuova Autorità, andrebbe verificato se il contributo versato dai vari gestori non sia deducibile dall'imponibile fiscale, potendosi in tal caso ipotizzare riflessi negativi in termini di gettito fiscale.



CAPO III  
MISURE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

*Articolo 38*

*(Misure in materia di politica industriale)*

L'articolo, modificando la legge n. 311 del 2004, estende l'accesso al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), costituito presso la gestione separata della CDP SpA (alimentato con le risorse del risparmio postale, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in forma di anticipazione e ripartito con delibere CIPE). In particolare l'utilizzo del Fondo viene esteso agli interventi agevolativi per i quali non sussista apposito stanziamento di bilancio; inoltre sono inseriti fra gli interventi prioritari determinati programmi di ricerca e sviluppo per l'innovazione industriale.

La RT afferma che le modifiche previste non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell'ambito delle dotazioni finanziarie di cui il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca già dispone.

Al riguardo, andrebbe verificato se l'ampliamento delle finalità del fondo possa avvenire senza pregiudicare gli interventi già programmati a valere sul Fondo stesso. Inoltre, giacché sui finanziamenti agevolati erogati dal Fondo e sui relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, andrebbe valutato l'incremento della probabilità di attivazione di detta garanzia, in rapporto all'ampliamento della platea dei destinatari degli interventi del Fondo.

*Articolo 39*

*(Misure per le micro, piccole e medie imprese)*

L'articolo dispone una razionalizzazione delle misure inerenti il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

In particolare, le disposizioni prevedono che con decreti di natura non regolamentare siano definiti:

- la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia;
- la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, di categorie di imprese beneficiarie finali, di settori economici di appartenenza e di aree geografiche;
- le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza per i quali è elevato a 2 milioni e 500 mila euro l'importo massimo garantito per singola impresa;
- la misura dell'accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- le modalità e le condizioni per l'eventuale cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del Fondo, le cui rivenienze confluiscono nuovamente al Fondo medesimo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, poi, è stato previsto che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia in esame sia riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità. Con successivo decreto è definita la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.

**La RT** afferma che le norme sono volte a un complessivo aumento dell'efficienza del Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività. L'efficientamento riguarda, tra l'altro:

- la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo;
- la misura dell'accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio;
- l'innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro, fissati dal DM 9 aprile 2009);
- la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la disponibilità.

Le modifiche, demandate per lo più a decreti attuativi, saranno adottate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come peraltro precisato espressamente dal comma 2 della disposizione. Non sono

pertanto ascritti alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. La RT conclude affermando che la norma introdotta dalla Camera dei deputati, nel prevedere una mera “riserva di utilizzo” per risorse già disponibili presso il Fondo, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in ordine alla cessione a terzi da parte del Fondo di impegni assunti, anche in relazione all’entità complessiva delle garanzie prestate.

### *Articolo 40*

#### *(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)*

Il comma 1 accresce la semplificazione degli adempimenti in capo ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, eliminando l’obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 109 del T.U.L.P.S. di far sottoscrivere ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità e di consegnarne la copia, entro 24 ore dall’arrivo, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Resta l’obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate, entro le 24 ore successive all’arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o fax.

Il comma 2, in attuazione della normativa europea (direttiva 95/46/CE), esclude le persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 3 semplifica la disciplina che regola l’impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

Il comma 4 prevede che il libro unico del lavoro debba essere compilato dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non entro il 16 del mese successivo, come previsto a legislazione vigente.

Il comma 5 introduce la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte, nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche.

Il comma 6 introduce misure di semplificazione per le imprese di auto-riparazione abrogando il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 30 luglio 1997 n. 406 in materia di dotazione di attrezzature e strumentazioni delle medesime imprese.

Il comma 7 semplifica gli adempimenti amministrativi di registrazione correlati ai C.O.V. (composti organici volatili), relativamente alla messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti e per i rivenditori finali.

Il comma 8 introduce semplificazioni per talune categorie che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo in relazione agli adempimenti connessi al trasporto ed all’obbligo di registrazione e comunicazione al Catasto dei rifiuti.

Il comma 9 introduce l'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali, prevedendo l'esecuzione da parte del Ministero competente di controlli a campione.

Il comma 9-*bis* considera la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, come cessione di ramo d'azienda. Gli atti rientranti in tale fattispecie e posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

Il comma 9-*ter* consente il completamento, entro il 31 dicembre 2012, delle iniziative agevolate, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata che, ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge n. 296 del 2006, dovevano essere completate entro il 31 dicembre 2011. La norma specifica che, per il completamento delle iniziative agevolate, il cui termine è prorogato al 31 dicembre 2012, l'ammontare dell'agevolazione concessa è rideterminato nella misura corrispondente alle anticipazioni già erogate alla data di entrata in vigore della norma stessa, escludendo ogni ulteriore esborso a valere sulle risorse statali destinate alle finalità in questione.

**La RT** esclude che le disposizioni sopra illustrate comportano oneri per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **CAPO IV**

### **MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE**

#### ***Articolo 41***

##### ***(Misure per le opere di interesse strategico)***

Il comma 1, nel modificare l'articolo 161 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), ridefinisce le modalità e i criteri di programmazione delle opere strategiche, in modo tale da selezionare alcune specifiche opere da realizzare in via prioritaria e in particolare quelle finanziabili con l'apporto di capitale privato.

Il comma 2 introduce l'articolo 169-*bis* al codice dei contratti pubblici finalizzato a consentire che l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti delle opere di interesse strategico possa intervenire, su richiesta del soggetto aggiudicatore, sul solo progetto preliminare (assicurando l'integrale copertura finanziaria del progetto) e non sul progetto definitivo se quest'ultimo è coerente al primo. In questo caso il progetto definitivo è approvato con decreto ministeriale. Si prevede inoltre la possibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare sopralluoghi tecnico-amministrativi al fine di verificare l'effettivo

andamento dei lavori, con la possibilità di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza.

I commi 3, 4 e 5 prevedono, al fine di fissare tempi certi per l'utilizzo dei finanziamenti assegnati per opere pubbliche, che in caso di mancata adozione del decreto di utilizzo delle risorse, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU della delibera Cipe e, per le opere di interesse strategico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni. Analogamente viene rimessa la questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancata formalizzazione e trasmissione delle delibere Cipe alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla seduta in cui è assunta la delibera. Infine sono ridotti di un terzo i termini di registrazione delle delibere CIPE da parte della Corte dei conti.

I commi *5-bis* e *5-ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, sostituiscono integralmente l'articolo 175 del Codice dei contratti pubblici, concernente le infrastrutture strategiche da realizzare mediante finanza di progetto.

Si prevede, tra l'altro, che:

- il Ministero delle infrastrutture pubblici sul sito informatico la lista delle infrastrutture per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure della finanza di progetto. A tal fine i soggetti aggiudicatori rimettono al Ministero lo studio di fattibilità, che lo trasmette al CIPE. Il CIPE, in caso di valutazione positiva, indica tra l'altro le eventuali risorse pubbliche disponibili a legislazione vigente destinate al progetto;
- la mancata approvazione del CIPE del progetto preliminare non dia luogo ad alcun diritto relativo alle prestazioni e alle attività svolte;
- i soggetti interessati possano presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla realizzazione di opere inserite nei programmi di infrastrutture strategiche, non ricomprese nella lista di quelle realizzate mediante finanza di progetto. Il soggetto aggiudicato trasmette lo studio di fattibilità al Ministero e questi lo sottopone al CIPE. L'inserimento dell'intervento nella lista non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti;
- le modifiche in esame non si applichino alle procedure attualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

**La RT**, preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica. Con specifico riferimento all'articolo 41 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le procedure previste al comma *5-bis* non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto disciplinano la realizzazione di interventi

ricompresi nel programma delle infrastrutture strategiche mediante il sistema della finanza di progetto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso il carattere sostanzialmente procedimentale delle disposizioni.

## *Articolo 42*

### *(Misure per l'attrazione di capitali privati)*

L'articolo prevede una serie di misure per l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche.

La RT, preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica.

Al riguardo, nulla da osservare

Nello specifico il comma 1 nel sostituire l'articolo 143, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche), amplia la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o allo scopo espropriati. A tal fine è sufficiente che la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. Affinché sia salvaguardato il patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici, per utilizzare il bene a titolo di prezzo, devono effettuare una preventiva analisi costi-benefici.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 2 e 3 modificano l'articolo 3, comma 11, e l'articolo 142, commi 1 e 4, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, si tende a favorire l'apporto di

capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di comprendere nell'ambito gestionale del concessionario anche opere già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

I commi 4 e 5 modificano l'articolo 143, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, disponendo la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, al fine di consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo**, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che la normativa introdotta sia compatibile con l'ordinamento comunitario.

I commi 6 e 7 introducono la possibilità per le imprese assicurative di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

**La RT** descrive la norma.

**Al riguardo** nulla da osservare.

Il comma 8 estende al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di *project financing* prevista all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, introducendo la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali, con il sistema del *project financing* in alternativa al contributo pubblico in conto capitale.

**La RT** afferma che l'estensione delle norme sul *project financing* si riferisce a nuove infrastrutture da realizzare. Di conseguenza, la disposizione si configura come una rinuncia a maggior gettito, in considerazione della finalità della normativa di incentivare i suddetti

investimenti infrastrutturali. È ragionevole ritenere che a legislazione vigente tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero e, pertanto, per tali fattispecie allo stato attuale nessun effetto di gettito è scontato in bilancio. L'unico eventuale effetto oneroso riguarda l'adempimento degli obblighi comunitari, in riferimento all'IVA UE. Si tratta, comunque, di un effetto negativo potenziale non quantificabile e, in ogni caso, da considerarsi ragionevolmente di trascurabile entità.

Al riguardo, pur nella consapevolezza che all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia, in primo luogo, il rapporto che la predetta disposizione instaura tra il contributo pubblico a fondo perduto previsto per tali opere e gli oneri fiscali (IRES, IRAP ed IVA) che l'operatore è chiamato a sostenere in relazione alle infrastrutture realizzate (in termini di compensazione delle imposte con il predetto contributo fino al limite del suo azzeramento). Aspetto che palesa, in linea astratta e di principio, che l'agevolazione in esame mira a rendere più immediatamente fruibile forme di sostegno a tali infrastrutture già esistenti. Sulla base di tale premessa si osserva che la RT non considera tale profilo, omettendo di valutare, ad esempio, gli eventuali effetti, in termini di cassa, sulla base di un possibile disallineamento dei flussi contrapposti delle erogazioni (da e per la PA). In via ulteriore si rappresenta che non sono stati indicati nella RT gli elementi in base ai quali si possa ritenere ragionevole che a legislazione vigente tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero. Riguardo, poi, alla configurazione dell'intervento di defiscalizzazione, nella RT, come rinuncia a maggior gettito non si può escludere il fatto che gli imprenditori del settore avrebbero continuato verosimilmente ad operare anche in assenza dell'incentivo in esame, producendo reddito in relazione a tali diverse attività. Si potrebbe ritenere che le nuove disposizioni possano comunque aver effetti in termini di diminuzione di gettito previsto. Appare, infatti, difficile ipotizzare che l'assunzione di opere in *project financing*, avuto riguardo anche all'importanza di quelle in esame, non abbia riflessi in termini di minor impegno su altri possibili nuovi lavori da parte degli imprenditori coinvolti, con conseguenze sulle pertinenti entrate fiscali. Inoltre, l'imputazione di tali opere ad apposite società di progetto non può costituire un elemento a favore delle argomentazioni espresse nella RT trattandosi



soltanto di un dato formale, che è proprio della veste giuridica dell'impresa operante e non della sostanza economica riferibile a tutti gli imprenditori coinvolti<sup>43</sup>.

In relazione ai profili di criticità sopra evidenziati andrebbero pertanto acquisite dal Governo le opportune informazioni.

Il comma 9 consente la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del MIBAC di somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali. A tali somme non si applica il limite di riassegnazione previsto dalla legge n. 244 del 2007.

**La RT** stima un onere annuo, a decorrere dall'anno 2012, pari a 500.000 euro per effetto della riassegnazione delle elargizioni al Ministero per i beni e le attività culturali precedentemente acquisite all'erario.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, estende l'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevedendo anche per la realizzazione di infrastrutture stradali e autostradali regionali la possibilità di stabilire agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali tramite il *project financing*.

**La RT** afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che rimane immutato l'impianto normativo del medesimo articolo. In particolare:

- deve trattarsi comunque di opere da realizzarsi con il sistema della finanza di progetto;
- le modalità applicative delle misure di carattere agevolativi rimangono immutate;
- la misura massima del contributo pubblico non può eccedere la misura del cinquanta per cento.

**Al riguardo**, atteso quanto affermato dalla RT e in considerazione che all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011 non sono

---

<sup>43</sup> Ulteriore argomento è offerto dall'articolo 156 del d. lgs. 163/2006 che, al comma secondo, dispone che i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

### *Articolo 43*

#### *(Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure)*

I commi da 1 a 4 introducono una disciplina semplificata per l'approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle convenzioni autostradali.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, specifica che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell'infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l'affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione.

Il comma 6 tende a semplificare le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici e relativi impianti civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti.

I commi da 7 a 15, come modificati dalla Camera dei deputati, introducono misure volte al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato un vita utile di cinquanta anni.

La RT, preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica. Con specifico riferimento all'articolo 43 la RT oltre a descrivere la norma, afferma che la modifica al comma 5, trattandosi di norma di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica. Analogamente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'individuazione di siti di stoccaggio del materiale asportato per migliorare la sicurezza delle grandi dighe e tenuto conto che tali interventi saranno realizzati dai concessionari.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

## *Articolo 44*

### *(Disposizioni in materia di appalti pubblici)*

L'articolo reca una serie di modifiche ed interpretazioni autentiche di disposizioni in materia di appalti pubblici.

In particolare, i commi 1 e 2 abrogano l'esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il comma 3 introduce per le varianti un regime transitorio che esclude il limite esistente (50 per cento dei ribassi d'asta ottenuti in fase di gara) agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l'esecuzione dei lavori. Per le opere della c.d. legge Obiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 4 prevede che in materia di conferenza di servizi non trovi applicazione quanto disposto dal decreto-legge n. 70 del 2011 relativo ai progetti preliminari già pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 5 abroga l'articolo 12 della legge n. 180 del 2011 e ripristina la formulazione dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006 antecedente alla modifica apportata dal citato articolo 12 in materia di procedure di affidamento.

Il comma 6 estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell'espletamento di una nuova gara.

Il comma 7 introduce norme dirette a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per favorire una maggiore partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere, ferma restando la valutazione in ordine alla economicità ed alla possibilità di operare tale suddivisione.

Il comma 8, relativamente a lavori superiori a 20 mln di euro, introduce una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale costruttivo momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante.

**La RT**, preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica. Con specifico riferimento all'articolo 44 la RT oltre a descrivere le norme, afferma che l'abrogazione recata dal comma 5 e relativa all'articolo 12 della legge n. 180 del 2011, riguardante l'affidamento dei contratti pubblici di architettura e ingegneria al fine di garantire maggiore trasparenza e concorrenza, non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto assicurato che le disposizioni in esame siano compatibili con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento al comma 3 si segnala che la RT riferita al decreto-legge n. 70 del 2011, pur non ascrivendo alla disposizione effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ammetteva la possibilità di potenziali risparmi di spesa. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento circa l'eventuale mantenimento dei suddetti potenziali risparmi.

### *Articolo 44-bis*

#### *(Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)*

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disciplina delle opere pubbliche incompiute finalizzata, tra l'altro, alla creazione di un elenco-anagrafe di tali opere costruito in base a criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro utilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori possibili destinazioni di ogni singola opera.

L'elenco-anagrafe è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rientrante nelle competenze istituzionali del Ministero.

Al riguardo, nulla da osservare nel presupposto che alla istituzione e gestione dell'elenco anagrafe il Ministero e gli assessorati regionali competenti possano provvedere mediante le ordinarie risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto andrebbe valutata l'opportunità di introdurre una eventuale clausola di invarianza finanziaria.

## *Articolo 45*

### *(Disposizioni in materia edilizia)*

L'articolo reca alcune modifiche al D.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ulteriori disposizioni nella medesima materia.

Il comma 1 tende a favorire la celere attuazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall'applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 è finalizzato a semplificare le procedure per l'utilizzo di materiali innovativi.

I commi 3 e 4 tendono a semplificare le procedure relative all'approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

**La RT**, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto i medesimi presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica. Con specifico riferimento all'articolo 45 la RT si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## *Articolo 46*

### *(Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)*

L'articolo consente alle autorità portuali, mediante intesa con le regioni, le province, i comuni e i gestori delle infrastrutture ferroviarie, di costruire sistemi logistici di collegamento tra i porti e le aree retro portuali. Nei terminali retro portuali il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto i medesimi presentano

natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi. Con specifico riferimento all'articolo 46 la RT afferma che la possibilità di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali non causa distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

Al riguardo, relativamente alle facoltà concesse alle autorità portuali di costruire sistemi logistici, pur evidenziando la natura programmatica della disposizione e al fine di comprendere i risvolti operativi della norma e i suoi riflessi finanziari, appare opportuno fornire ulteriori elementi di delucidazione relativamente agli effetti finanziari connessi alla costruzione dei sistemi logistici e alla titolarità dei relativi oneri.

Con riferimento allo svolgimento dei servizi doganali anche nei terminali retro portuali, andrebbe chiarito come l'amministrazione competente possa garantire nuovi servizi aggiuntivi senza determinare oneri a carico della finanza pubblica.

### *Articolo 47*

#### *(Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)*

La disposizione estende alle infrastrutture di interesse strategico la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali istituito con l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il MEF è autorizzato a corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste per l'anno 2011, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

La RT, in relazione agli articoli da 41 a 47, afferma che gli stessi non comportano effetti finanziari, in quanto i medesimi presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi. Con specifico riferimento all'articolo 47 la RT afferma che trattandosi di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali per ulteriori finalità andrebbe confermato che il

diverso e aggiuntivo suo utilizzo non pregiudichi le finalità già previste a legislazione vigente.

Inoltre, relativamente alle somme da corrispondere a Trenitalia, si segnala che l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica si verificherebbe nel presupposto che, a legislazione vigente, sia scontata la stessa erogazione di somme ora determinata dalla disposizione in esame.

In merito sarebbero utili informazioni aggiuntive.

### *Articolo 48*

#### *(Clausola di finalizzazione)*

L'articolo stabilisce che le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della presente situazione economica internazionale. L'individuazione di tale maggior gettito è stabilita con apposito decreto ministeriale, attraverso separata contabilizzazione.

La RT si limita ad illustrare la norma, chiarendo che essa consente di scontare integralmente gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica delle maggiori nuove entrate.

Al riguardo, si rileva che una quota delle maggiori entrate è destinata alla copertura finanziaria di oneri recati dal provvedimento in esame.

Inoltre appaiono opportuni chiarimenti sulle modalità di attuazione della “separata contabilizzazione”, locuzione che dovrebbe riferirsi alla costituzione di uno o più specifici capitoli o articoli all'interno dello stato di previsione dell'entrata (e non alla istituzione di una contabilità separata).

*Articolo 49*  
*(Norma di copertura)*

L'articolo reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto in esame – quantificati nel complesso in relazione agli articoli che li determinano (circa 6,9 mld di euro nel 2012, 11,2 mld nel 2013, 12,7 mld nel 2014, 13 mld nel 2015, 14,3 mld nel 2016, 13,8 mld nel 2017, 14,1 mld nel 2018, 14,5 mld nel 2019, 14,8 mld nel 2020, 15,1 mld nel 2021, 15,4 mld a decorrere dal 2022) – stabilendo che ad essi si provvede con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese previste dal presente provvedimento.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.





Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url  
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>